



Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali

QUADRO PER LA COMUNICAZIONE
DI INFORMAZIONI IN MATERIA
DI CRIPTO-ATTIVITÀ
E AGGIORNAMENTO 2023
DELLO STANDARD COMUNE
DI COMUNICAZIONE
DI INFORMAZIONI

Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali

QUADRO PER LA COMUNICAZIONE
DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ
E AGGIORNAMENTO 2023 DELLO STANDARD
COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

Il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Crypto-Asset Reporting Framework - CARF) e una serie di modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard - CRS), insieme ai relativi Commentari e ai quadri di riferimento per lo scambio di informazioni (collettivamente denominati standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali), sono stati approvati dal Comitato per gli Affari fiscali dell'OCSE nel corso del biennio 2022-2023 [CTPA/CFA(2022)16 e CTPA/CFA(2023)5].

La Raccomandazione dell'OCSE sugli standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali [OECD/LEGAL/0407] è stata adottata dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014 e rivista l'8 giugno 2023. Per accedere al testo ufficiale e aggiornato della Raccomandazione, nonché alle relative informazioni, consultare il compendio degli strumenti giuridici dell'OCSE all'indirizzo: <http://legalinstruments.oecd.org>.

Il presente documento, così come tutti i dati e tutte le mappe geografiche che esso comprende, non pregiudica lo status o la sovranità su ogni territorio, con riferimento alla delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e alla denominazione di ogni territorio, città o area.

I dati statistici concernenti Israele sono forniti dalle autorità israeliane competenti e sotto la responsabilità delle stesse. L'uso di tali dati da parte dell'OCSE non pregiudica lo status delle Alture del Golan, di Gerusalemme Est e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania ai sensi del diritto internazionale.

Nota della Turchia

Le informazioni contenute nel presente documento con riferimento a “Cipro” riguardano la parte meridionale dell'Isola. Sull'Isola non esiste un'unica autorità che rappresenti le due popolazioni turca e greca cipriota. La Turchia riconosce la Repubblica Turca di Cipro del Nord (TRNC). La Turchia manterrà la sua posizione circa la “questione di Cipro”, finché non si giunga a una soluzione duratura ed equa mediante le Nazioni Unite.

Nota di tutti gli Stati membri dell'OCSE appartenenti all'Unione europea e dell'Unione europea

La Repubblica di Cipro è riconosciuta da tutti i membri delle Nazioni Unite eccetto la Turchia. Le informazioni riportate nel presente documento si riferiscono alla zona sotto effettivo controllo del governo della Repubblica di Cipro.

Si prega di citare sempre la presente pubblicazione come riportato qui sotto:

OECD (2024), *Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali: Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e aggiornamento 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/fe0e5db1-it>.

ISBN 978-92-64-55389-7 (Stampa)

ISBN 978-92-64-62218-0 (PDF)

ISBN 978-92-64-49960-7 (HTML)

ISBN 978-92-64-92042-2 (epub)

Titolo originale: OECD (2023), *International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters: Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 update to the Common Reporting Standard*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/896d79d1-en>.

Il presente documento è stato tradotto dalla Sezione linguistica italiana dell'OCSE. Le uniche versioni ufficiali sono i testi in inglese e/o francese.

Gli errata corrige delle pubblicazioni possono essere consultati online sul sito: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.

© OECD 2024

L'uso della presente opera, in formato sia digitale che cartaceo, è disciplinato dalle condizioni e dalle modalità consultabili al seguente indirizzo: <https://www.oecd.org/termsandconditions>.

Prefazione

La presente pubblicazione contiene il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (*Crypto-Asset Reporting Framework -CARF*) e una serie di modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni (*Common Reporting Standard -CRS*), insieme ai relativi Commentari e ai quadri di riferimento per lo scambio di informazioni (collettivamente denominati standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali), così come approvati dal Comitato per gli Affari fiscali dell'OCSE nel corso del periodo 2022-2023.

Sia il CARF che le modifiche del CRS sono stati adottati nell'ambito di una revisione completa dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Tale standard, inizialmente sviluppato in risposta a una richiesta del G20, è stato integrato nella Raccomandazione dell'OCSE sullo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali [[OECD/LEGAL/0407](#)] (la "Raccomandazione"), adottata dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014, che invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dalle loro istituzioni finanziarie e a scambiarle automaticamente con altre giurisdizioni su base annuale.

Il CARF prevede lo scambio automatico di informazioni fiscalmente pertinenti sulle cripto-attività ed è stato sviluppato per far fronte ai rapidi processi di sviluppo e crescita del mercato in tale ambito e per garantire che i recenti progressi in termini di trasparenza fiscale su scala mondiale non siano gradualmente compromessi. La parte I della presente pubblicazione contiene le Norme del CARF, l'Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni (*Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information*) basato sul CARF (CARF MCAA) e i relativi Commentari.

Il CRS è stato modificato affinché taluni strumenti di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale rientrino nell'ambito di applicazione dello stesso. Sono state inoltre apportate modifiche per garantire che gli investimenti indiretti in cripto-attività tramite strumenti derivati e veicoli di investimento siano ora contemplati dal CRS. Sono state altresì apportate modifiche per rafforzare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione (compresa la comunicazione del ruolo svolto da ciascuna persona che esercita il controllo) e per prevedere un'esclusione per le organizzazioni che siano effettivamente senza scopo di lucro. La parte II della presente pubblicazione contiene sia le modifiche del CRS sia un addendum dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS MCAA), nonché i relativi Commentari.

Infine, la Raccomandazione, rivista dal Consiglio l'8 giugno 2023 con la nuova denominazione di Raccomandazione dell'OCSE sugli standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, è contenuta in un allegato del presente documento.

Sono in corso ulteriori attività per lo sviluppo di uno schema XML dedicato per sostenere lo scambio di informazioni in virtù del CARF, nonché di una versione aggiornata dello schema XML del CRS per agevolare gli scambi nel quadro del CRS modificato. Tali schemi saranno pubblicati separatamente.

Indice

Prefazione	3
Abbreviazioni e acronimi	7
Sintesi	8
Parte I Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività	10
1 Introduzione	11
Cripto-attività: l'impatto sui mercati finanziari	11
Ripercussioni delle cripto-attività sulla trasparenza fiscale a livello mondiale	11
Aumento della trasparenza fiscale su scala mondiale in relazione alle cripto-attività	12
Norme sul quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e relativo Commentario	13
Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni basato sul CARF (CARF MCAA) e relativo Commentario	15
Interazione tra il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e il CRS	16
2 Norme	17
Sezione I: Obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione	17
Sezione II: Obblighi di comunicazione	18
Sezione III: procedure di adeguata verifica in materia fiscale	19
Sezione IV: definizioni	22
Sezione V: attuazione efficace	29
3 Commentario alle norme	30
Commentario alla sezione I: obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione	30
Commentario alla sezione II: obblighi di comunicazione	32
Commentario alla sezione III: procedure di adeguata verifica in materia fiscale	40
Commentario alla sezione IV: definizioni	52
Commentario alla sezione V: attuazione efficace	68
4 Accordo multilaterale delle Autorità competenti	74
5 Commentario all'Accordo multilaterale delle Autorità competenti	81
Introduzione	81

Commentario alla dichiarazione	82
Commentario al preambolo	82
Commentario alla sezione 1 relativa alle definizioni	83
Commentario alla sezione 2 relativa allo Scambio di informazioni in relazione alle persone oggetto di comunicazione	84
Commentario alla sezione 3 relativa ai tempi e alle modalità di scambio delle informazioni	85
Commentario alla sezione 4 relativa alla collaborazione ai fini della conformità e dell'applicazione	86
Commentario alla sezione 5 relativa alla riservatezza e alle garanzie per la protezione dei dati	86
Commentario alla sezione 6 relativa alle consultazioni e alle modifiche	91
Commentario alla sezione 7 relativa ai termini generali	91
Commentario alla sezione 8 relativa al Segretariato dell'organo di coordinamento	94
Nota	95
Parte II Modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni (CRS)	96
1 Introduzione	97
Copertura dei nuovi prodotti finanziari digitali	97
Ulteriori modifiche per migliorare la comunicazione ai sensi del CRS	99
2 Modifiche alle norme	104
Sezione I: Obblighi generali di comunicazione	104
Sezione V: Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di entità	105
Sezione VI: Adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità	106
Sezione VII: Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale	106
Sezione VIII: Definizioni	107
Sezione X: Misure transitorie	110
3 Modifiche al Commentario alle norme	111
Commentario alla Sezione I	111
Commentario alla sezione IV	115
Commentario alla sezione V	117
Commentario alla sezione VI	118
Commentario alla sezione VII	119
Commentario alla sezione VIII	121
Commentario alla sezione IX	138
Commentario alla sezione X	139
4 Addendum all'Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari	140
5 Commentario all'Addendum	143
Allegato A. Raccomandazione riveduta del Consiglio relativa agli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (adottata l'8 giugno 2023)	145
Nota	147

Segui le pubblicazioni dell'OCSE su:



 <https://twitter.com/OECD>

 <https://www.facebook.com/theOECD>

 <https://www.linkedin.com/company/organisation-eco-cooperation-development-organisation-cooperation-developpement-eco/>

 <https://www.youtube.com/user/OECDLibrary>

 <https://www.oecd.org/newslatters/>

Abbreviazioni e acronimi

AML	(<i>Anti-Money Laundering</i>) Antiriciclaggio
API	(<i>Application Programming Interface</i>) Interfaccia di programmazione di un'applicazione
ATM	(<i>Automated Teller Machine</i>) Sportello ATM
CARF	(<i>Crypto-Asset Reporting Framework</i>) Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività
CARF MCAA	(<i>Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information pursuant to the Crypto-Asset Reporting Framework</i>) Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni basato sul quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività
CBDC	(<i>Central Bank Digital Currency</i>) Valuta digitale della banca centrale
CBI	(<i>Citizenship by Investment</i>) Cittadinanza da investimento
CRS	(<i>Common Reporting Standards</i>) Standard comune di comunicazione di informazioni
CRS MCAA	(<i>Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information</i>) Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni finanziarie
FATCA	(<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>) Normativa degli Stati Uniti sugli adempimenti fiscali dei conti esteri
GAFI	Gruppo di azione finanziaria internazionale
IT	(<i>Information Technology</i>) Tecnologie dell'informazione
KYC	(<i>Know Your Customer</i>) Conoscenza del proprio cliente
LEI	(<i>Legal Entity Identifier</i>) Identificativo dell'entità giuridica
NFE	(<i>Non-Financial Entity</i>) Entità non finanziaria
NFT	(<i>Non-Fungible Token</i>) Token non fungibili
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
RBI	(<i>Residence by Investment</i>) Soggiorno da investimento
NIF	Numero di identificazione fiscale
XML	(<i>Extensible Mark-up Language</i>) Linguaggio di marcatura estensibile

Sintesi

Lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) è stato elaborato per promuovere la trasparenza fiscale in relazione ai conti finanziari detenuti all'estero. Dall'adozione del CRS nel 2014 sono trascorsi oltre sette anni, durante i quali più di 100 giurisdizioni hanno attuato tale standard e i mercati finanziari hanno continuato a evolversi, dando origine a nuove prassi di investimento e di pagamento. L'OCSE, in collaborazione con i Paesi del G20, ha quindi svolto la prima revisione completa del CRS in consultazione con le giurisdizioni partecipanti, le istituzioni finanziarie e gli altri portatori di interessi.

Ciò ha prodotto due risultati:

- I. un nuovo quadro giuridico in materia di trasparenza fiscale che prevede procedure standardizzate per lo scambio automatico di informazioni fiscali sulle operazioni in cripto-attività con le giurisdizioni di residenza dei contribuenti (denominato "Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività" o "CARF"); e
- II. una serie di modifiche del CRS.

Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività

Uno dei principali sviluppi che l'OCSE ha cercato di affrontare è l'emergere delle cripto-attività, che possono essere trasferite e detenute senza interagire con gli intermediari finanziari tradizionali e senza che alcun amministratore centrale abbia una visione completa delle operazioni effettuate o della localizzazione delle cripto-attività detenute.

Tali sviluppi hanno reso meno visibili alle amministrazioni fiscali le attività fiscalmente pertinenti svolte nell'ambito del settore, e quindi risulta più difficile verificare se le passività fiscali associate siano adeguatamente dichiarate e valutate, il che rischia in modo significativo di compromettere gradualmente i recenti progressi in termini di trasparenza fiscale raggiunti finora su scala mondiale. Alla luce delle caratteristiche specifiche dei mercati delle cripto-attività, l'OCSE, in collaborazione con i Paesi del G20, ha sviluppato il CARF, un quadro normativo globale dedicato alla trasparenza fiscale che prevede procedure standardizzate per lo scambio automatico di informazioni fiscali sulle operazioni in cripto-attività con le giurisdizioni di residenza dei contribuenti e su base annuale.

Il CARF è costituito da tre componenti distinte:

- norme e relativo Commentario che possono essere recepiti nel diritto nazionale per acquisire le informazioni dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione aventi un legame operativo pertinente con la giurisdizione che attua il CARF. Tali norme e il relativo Commentario sono stati elaborati attorno a quattro elementi fondamentali: i) l'ambito di applicazione delle cripto-attività; ii) le entità e le persone fisiche soggette agli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati; iii) le operazioni soggette a comunicazione, nonché le informazioni che devono essere comunicate in relazione a tali operazioni; e iv) le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per individuare gli utenti di cripto-attività e le persone che esercitano

il controllo sugli stessi e per determinare le giurisdizioni fiscali pertinenti ai fini della comunicazione e dello scambio di informazioni;

- un Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni basato sul CARF (CARF MCAA) e il relativo Commentario (o accordi o intese bilaterali); e
- un formato elettronico (schema XML) che deve essere utilizzato dalle autorità competenti per lo scambio di informazioni CARF, nonché dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per trasmettere le informazioni CARF alle amministrazioni fiscali (come previsto dal diritto nazionale).

La parte I della presente pubblicazione contiene le norme e l'Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni basato sul CARF e i relativi Commentari. Lo schema XML a supporto dello scambio di informazioni basato sul CARF sarà pubblicato separatamente.

Modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni

La prima revisione completa del CRS, condotta parallelamente allo sviluppo del CARF, ha introdotto modifiche volte a far rientrare nel suo ambito di applicazione attività, prodotti e intermediari finanziari nuovi, in quanto potenziali alternative ai prodotti finanziari tradizionali, evitando al contempo la duplicazione delle comunicazioni già previste dal CARF. Sono state inoltre apportate ulteriori modifiche per migliorare i risultati della comunicazione nell'ambito del CRS, tra cui l'introduzione di obblighi di comunicazione più dettagliati, il rafforzamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, l'introduzione di una nuova categoria facoltativa di istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione per le entità di investimento che sono organizzazioni effettivamente senza scopo di lucro e la creazione di una nuova categoria di conti esclusi per i conti dei contributi in conto capitale. Inoltre, in una serie di punti del Commentario relativo al CRS sono stati inseriti ulteriori dettagli per aumentare la coerenza nell'applicazione di tale standard e per integrare le domande frequenti e gli orientamenti interpretativi precedentemente pubblicati.

Nella parte II della presente pubblicazione sono contenuti:

- le modifiche del regolamento CRS e il relativo Commentario; e
- un addendum all'Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni finanziarie e i relativi Commentari, che forniscono alle giurisdizioni partecipanti una base giuridica aggiornata per scambiare il maggior numero di informazioni previsto dal CRS modificato.

Il modificato schema XML del CRS a supporto dello scambio di informazioni a seguito della modifica di tale standard sarà pubblicato separatamente.

Parte I Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività

1 Introduzione

Cripto-attività: l'impatto sui mercati finanziari

1. Il mercato delle cripto-attività (comprese le criptovalute e i *token* crittografici) è in rapida crescita, il che ha ripercussioni anche sulle amministrazioni fiscali, che devono adattarsi al ruolo sempre più importante delle stesse. In particolare, sono diverse le caratteristiche delle cripto-attività che possono porre nuove sfide per le amministrazioni fiscali nei loro sforzi volti a garantire l'adempimento fiscale dei contribuenti.
2. In primo luogo, il fatto che le cripto-attività si basino sulla crittografia e sulla tecnologia a registro distribuito, in particolare sulla tecnologia blockchain, significa che possono essere emesse, registrate, trasferite e memorizzate in modo decentralizzato, senza dover ricorrere a intermediari finanziari tradizionali o ad amministratori centrali.
3. Inoltre, il mercato delle cripto-attività ha creato una nuova serie di intermediari e altri prestatori di servizi, come le piattaforme di scambio di cripto-attività e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che attualmente possono essere soggetti solo a una vigilanza normativa limitata. Le piattaforme di scambio di cripto-attività agevolano in genere l'acquisto, la vendita e lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività o monete fiduciarie. I prestatori di servizi di portafoglio digitale offrono "portafogli" digitali che le persone fisiche possono utilizzare per memorizzare le loro cripto-attività tramite l'autorizzazione con chiavi pubbliche e private. Tali servizi possono essere forniti sia tramite portafogli online (ossia i portafogli caldi o *hot wallet*) sia tramite prestatori di servizi che offrono prodotti che consentono alle persone fisiche di memorizzare le loro cripto-attività offline su portafogli scaricati (ossia i portafogli "freddi" o *cold wallet*). Entrambi i tipi di prodotti sono rilevanti per le autorità fiscali.

Ripercussioni delle cripto-attività sulla trasparenza fiscale a livello mondiale

4. Il mercato delle cripto-attività, che comprende sia le cripto-attività offerte sia gli intermediari e gli altri prestatori di servizi coinvolti, rischia in modo significativo di compromettere gradualmente i recenti progressi in termini di trasparenza fiscale raggiunti finora su scala mondiale. In particolare, il mercato delle cripto-attività è caratterizzato da un passaggio dagli intermediari finanziari tradizionali, ossia i tipici prestatori di informazioni nei regimi tradizionali di dichiarazione fiscale di terzi, come lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS), a una nuova serie di intermediari e altri prestatori di servizi che solo di recente sono stati soggetti alla regolamentazione finanziaria e spesso sono ancora esentati dagli obblighi di dichiarazione fiscale per quanto riguarda i loro utenti. Inoltre, la possibilità che prevede che le persone fisiche possano detenere cripto-attività pertinenti in portafogli non associati ad alcun prestatore di servizi e possano trasferirle in altre giurisdizioni presenta il rischio che tali cripto-attività siano utilizzate per attività illecite o per evadere gli obblighi fiscali. Nel complesso, le caratteristiche del settore delle cripto-attività hanno reso meno visibili alle amministrazioni fiscali le attività fiscalmente pertinenti svolte nell'ambito del settore, aumentando la loro difficoltà di verificare se le passività fiscali associate siano adeguatamente dichiarate e valutate.

5. Il CRS, pubblicato dall'OCSE nel 2014, è uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza degli investimenti finanziari transfrontalieri e per contrastare l'evasione fiscale offshore. Tale standard ha migliorato la trasparenza fiscale internazionale, imponendo alle giurisdizioni aderenti di ottenere informazioni sui conti offshore detenuti presso le istituzioni finanziarie e di scambiarle automaticamente con le giurisdizioni di residenza dei contribuenti su base annuale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi le cripto-attività pertinenti non rientrano nell'ambito di applicazione del CRS, il quale si applica alle attività finanziarie tradizionali e alle monete fiduciarie detenute in conti presso istituzioni finanziarie. Anche quando rientrano nella definizione di attività finanziarie ai fini della definizione di conto di custodia, le cripto-attività pertinenti possono essere possedute direttamente da persone fisiche in portafogli "freddi" o tramite piattaforme di scambio di cripto-attività che non hanno obblighi di comunicazione in virtù del CRS (se non sono istituzioni finanziarie) e quindi è improbabile che siano comunicate in modo affidabile alle autorità fiscali.

6. Pertanto, l'attuale ambito di applicazione del CRS riguardo alle attività nonché ai soggetti con obbligo di comunicazione non rende sufficientemente visibili alle amministrazioni fiscali le operazioni fiscalmente pertinenti effettuate dai contribuenti o le cripto-attività pertinenti che gli stessi detengono.

Aumento della trasparenza fiscale su scala mondiale in relazione alle cripto-attività

7. L'OCSE ha riconosciuto l'importanza di affrontare i suddetti rischi di inadempimento degli obblighi fiscali in relazione alle cripto-attività pertinenti e quindi ha sviluppato il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF) per garantire la raccolta e lo scambio automatico di informazioni sulle operazioni in cripto-attività pertinenti.

8. Il CARF è costituito da tre componenti distinte:

- norme e relativo Commentario che possono essere recepiti nel diritto nazionale per acquisire le informazioni dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione aventi un legame operativo con la giurisdizione che attua il CARF;
- un Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni basato sul CARF (CARF MCAA) e il relativo Commentario (o accordi o intese bilaterali); e
- un formato elettronico (schema XML) che deve essere utilizzato dalle autorità competenti per lo scambio di informazioni CARF, nonché dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per trasmettere le informazioni CARF alle amministrazioni fiscali (come previsto dal diritto nazionale).

9. È riconosciuto che i mercati delle cripto-attività, comprendenti i tipi di cripto-attività offerte, le entità e le persone fisiche che vi operano e la tecnologia di supporto, sono in rapida evoluzione. In questo contesto, l'OCSE continuerà a monitorare tali mercati e valuterà se sarà necessario proseguire il lavoro tecnico di elaborazione delle norme per garantire che le cripto-attività pertinenti siano dichiarate ai fini fiscali in modo adeguato. Si prevede inoltre che continuerà a sviluppare orientamenti a sostegno dell'applicazione coerente del CARF, anche per quanto riguarda la definizione di cripto-attività pertinenti, in particolare i criteri per determinare adeguatamente se sia possibile o meno utilizzare una cripto-attività a fini di pagamento o di investimento. Inoltre, l'OCSE è pronta a procedere a future modifiche del CARF, qualora ciò sia necessario per assicurare che le cripto-attività pertinenti siano dichiarate ai fini fiscali in modo adeguato e che il CARF stesso abbia una copertura globale sufficiente. A tal riguardo, si presterà particolare attenzione allo sviluppo della finanza decentralizzata.

Norme sul quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e relativo Commentario

10. Le norme sul CARF e il relativo Commentario sono stati elaborati attorno a quattro elementi fondamentali: i) l'ambito di applicazione delle cripto-attività; ii) le entità e le persone fisiche soggette agli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati; iii) le operazioni soggette a comunicazione, nonché le informazioni che devono essere comunicate in relazione a tali operazioni; e iv) le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per individuare gli utenti di cripto-attività e le persone che esercitano il controllo sugli stessi e per determinare le giurisdizioni fiscali pertinenti ai fini della comunicazione e dello scambio di informazioni;

Ambito di applicazione delle cripto-attività

11. La definizione di cripto-attività nel quadro del CARF è incentrata sull'uso di una tecnologia a registro distribuito crittograficamente protetto, essendo questo un fattore distintivo alla base della creazione, della detenzione e della trasferibilità delle cripto-attività. Essa include anche un riferimento al concetto di "tecnologia analoga" così da tenere conto dei nuovi sviluppi tecnologici che emergeranno in futuro e che opereranno in modo funzionalmente simile alle cripto-attività creando rischi fiscali simili. La definizione di cripto-attività si rivolge quindi alle attività che possono essere detenute e trasferite in modo decentralizzato, senza l'intervento di intermediari finanziari tradizionali, tra cui gli *stablecoin*, gli strumenti derivati emessi sotto forma di cripto-attività e taluni *token* non fungibili (*non-fungible tokens* -NFT).

12. L'espressione cripto-attività pertinenti (ossia le cripto-attività che danno luogo all'obbligo di comunicazione delle operazioni pertinenti) esclude dagli obblighi di comunicazione tre categorie di cripto-attività che presentano rischi limitati di inadempimento fiscale. La prima categoria è costituita dalle cripto-attività che, secondo l'adeguata determinazione del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, non possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento. Tale esclusione si basa sulla definizione di attività virtuale (o *virtual asset*) utilizzata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e mira a escludere le cripto-attività che non hanno la capacità di essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento. La seconda categoria è costituita dalle valute digitali della banca centrale, che rappresentano un credito in moneta fiduciaria nei confronti di una banca centrale, o autorità monetaria, emittente e che funzionano in modo simile al denaro detenuto in un conto bancario tradizionale. La terza categoria comprende i prodotti specificati di moneta elettronica che rappresentano un'unica moneta fiduciaria e sono rimborsabili in qualsiasi momento in tale stessa moneta al valore nominale, oltre a soddisfare talune altre prescrizioni. L'ambito di applicazione del CRS prevederà la comunicazione delle valute digitali della banca centrale e di taluni prodotti specificati di moneta elettronica detenuti in conti finanziari.

13. Tenendo presente le considerazioni di cui sopra, la definizione di cripto-attività pertinenti implica che nella maggior parte dei casi le cripto-attività pertinenti di cui al CARF rientrano anche nell'ambito di applicazione delle Raccomandazioni GAFI, garantendo che gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale possano, per quanto possibile, basarsi sugli obblighi esistenti in conformità delle norme antiriciclaggio AML/KYC.

Intermediari e altri prestatori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione

14. Come osservato sopra, gli intermediari e gli altri prestatori di servizi che agevolano gli scambi tra le cripto-attività pertinenti, nonché tra queste ultime e le monete fiduciarie, svolgono un ruolo centrale nel mercato delle cripto-attività. Di conseguenza, le entità o le persone fisiche che, nell'ambito della propria attività commerciale, forniscono servizi consistenti nell'effettuare operazioni di scambio in cripto-attività pertinenti per i clienti o per conto di questi ultimi sono considerate prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai sensi del CARF.

15. Tali intermediari e altri prestatori di servizi dovrebbero avere accesso, nel modo più efficace e completo possibile, al valore delle cripto-attività pertinenti e delle operazioni di scambio effettuate. Anch'essi rientrano nell'ambito dei soggetti con obbligo di comunicazione ai fini del GAFI (ossia i prestatori di servizi per le attività virtuali). In quanto tali, sono in grado di raccogliere ed esaminare la documentazione richiesta dei loro clienti, anche sulla base della documentazione AML/KYC.

16. La definizione funzionale di cui sopra comprende non solo le piattaforme di scambio, ma anche gli altri intermediari e gli altri prestatori di servizi di scambio, come gli intermediari e gli operatori di cripto-attività pertinenti, nonché gli operatori dei relativi sportelli ATM. Inoltre, in considerazione delle linee guida aggiornate del GAFI dell'ottobre 2021 sui prestatori di servizi per le attività virtuali, il Commentario precisa l'ambito di applicazione del CARF riguardo a determinati scambi decentralizzati.

17. Per quanto riguarda il criterio di collegamento, in base al quale sorge l'obbligo di comunicazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione saranno soggetti alle normative CARF se i) sono residenti ai fini fiscali in una giurisdizione aderente, ii) sono costituiti od organizzati a norma del diritto di tale giurisdizione e al contempo hanno personalità giuridica nella stessa o sono soggetti ai suoi obblighi di dichiarazione fiscale, iii) sono gestiti da detta giurisdizione, iv) hanno una sede abituale di attività nella stessa o v) effettuano operazioni pertinenti tramite una succursale situata al suo interno. Il CARF comprende anche norme per evitare la duplicazione della comunicazione nel caso in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione abbia un legame operativo con più di una giurisdizione attraverso la creazione di una gerarchia dei criteri di collegamento e includendo una norma per i casi in cui in base allo stesso criterio un tale prestatore abbia un legame operativo con due giurisdizioni.

Obblighi di comunicazione

18. I seguenti tre tipi di operazioni sono operazioni pertinenti che devono essere comunicate ai sensi del CARF:

- scambi tra cripto-attività pertinenti e monete fiduciarie;
- scambi tra una o più forme di cripto-attività pertinenti; e
- trasferimenti (comprese le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione) di cripto-attività pertinenti.

19. Le operazioni saranno comunicate su base aggregata per tipo di cripto-attività pertinente e distinguendo le operazioni in uscita e in entrata. Al fine di migliorare l'utilizzabilità dei dati per le amministrazioni fiscali, la comunicazione delle operazioni di scambio deve essere distinta tra operazioni da cripto-attività a cripto-attività e da cripto-attività a moneta fiduciaria. Nei casi in cui ne siano a conoscenza, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione classificheranno anche i trasferimenti in base al loro tipo (ad esempio, *airdrop*, reddito derivato da *staking* o prestito).

20. Il CARF prevede che per le operazioni da cripto-attività a moneta fiduciaria, l'importo in moneta fiduciaria versato o ricevuto sia comunicato come importo di acquisizione o come introiti lordi. Per le operazioni da cripto-attività a cripto-attività, il valore delle cripto-attività (al momento dell'acquisizione) e gli introiti lordi (al momento della cessione) devono essere comunicati (anche) in moneta fiduciaria. In linea con tale approccio, l'operazione è suddivisa in due elementi oggetto di comunicazione, ossia: i) una cessione di cripto-attività A (gli introiti lordi oggetto di comunicazione basati sul valore di mercato al momento della cessione); e ii) un'acquisizione di cripto-attività B (il valore di acquisizione oggetto di comunicazione basato sul valore di mercato al momento dell'acquisizione). Il Commentario al CARF contiene inoltre norme di valutazione dettagliate per le cripto-attività pertinenti soggette a comunicazione a fronte di un trasferimento.

21. Anche la detenzione e il trasferimento di cripto-attività pertinenti da parte dei contribuenti al di fuori dell'ambito dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono rilevanti per le autorità fiscali. Al fine di aumentarne la visibilità, il CARF richiede la comunicazione del numero di unità e del valore totale dei trasferimenti di cripto-attività pertinenti effettuati da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per conto di un utente di cripto-attività verso portafogli non associati a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria. Nel caso in cui queste informazioni diano luogo a dubbi di conformità, le amministrazioni fiscali potrebbero richiedere informazioni più dettagliate riguardo agli indirizzi dei portafogli associati a un utente di cripto-attività attraverso gli esistenti canali di scambio di informazioni.

22. Infine, il CARF si applica anche ai casi in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione elabora pagamenti per conto di un esercente che accetta cripto-attività pertinenti come pagamento di beni o servizi, concentrandosi sulle operazioni di alto valore (ossia le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione). In tali casi, detto prestatore deve considerare anche il cliente dell'esercente come utente di cripto-attività (a condizione che sia tenuto a verificare l'identità del cliente in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio e nell'ambito dell'effettuazione dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione) e comunicare di conseguenza il valore dell'operazione. Tali elementi dovrebbero fornire alle amministrazioni fiscali informazioni sui casi in cui le cripto-attività pertinenti sono utilizzate per acquistare beni o servizi, realizzando così una plusvalenza sulla loro cessione.

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale

23. Il CARF contiene le procedure di adeguata verifica in materia fiscale che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono seguire per individuare i loro utenti di cripto-attività, determinare le giurisdizioni fiscali pertinenti ai fini della comunicazione e raccogliere le informazioni pertinenti necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal CARF. Gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale sono elaborati per consentire a detti prestatori di determinare in modo efficiente e affidabile l'identità e la residenza fiscale dei loro singoli utenti di cripto-attività e delle loro entità utenti di cripto-attività, nonché delle persone fisiche che controllano talune di queste ultime.

24. Le procedure di adeguata verifica in materia fiscale sono incentrate sul processo basato sull'autocertificazione del CRS, nonché sugli obblighi esistenti in materia di AML/KYC sanciti dalle Raccomandazioni GAFI del 2012, compresi gli aggiornamenti del giugno 2019 relativi agli obblighi applicabili ai prestatori di servizi per le attività virtuali.

Attuazione efficace

25. Gli obblighi in materia di attuazione efficace del CARF sono indicati nel Commentario alla sezione V. Analogamente alla sezione IX del CRS, tali obblighi mirano a garantire un'attuazione efficace da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e delle giurisdizioni partecipanti.

Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni basato sul CARF (CARF MCAA) e relativo Commentario

26. Il CARF MCAA prevede lo scambio automatico di informazioni raccolte nell'ambito del CARF con la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza degli utenti di cripto-attività e si basa sull'articolo 6 della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

27. In alternativa al CARF MCAA, le giurisdizioni possono anche stabilire relazioni di scambio automatico attraverso accordi bilaterali con le autorità competenti basati su convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione o su accordi di scambio di informazioni in materia fiscale che consentono lo scambio

automatico delle informazioni o sulla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. Le giurisdizioni potrebbero anche stipulare un accordo intergovernativo autonomo o avvalersi di una normativa regionale che disciplini sia gli obblighi di comunicazione sia le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e le modalità di scambio di informazioni.

Interazione tra il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e il CRS

28. Dal momento che il CARF è un quadro normativo separato e complementare, talune entità adempieranno ai propri obblighi di comunicazione nell'ambito sia del CRS che del CARF. Il CARF è stato elaborato per la comunicazione delle informazioni sulle cripto-attività per affrontare i relativi rischi di inadempimento fiscale. Tuttavia, al fine di ridurre gli oneri di comunicazione, si è prestata particolare attenzione affinché il CARF e il CRS interagiscano in modo efficiente e agevole, come emerge dagli elementi seguenti:

- la definizione di cripto-attività pertinenti esclude dall'ambito di applicazione del CARF i prodotti specificati di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale, in quanto la comunicazione di tali attività è garantita dal CRS;
- poiché vi sono talune attività che si qualificano sia come cripto-attività pertinenti nel quadro del CARF sia come attività finanziarie nel quadro del CRS (ad esempio, le azioni emesse sotto forma di cripto), il CRS contiene una disposizione facoltativa che consente di escludere la comunicazione degli introiti lordi ai sensi dello stesso se tali informazioni sono comunicate in conformità del CARF;
- gli investimenti indiretti in cripto-attività pertinenti attraverso prodotti finanziari tradizionali, come strumenti derivati o partecipazioni in veicoli di investimento, sono disciplinati dal CRS; e
- per quanto possibile e appropriato, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale sono coerenti con le corrispondenti norme del CRS, al fine di ridurre al minimo gli oneri per i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in particolare qualora siano anche soggetti agli obblighi del CRS in quanto istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. In particolare, il CARF consente a tali prestatori che sono anche soggetti al CRS di avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti espletate ai fini di detto standard.

2 Norme

Sezione I: Obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

- A. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione], se è:
1. un'entità o una persona fisica residente a fini fiscali in [giurisdizione];
 2. un'entità che a) è costituita od organizzata a norma della legislazione di [giurisdizione] e b) ha personalità giuridica in [giurisdizione] o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell'entità;
 3. un'entità gestita da [giurisdizione]; o
 4. un'entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività in [giurisdizione].
- B. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] per quanto riguarda le operazioni pertinenti effettuate tramite una succursale situata in [giurisdizione].
- C. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è un'entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetto a norma della parte A, punti 2, 3 o 4, se detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto ivi residente a fini fiscali.
- D. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è un'entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetto a norma della parte A, punti 3 o 4, se detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto entità che a) è costituita od organizzata a norma della legislazione di tale giurisdizione e b) ha personalità giuridica nella stessa o ha l'obbligo di presentare dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali alle autorità fiscali della stessa per quanto riguarda il reddito dell'entità.
- E. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è un'entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetto a norma della parte A, punto 4, se detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto gestito a partire da tale giurisdizione.
- F. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è una persona fisica non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetto a norma della parte A, punto 4, se detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto ivi residente a fini fiscali.

- G. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] per quanto riguarda le operazioni pertinenti che effettua tramite una succursale situata in una giurisdizione partner, se tali obblighi sono espletati dalla suddetta succursale in tale giurisdizione.
- H. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetto a norma della parte A, punti 1, 2, 3 o 4, se ha presentato una notifica a [giurisdizione] in un formato specificato da [giurisdizione] a conferma che tali obblighi sono espletati dal suddetto prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione conformemente alle norme di una giurisdizione partner in base a un criterio di collegamento sostanzialmente simile a cui è soggetto in [giurisdizione].

Sezione II: Obblighi di comunicazione

- A. Per ogni anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato, e fatti salvi gli obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui alla sezione I e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve comunicare le seguenti informazioni in relazione ai propri utenti delle cripto-attività che sono utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione:
1. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e, (nel caso di una persona fisica), la data e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di comunicazione e, nel caso di qualsiasi entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, sia identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona oggetto di comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità;
 2. il nome, l'indirizzo e l'eventuale numero di identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione;
 3. per ciascun tipo di cripto-attività pertinente in relazione alla quale ha effettuato operazioni pertinenti nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato:
 - a) il nome completo del tipo di cripto-attività pertinente;
 - b) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;
 - c) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;
 - d) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti;
 - e) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti;
 - f) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;
 - g) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi

per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati nella parte A, punto 3, lettere b) e d);

- h) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente oggetto di comunicazione non contemplati nella parte A, punto 3, lettere c), e) e f); e
 - i) il valore equo di mercato aggregato, nonché il numero aggregato di unità in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente di cripto-attività oggetto di comunicazione effettuati dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione a indirizzi dei portafogli non associati notoriamente da parte di quest'ultimo a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.
- B. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF, se i) quest'ultimo non è rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente o ii) il diritto nazionale della giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente non richiede che sia acquisito il NIF rilasciato da tale giurisdizione.
- C. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita, a meno che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia altrimenti tenuto a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale.
- D. Ai fini della parte A, punto 3, lettere b) e c), l'importo versato o ricevuto deve essere comunicato nella moneta fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui siano stati versati o ricevuti in più monete fiduciarie, gli importi devono essere comunicati in un'unica moneta fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.
- E. Ai fini della parte B, punto 3, lettere da d) a i), il valore equo di mercato deve essere determinato e comunicato in un'unica moneta fiduciaria e valutato al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.
- F. Le informazioni trasmesse devono indicare la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.
- G. Le informazioni di cui alla parte A sono comunicate entro il xx/xx dell'anno civile successivo all'anno cui si riferiscono le informazioni.

Sezione III: procedure di adeguata verifica in materia fiscale

Un utente di cripto-attività è considerato un utente oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale descritte nella presente sezione.

A. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i singoli utenti di cripto-attività

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se il singolo utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione.

1. Al momento in cui stabilisce la relazione con il singolo utente di cripto-attività o con i singoli utenti preesistenti di cripto-attività, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di queste norme, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve ottenere un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali del singolo utente di cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con

obbligo di comunicazione, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità delle procedure AML/KYC.

2. Se, in un qualsiasi momento, si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un singolo utente di cripto-attività a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originale e deve ottenere un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.

B. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se l'entità utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione o un'entità, diversa da una persona esclusa o da un'entità attiva, con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

1. Determinare se l'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione.

- a) Al momento in cui stabilisce la relazione con l'entità utente di cripto-attività o con le entità utenti preesistenti di cripto-attività entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa normativa, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve ottenere un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'entità utente di cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità delle procedure AML/KYC. Se l'entità utente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può basarsi sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza di tale entità.
- b) Se l'autocertificazione indica che l'entità utente di cripto-attività è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve considerare tale entità come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'entità utente di cripto-attività è una persona esclusa.

2. Determinare se l'entità ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Per quanto riguarda un'entità utente di cripto-attività, diversa da una persona esclusa, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve determinare se tale entità ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non determini che questa è un'entità attiva, sulla base di un'autocertificazione della stessa.

- a) **Determinazione delle persone che esercitano il controllo sull'entità utente di cripto-attività.** Al fine di determinare le persone che esercitano il controllo dell'entità utente di cripto-attività, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle Raccomandazioni GAFI del 2012 (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le attività virtuali). Qualora non sia giuridicamente tenuto ad applicare le procedure AML/KYC conformi a dette Raccomandazioni (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le attività virtuali), il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di

comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le persone che esercitano il controllo.

- b) **Determinare se la persona che esercita il controllo di un'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione.** Al fine di determinare se una persona che esercita il controllo è una persona oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione dell'entità utente di cripto-attività o di tale persona che esercita il controllo, che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona che esercita il controllo e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità delle procedure AML/KYC.
3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'entità utente di cripto-attività o alle persone che ne esercitano il controllo a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originale e deve ottenere un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.

C. Requisiti per la validità delle autocertificazioni

1. Un'autocertificazione fornita da un singolo utente di cripto-attività o da una persona che esercita il controllo è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dal singolo utente di cripto-attività o dalla persona che esercita il controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative al singolo utente di cripto-attività o alla persona che esercita il controllo:
 - a) nome e cognome;
 - b) indirizzo di residenza;
 - c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali
 - d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ogni giurisdizione oggetto di comunicazione; e
 - e) data di nascita.
2. Un'autocertificazione fornita da un'entità utente di cripto-attività è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dalla stessa, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative a detta entità:
 - a) denominazione legale;
 - b) indirizzo;
 - c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
 - d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ogni giurisdizione oggetto di comunicazione;
 - e) nel caso di un'entità utente di cripto-attività diversa da un'entità attiva o da una persona esclusa, le informazioni di cui alla parte C, punto 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell'entità utente di cripto-attività, a meno che tale persona non abbia fornito un'autocertificazione a norma della parte C, punto 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità, se non già determinati sulla base delle procedure AML/KYC; e
 - f) se del caso, informazioni sui criteri che soddisfa per essere considerata un'entità attiva o una persona esclusa.

3. Fatta salva la parte C, punti 1 e 2, non sussiste l'obbligo di acquisire il NIF, se quest'ultimo non è rilasciato alla persona oggetto di comunicazione dalla giurisdizione di residenza della stessa o se il diritto nazionale della giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente non richiede che sia acquisito il NIF rilasciato da tale giurisdizione.

D. Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

1. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è anche un'istituzione finanziaria ai fini dello standard comune di comunicazione di informazioni può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi delle sezioni IV e VI di detto standard ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma della presente sezione. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può anche avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altri fini fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui alla parte C della presente sezione.
2. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione III, tuttavia tali obblighi restano di sua competenza.
3. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è tenuto a conservare tutta la documentazione e i dati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla fine del periodo entro il quale detto prestatore deve comunicare le informazioni richieste ai sensi della sezione II.

Sezione IV: definizioni

A. Cripto-attività pertinente

1. Per "**cripto-attività**" si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia simile per convalidare e rendere sicure le operazioni.
2. Per "**cripto-attività pertinente**" si intende qualsiasi cripto-attività che non sia una valuta digitale della banca centrale, un prodotto specificato di moneta elettronica o qualsiasi cripto-attività per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.
3. Per "**valuta digitale della banca centrale**" si intende qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale.
4. Per "**prodotto specificato di moneta elettronica**" si intende qualsiasi cripto-attività che sia:
 - a) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria;
 - b) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
 - c) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria;
 - d) accettata in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e
 - e) in virtù degli obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

L'espressione "prodotto specificato di moneta elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti

più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

B. Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

1. Per "**prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione**" si intende qualsiasi persona fisica o entità che presta, come attività economica, un servizio consistente nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi, anche agendo come controparte o come intermediario di tali operazioni, o mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione.

C. Operazione pertinente

1. Per "**operazione pertinente**" si intende:
 - a) qualsiasi operazione di scambio; e
 - b) qualsiasi trasferimento di cripto-attività pertinenti.
2. Per "**operazione di scambio**" si intende:
 - a) qualsiasi scambio tra cripto-attività pertinenti e monete fiduciarie; e
 - b) qualsiasi scambio tra una o più forme di cripto-attività pertinenti.
3. Per "**operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione**" si intende un trasferimento di cripto-attività pertinenti come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a 50 000 EUR.
4. Per "**trasferimento**" si intende un'operazione che trasferisce una cripto-attività pertinente da o verso l'indirizzo o il conto di cripto-attività di un utente di cripto-attività, diverso da quello gestito dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per conto dello stesso utente, qualora, sulla base delle conoscenze di cui dispone al momento dell'operazione, detto prestatore non possa stabilire che si tratti di un'operazione di scambio.
5. Per "**moneta fiduciaria**" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie o le valute digitali della banca centrale. L'espressione comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i prodotti specificati di moneta elettronica).

D. Utente oggetto di comunicazione

1. Per "**utente oggetto di comunicazione**" si intende un utente di cripto-attività che è una persona oggetto di comunicazione.
2. Per "**utente di cripto-attività**" si intende una persona fisica o un'entità che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti. Una persona fisica o un'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che agisce quale utente di cripto-attività a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o entità in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un utente di cripto-attività e tale altra persona fisica o entità è considerata utente di cripto-attività. Quando un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione presta un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto dello stesso, detto prestatore deve considerare anche il cliente che è la controparte dell'esercente per tali operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione come utente di cripto-attività in relazione alla suddetta operazione, a condizione che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di

comunicazione sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio.

3. Per **"singolo utente di cripto-attività"** si intende un utente di cripto-attività che è una persona fisica.
4. Per **"singolo utente preesistente di cripto-attività"** si intende un singolo utente di cripto-attività che ha instaurato un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione al [xx/xx/xxxx].
5. Per **"entità utente di cripto-attività"** si intende un utente di cripto-attività che è un'entità.
6. Per **"entità utente preesistente di cripto-attività"** si intende un'entità utente di cripto-attività che ha instaurato un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione al [xx/xx/xxxx].
7. Per **"persona oggetto di comunicazione"** si intende una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da una persona esclusa.
8. Per **"persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione"** si intende una persona fisica o un'entità che è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione o il patrimonio di un de cuius che era residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal fine, un'entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza a fini fiscali è considerata residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
9. Per **"giurisdizione oggetto di comunicazione"** si intende qualsiasi giurisdizione a) nella quale vige un accordo o un'intesa in base alla quale la [giurisdizione] è tenuta a fornire le informazioni specificate nella sezione II in relazione alle persone oggetto di comunicazione residenti in tale giurisdizione e b) che figuri come tale in un elenco pubblicato dalla [giurisdizione].
10. Per **"persone che esercitano il controllo"** si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un *trust* si intendono il disponente o i disponenti, il *trustee* o i *trustee*, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un *trust* si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione "persone che esercitano il controllo" deve essere interpretata in modo coerente con le Raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale del 2012, aggiornate nel giugno 2019, relative ai prestatori di servizi per le attività virtuali.
11. Per **"entità attiva"** si intende un'entità che soddisfa uno dei criteri seguenti:
 - a) meno del 50 % del reddito lordo dell'entità per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di riferimento è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'entità nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di riferimento sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
 - b) tutte le attività dell'entità consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi alle stesse; salvo che un'entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di *private equity*, un fondo di *venture capital*, un *leveraged buyout fund* o altro veicolo di investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
 - c) l'entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; l'entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

- d) l'entità non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;
- e) l'entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; o
- f) l'entità soddisfa tutti i requisiti seguenti:
 - i. è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, atletiche o educative; o è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
 - ii. è esente dall'imposta sul reddito nella giurisdizione di residenza;
 - iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
 - iv. le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi della stessa non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e
 - v. le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi della stessa prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'entità o a una sua suddivisione politica.

E. Persona esclusa

1. Per "**persona esclusa**" si intende a) un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; b) un'entità che è un'entità collegata di un'entità di cui alla lettera a); c) un'entità statale; d) un'organizzazione internazionale; e) una banca centrale; o f) un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui alla sezione IV, parte E, punto 5, lettera b).
2. Per "**istituzione finanziaria**" si intende un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento o un'impresa di assicurazioni specificata.
3. Per "**istituzione di custodia**" si intende ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile) precedente all'anno in cui è effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.
4. Per "**istituzione di deposito**" si intende qualsiasi entità che:
 - a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o

b) detiene prodotti specificati di moneta elettronica o valute digitali della banca centrale a beneficio dei clienti.

5. Per "**entità di investimento**" si intende ogni entità:

- a) che svolge, quale attività economica principale, una o più delle seguenti attività od operazioni per un cliente o per conto dello stesso:
 - i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di *futures* su merci quotate;
 - ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - iii. altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività pertinenti per conto di terzi; o
- b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività pertinenti, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui alla parte E, punto 5, lettera a).

Un'entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte E, punto 5, lettera a), o il reddito lordo di un'entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività pertinenti ai fini della parte E, punto 5, lettera b), se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui è effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita. Ai fini della parte E, punto 5, lettera a), punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività pertinenti per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi. L'espressione "entità di investimento" non include un'entità che è un'entità attiva perché tale entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 11, lettere da b) a e).

Il presente punto va interpretato in conformità della definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

6. Per "**impresa di assicurazioni specificata**" si intende ogni entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.
7. Per "**entità statale**" si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione.
 - a) Per "parte integrante" di una giurisdizione si intende qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale;
 - b) Per "entità controllata" si intende un'entità che è distinta nella forma dalla giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:

- i. l'entità sia interamente detenuta e controllata da una o più entità statali, direttamente o attraverso una o più entità controllate;
 - ii. gli utili netti dell'entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più entità statali, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e
 - iii. il patrimonio dell'entità sia attribuito a una o più entità statali in caso di scioglimento.
- c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma governativo e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, in deroga a quanto sopra, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
8. Per "**organizzazione internazionale**" si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) a) costituita principalmente da governi; b) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente analogo con la giurisdizione competente; e c) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
9. Per "**banca centrale**" si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla giurisdizione.
10. L'espressione "**attività finanziaria**" include valori mobiliari (ad esempio, azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o *trust* diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, *swap* (ad esempio, *swap* su tassi di interesse, *swap* di valute, *swap* di basi, *cap* di tasso di interesse, *floor* di tasso di interesse, *swap* su merci quotate, *swap* su titoli azionari, *swap* su indici azionari e accordi analoghi), contratti di assicurazione o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su *futures* o *forward* od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in crypto-attività pertinenti, in merci quotate, in *swap*, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Tale espressione non include interessi diretti non debitori su beni immobili.
11. Per "**quota nel capitale di rischio**" si intende, nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un *trust* che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del *trust*, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*. Una persona oggetto di comunicazione è considerata un beneficiario di un *trust* se ha il diritto di ricevere dal *trust*, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.
12. Per "**contratto di assicurazione**" si intende un contratto (diverso da un contratto di rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.
13. Per "**contratto di rendita**" si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. L'espressione comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

14. Per "**contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato**" si intende un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un valore maturato.
15. Per "**valore maturato**" si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere in prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione "valore maturato" non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione:
- a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
 - b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
 - c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
 - d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte E, punto 15, lettera b); o
 - e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

F. Varie

1. Per "**giurisdizione partner**" si intende qualsiasi giurisdizione che abbia adottato obblighi giuridici equivalenti e che sia inclusa in un elenco pubblicato da [giurisdizione].
2. Per "**procedure AML/KYC**" si intendono le procedure di adeguata verifica in materia fiscale della clientela di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi cui detto prestatore è soggetto.
3. Per "**entità**" si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un *trust* o una fondazione.
4. Un'entità è un'"**entità collegata**" di un'altra entità se una delle due entità controlla l'altra entità o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'entità.
5. Per "**numero di identificazione fiscale**" (**NIF**) si intende un codice di identificazione fiscale (o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale).
6. Per "**succursale**" si intende un'unità, un'impresa o un ufficio di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o succursali di detto prestatore. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale.

Sezione V: attuazione efficace

Ciascuna giurisdizione è tenuta ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'attuazione efficace e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui sopra.

3 Commentario alle norme

Commentario alla sezione I: obblighi dei prestatori di servizi per le crypto-attività con obbligo di comunicazione

1. La presente sezione stabilisce i criteri in base ai quali un prestatore di servizi per le crypto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione].

2. La parte A contiene quattro criteri distinti che collegano un prestatore di servizi per le crypto-attività con obbligo di comunicazione in [giurisdizione]:

- l'entità o la persona fisica è residente a fini fiscali in [giurisdizione];
- l'entità a) è costituita od organizzata a norma del diritto di [giurisdizione] e b) ha personalità giuridica in [giurisdizione] o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell'entità. Di conseguenza, detto criterio tiene conto delle situazioni in cui un'entità che è un prestatore di servizi per le crypto-attività con obbligo di comunicazione sceglie la legge di una determinata giurisdizione ai fini della costituzione della propria organizzazione, anche attraverso l'atto costitutivo. Tuttavia, oltre a essere costituita od organizzata a norma del diritto di [giurisdizione], l'entità deve anche avere personalità giuridica in [giurisdizione] o essere soggetta all'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al proprio reddito. Tale condizione è volta a garantire che l'amministrazione fiscale di [giurisdizione] sia in grado di far rispettare gli obblighi di comunicazione. Ai fini della parte A, punto 2, una dichiarazione di informazioni fiscali è un documento utilizzato per notificare all'amministrazione fiscale una parte o la totalità del reddito dell'entità, ma che non indica necessariamente un relativo obbligo fiscale da parte di tale entità;
- l'entità è gestita da [giurisdizione]. Tale criterio include i casi in cui un *trust* (o un'entità che opera in modo funzionalmente simile) che è un prestatore di servizi per le crypto-attività con obbligo di comunicazione è gestito da un *trustee* (o un rappresentante che opera in modo funzionalmente simile) che è residente a fini fiscali in [giurisdizione]. Detto criterio tiene conto della sede di direzione effettiva, nonché di qualsiasi altra sede di direzione dell'entità; o
- l'entità o la persona fisica ha una sede abituale di attività in [giurisdizione]. A tal riguardo, qualsiasi succursale è da considerarsi una sede abituale di attività. Tale criterio tiene conto della sede principale e delle altre sedi abituali di attività.

3. La parte B prevede che un'entità abbia anche obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in [giurisdizione] per quanto riguarda le operazioni pertinenti effettuate tramite una succursale situata in [giurisdizione].

4. Il prestatore di servizi per le crypto-attività con obbligo di comunicazione deve comunicare le informazioni a ciascuna giurisdizione per la quale soddisfa i criteri di cui alle parti A e B, fatte salve le norme di cui alle parti da C a H, al fine di evitare una duplicazione delle comunicazioni. A tal fine, le parti da C a F introducono una gerarchia tra i quattro criteri di cui alla parte A che collegano il prestatore di

servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione a [giurisdizione]. Tale gerarchia garantisce che gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di [giurisdizione] non si applichino nei casi in cui esiste un collegamento più forte con un'altra giurisdizione.

5. Di conseguenza, la parte C prevede che un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e che è collegata a [giurisdizione] sulla base dei criteri di cui alla parte A, punti 2, 3 o 4 (ovvero è costituita od organizzata a norma del diritto di [giurisdizione] e ha personalità giuridica o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell'entità o è gestita da [giurisdizione] o ha una sede abituale di attività in [giurisdizione]) non sia tenuta a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione], se è residente a fini fiscali in una giurisdizione partner e soddisfa detti obblighi in tale giurisdizione.

6. Inoltre, la parte D prevede che un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuta a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetta a norma della parte A, punti 3 o 4 (ovvero è gestita da [giurisdizione] o ha una sede abituale di attività in [giurisdizione]), nella misura in cui ha personalità giuridica o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al suo reddito ed è costituita od organizzata a norma del diritto di tale giurisdizione partner e soddisfa gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di detta giurisdizione.

7. La parte E prevede che un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuta a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetta a norma della parte A, punto 4 (ovvero la sua sede abituale di attività è in [giurisdizione]), nella misura in cui detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto gestito da tale giurisdizione.

8. La parte F prevede che un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuta a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetta a norma della parte A, punto 4 (ovvero la sua sede abituale di attività è in [giurisdizione]), nella misura in cui detti obblighi sono espletati in una giurisdizione partner, dove il singolo prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è residente a fini fiscali.

9. La parte G prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione], nella misura in cui detti obblighi siano espletati in una giurisdizione partner in virtù dell'effettuazione delle operazioni pertinenti per gli utenti di cripto-attività attraverso una succursale in tale giurisdizione. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che mantiene una o più succursali soddisfa gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione rispetto a un utente di cripto-attività, se una qualsiasi delle sue succursali in [giurisdizione] o in una giurisdizione partner soddisfa detti obblighi.

10. Infine, la parte H prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetto a norma della parte A, punti 1, 2, 3 o 4, nella misura in cui ha presentato una notifica a [giurisdizione] in un formato specificato da [giurisdizione] a conferma che detti obblighi sono espletati da tale prestatore conformemente alle norme di una giurisdizione partner in base a un criterio di collegamento sostanzialmente simile a cui è soggetto in [giurisdizione].

11. La parte H si applica solo ai casi in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto ai medesimi obblighi di comunicazione in due o più giurisdizioni. Ad esempio, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che è residente a fini fiscali in due o più giurisdizioni, può avvalersi della parte H per selezionare una delle due giurisdizioni di residenza fiscale in cui adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione. Analogamente, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che ha una sede abituale di attività in due o più giurisdizioni può avvalersi della parte H per selezionare una di queste giurisdizioni in cui adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione; tuttavia, tale disposizione non può essere invocata, se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è collegato a una giurisdizione a norma della parte A, punti 1, 2 o 3.

Commentario alla sezione II: obblighi di comunicazione

1. Nella sezione II sono descritti gli obblighi generali in materia di comunicazione applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Nella parte A sono specificate le informazioni da comunicare, quale regola generale, in relazione agli utenti di cripto-attività e alle persone che esercitano il controllo e soggette alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, mentre le parti B e C prevedono eccezioni in relazione al NIF e al luogo di nascita. Nelle parti D ed E sono contenute le norme di valutazione e di conversione valutaria. Nella parte F si precisa l'obbligo di identificare la moneta fiduciaria in cui è comunicato l'importo di un'operazione pertinente. Nella parte G è indicata la tempistica della comunicazione da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

Sezione II, parte A – Informazioni da comunicare

Parte A, punto 1 – Informazioni sulle persone oggetto di comunicazione

Giurisdizione o giurisdizioni di residenza

2. La giurisdizione o le giurisdizioni di residenza che devono essere comunicate in relazione a una persona oggetto di comunicazione sono le giurisdizioni di residenza identificate dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in conformità delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III. Nel caso di una persona oggetto di comunicazione identificata come avente più di una giurisdizione di residenza, le giurisdizioni di residenza da comunicare sono tutte le giurisdizioni di residenza identificate dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per tale persona.

Numero di identificazione fiscale

3. Il NIF da comunicare è il NIF assegnato alla persona oggetto di comunicazione dalla giurisdizione di residenza della stessa (e non dalla sua giurisdizione di origine). Nel caso di una persona oggetto di comunicazione identificata come avente più di una giurisdizione di residenza, il NIF da comunicare è il NIF della persona oggetto di comunicazione in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal riguardo, il termine "NIF" comprende un equivalente funzionale in assenza di un numero di identificazione fiscale.

Parte A, punto 2 – Informazioni sul prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

4. La parte A, punto 2, prevede che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunichi il proprio nome, indirizzo ed eventuale numero di identificazione. L'identificazione delle informazioni relative a tale prestatore ha lo scopo di individuare la fonte delle informazioni comunicate e successivamente scambiate, al fine di consentire alla giurisdizione che fornisce tali informazioni, ad esempio, di investigare un errore che potrebbe aver portato alla comunicazione di informazioni errate o incomplete. Per "numero di identificazione" di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione si intende uno dei seguenti tipi di numeri che gli è stato assegnato ai fini dell'identificazione: il NIF o, in sua assenza, il codice/numero di iscrizione al registro delle imprese/società o l'identificativo internazionale dell'entità giuridica (codice LEI). Se al prestatore non è stato assegnato alcun numero di identificazione, devono essere comunicati solo il nome e l'indirizzo dello stesso.

Parte A, punto 3 – Informazioni sulle operazioni pertinenti

5. Nella parte A, punto 3, sono indicati gli obblighi di comunicazione delle informazioni di carattere finanziario applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in base ai quali tali prestatori devono comunicare determinate informazioni in relazione alle operazioni pertinenti effettuate per ciascun anno civile o altro periodo di riferimento adeguato e in relazione a ogni utente oggetto di comunicazione. A tal riguardo, nella parte A, punto 3, sono riportate le informazioni da comunicare, mentre nelle parti D ed E sono contenute le norme di valutazione e di conversione valutaria applicabili.

6. In base alle diverse categorie di operazioni pertinenti, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono, per ciascun tipo di cripto-attività pertinente, fornire informazioni in merito a quanto segue:

- il nome completo del tipo di cripto-attività pertinente a norma della parte A, punto 3, lettera a);
- acquisizioni e cessioni di cripto-attività pertinenti a fronte di moneta fiduciaria a norma della parte A, punto 3, rispettivamente lettere b) e c);
- acquisizioni e cessioni di cripto-attività pertinenti a fronte di altre cripto-attività pertinenti a norma della parte A, punto 3, rispettivamente lettere d) ed e);
- operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettera f); e
- altri trasferimenti di cripto-attività pertinenti all'utente oggetto di comunicazione e da parte dello stesso a norma della parte A, punto 3, rispettivamente lettere g), h) e i).

7. I trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione e da parte dello stesso, comunicati a norma della parte A, punto 3, lettere g), h) e i) comprendono le acquisizioni e le cessioni in relazione alle quali il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è effettivamente a conoscenza del corrispettivo versato o ricevuto, nonché i trasferimenti che non sono acquisizioni o cessioni (ad esempio, un trasferimento di cripto-attività da parte di un utente al suo portafoglio privato o al suo conto presso un altro prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione).

8. Le norme di valutazione applicabili variano a seconda delle categorie di comunicazione. Nel caso di operazioni da cripto-attività a moneta fiduciaria a norma della parte A, punto 3, lettere b) e c), i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono comunicare l'importo versato o ricevuto dall'utente oggetto di comunicazione al netto dei costi di operazione. Nella parte D si stabilisce che tali importi devono essere comunicati nella moneta fiduciaria in cui sono stati versati o ricevuti. Tuttavia, nel caso in cui siano stati versati o ricevuti in più monete fiduciarie, gli importi devono essere comunicati in

un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

9. Per quanto riguarda le operazioni da cripto-attività a cripto-attività a norma della parte A, punto 3, lettere d) ed e), le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione di cui alla parte A, punto 3, lettera f), altri trasferimenti di cui alla parte A, punto 3, lettere g) e h), nonché la comunicazione dei trasferimenti verso portafogli che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sa essere associati a prestatori di servizi per le attività virtuali o a istituzioni finanziarie (nel senso in cui tali termini sono definiti nelle Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale aggiornate nel giugno 2019 relative ai prestatori di servizi per le attività virtuali) di cui alla parte A, punto 3, lettera i), in considerazione dell'assenza di un corrispettivo (noto), i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono comunicare il valore equo di mercato delle cripto-attività pertinenti acquisite e cedute o trasferite al netto dei costi di operazione. La parte E prevede che tali importi siano determinati e comunicati in una moneta fiduciaria e valutati al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Ai fini delle parti D ed E, una giurisdizione può richiedere la comunicazione in una determinata moneta fiduciaria, ad esempio la valuta locale.

10. Per tutte le categorie di comunicazione di cui alla parte A, punto 3, lettere da b) a i), le norme richiedono l'aggregazione, ossia la somma, di tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione per ogni tipo di cripto-attività pertinente convertite e valutate a norma delle parti D ed E. Ad esempio, se le unità di una cripto-attività pertinente possono essere reciprocamente sostituite da unità corrispondenti della stessa cripto-attività, tali unità dovrebbero essere considerate tutte lo stesso tipo di cripto-attività pertinente ai fini dell'aggregazione. Se, tuttavia, una cripto-attività pertinente non è fungibile e diverse variazioni della stessa non hanno lo stesso valore tra le unità fisse, ciascuna unità dovrebbe essere considerata un tipo distinto di cripto-attività pertinente.

Tipo di cripto-attività pertinente

11. Le informazioni di cui alla parte A, punto 3, lettere da b) a i) devono essere comunicate per tipo di cripto-attività pertinente. A tal riguardo, a norma della parte A, punto 3, lettera a), occorre comunicare il nome completo del tipo di cripto-attività pertinente, anziché il "ticker" o il simbolo abbreviato di una cripto-attività pertinente utilizzata dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per identificarne un tipo specifico.

Operazioni da cripto-attività a moneta fiduciaria

12. La parte A, punto 3, lettera b), prevede che, nel caso di acquisizioni di cripto-attività pertinenti a fronte di moneta fiduciaria, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunichino l'importo aggregato versato al netto dei costi di operazione dall'utente oggetto di comunicazione per ciascun tipo di cripto-attività pertinente acquisita da tale utente.

13. Per acquisizione si intende una qualsiasi operazione effettuata dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in cui l'utente oggetto di comunicazione acquisisce una cripto-attività pertinente, indipendentemente dal fatto che tale attività sia acquisita da un venditore terzo o dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

14. Nel caso di cessioni di cripto-attività pertinenti a fronte di moneta fiduciaria, la parte A, punto 3, lettera c), prevede che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunichi l'importo aggregato ricevuto in moneta fiduciaria al netto dei costi di operazione per ciascuna cripto-attività pertinente ceduta dall'utente oggetto di comunicazione.

15. Per cessione si intende una qualsiasi operazione effettuata dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in cui l'utente oggetto di comunicazione cede una cripto-attività

pertinente, indipendentemente dal fatto che tale attività sia trasferita a un acquirente terzo o allo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

16. Sussistono casi in cui un utente oggetto di comunicazione acquisisce o cede una cripto-attività pertinente a fronte di moneta fiduciaria, sebbene il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia effettivamente a conoscenza del corrispettivo in moneta fiduciaria sottostante. Ciò avverrebbe, ad esempio, se tale prestatore effettuasse solo il trasferimento delle cripto-attività pertinenti da e verso l'utente oggetto di comunicazione, senza essere effettivamente a conoscenza della componente in moneta fiduciaria dell'operazione. Tali operazioni dovrebbero essere indicate come trasferimenti inviati all'utente oggetto di comunicazione o da parte dello stesso a norma della parte A, punto 3, rispettivamente lettere g) e h).

Operazioni da cripto-attività a cripto-attività

17. Un'operazione da cripto-attività a cripto-attività effettuata da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sarà soggetta a comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettere d) ed e). A tal riguardo, la parte A, punto 3, lettera d), prevede che, in caso di acquisizioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti, tale prestatore sia tenuto a comunicare il valore equo di mercato delle cripto-attività pertinenti acquisite al netto dei costi di operazione. Analogamente, la parte A, punto 3, lettera e), stabilisce che, in caso di cessioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti, tale prestatore è tenuto a comunicare il valore equo di mercato delle cripto-attività pertinenti cedute al netto dei costi di operazione.

18. A titolo esemplificativo, in relazione a uno scambio della cripto-attività pertinente A con la cripto-attività pertinente B, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è tenuto a comunicare sia il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente A, ossia la cripto-attività pertinente ceduta a norma della parte A, punto 3, lettera e), sia il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente B, ossia la cripto-attività pertinente acquisita a norma della parte A, punto 3, lettera d), valutati al momento dell'operazione pertinente ed entrambi al netto dei costi di operazione.

19. Tutte le operazioni da cripto-attività a cripto-attività effettuate dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono soggette a comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettere d) ed e). Come per le operazioni da cripto-attività a moneta fiduciaria, possono sussistere casi in cui un utente oggetto di comunicazione effettua una operazione da cripto-attività a cripto-attività, sebbene il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia effettivamente a conoscenza della cripto-attività pertinente acquisita o ceduta. Ciò avverrebbe, ad esempio, se tale prestatore effettuasse solo il trasferimento della cripto-attività pertinente acquisita o ceduta, senza essere effettivamente a conoscenza dell'altra componente dell'operazione. A seconda della parte dell'operazione di cui il prestatore è effettivamente a conoscenza, dette operazioni dovrebbero essere indicate come trasferimenti inviati da o da parte di un utente oggetto di comunicazione a norma della parte A, punto 3, rispettivamente lettere g) e h).

20. **Esempio:** un utente oggetto di comunicazione acquisisce la cripto-attività pertinente D in cambio della cripto-attività pertinente C. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione effettua il trasferimento della cripto-attività pertinente C al portafoglio del venditore della cripto-attività pertinente D. In cambio, il venditore della cripto-attività pertinente D trasferisce la stessa direttamente a un portafoglio "freddo" controllato dall'utente oggetto di comunicazione. A meno che non sia effettivamente a conoscenza del corrispettivo, ossia del trasferimento della cripto-attività pertinente D, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe indicare l'operazione come trasferimento della cripto-attività pertinente C da parte di un utente oggetto di comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettera h).

Operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione

21. A norma della parte A, punto 3, lettera f), le informazioni aggregate sui trasferimenti che costituiscono operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione devono essere indicate come categoria distinta nell'ambito delle operazioni pertinenti. In relazione a dette operazioni, il cliente dell'esercente, per il quale o per conto del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione fornisce un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione, deve essere considerato utente di cripto-attività (fatte salve le condizioni specificate nella relativa definizione) e quindi utente oggetto di comunicazione, in aggiunta all'esercente. Le informazioni aggregate relative a dette operazioni effettuate dal cliente dell'esercente non devono essere incluse nelle informazioni aggregate comunicate in relazione ai trasferimenti di cui alla parte A, punto 3, lettera h). Le informazioni aggregate relative ai trasferimenti che non costituiscono operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione unicamente in virtù del fatto che non soddisfano la soglia *de minimis* dovrebbero essere incluse nelle informazioni aggregate comunicate in relazione ai trasferimenti di cui alla parte A, punto 3, lettere g) e h). I seguenti esempi illustrano l'applicazione della parte A, punto 3, lettere f) e g).

22. **Esempio 1:** (operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione): al fine di facilitare l'uso delle cripto-attività da parte dei clienti per l'acquisto di beni, un esercente ha stipulato un accordo, con un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, concernente le procedure di pagamento nei confronti dell'esercente effettuati in cripto-attività dai clienti dello stesso. Detto prestatore non intrattiene un rapporto separato con i clienti dell'esercente.

Il cliente effettua un pagamento in cripto-attività pertinenti per beni acquisiti dall'esercente per un valore superiore a 50 000 USD. Tale operazione è un'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe considerare il cliente dell'esercente come utente di cripto-attività e comunicare il pagamento in cripto-attività pertinenti come specificato nella parte A, punto 3, lettera f) (operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione), a condizione che il prestatore sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio. Detto prestatore dovrebbe anche considerare l'esercente come utente di cripto-attività di questa operazione e l'operazione è oggetto di comunicazione come trasferimento all'esercente a norma della parte A, punto 3, lettera g).

23. **Esempio 2:** (operazione che non è un'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione in virtù della soglia *de minimis*): il cliente effettua un'altra operazione con l'esercente, identica a quella descritta nell'esempio 1, ma con un importo inferiore a 50 000 USD. L'operazione non è un'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Detto prestatore dovrebbe quindi considerare l'esercente come utente di cripto-attività di questa operazione e l'operazione è oggetto di comunicazione come trasferimento all'esercente a norma della parte A, punto 3, lettera g).

Trasferimenti diversi dalle operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione

24. Le parti A, punto 3, lettere g) e h) prevedono che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunichino il valore equo di mercato di altri trasferimenti inviati, rispettivamente, a un utente oggetto di comunicazione e da parte dello stesso. Inoltre, detto prestatore dovrebbe suddividere il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di trasferimenti effettuati per conto di un utente oggetto di comunicazione durante il periodo di riferimento per tipo di trasferimento sottostante, laddove tale tipo sia noto al prestatore. Ad esempio, se è a conoscenza del fatto che i trasferimenti effettuati per conto di un utente oggetto di comunicazione sono dovuti a un *airdrop* risultante da un *hard fork*, a un *airdrop* per motivi diversi da un *hard fork*, a un reddito derivato dallo *staking*, all'erogazione, al rimborso o al correlativo rendimento di un prestito o a uno scambio di beni o servizi, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe indicare il valore

equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di trasferimenti effettuati per ciascun tipo di trasferimento.

Trasferimenti a indirizzi di portafogli esterni

25. La parte A, punto 3, lettera i), prevede che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunichi, per tipo di cripto-attività pertinente, il numero aggregato di unità, nonché il valore equo di mercato aggregato, in moneta fiduciaria, dei trasferimenti che effettua per conto di un utente oggetto di comunicazione a tutti gli indirizzi di portafogli (compresi altri identificatori equivalenti utilizzati per descrivere la destinazione di un trasferimento) che non sono notoriamente associati a un prestatore di servizi per le attività virtuali o a un'istituzione finanziaria, così come definito nelle Raccomandazioni GAFI. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a comunicare il numero aggregato di unità o il valore equo di mercato aggregato dei trasferimenti a norma della parte A, punto 3, lettera i), nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che l'indirizzo del portafoglio a cui è trasferita la cripto-attività pertinente è associato a un prestatore di servizi per le attività virtuali o a un'istituzione finanziaria, così come definito nelle Raccomandazioni GAFI.

26. Tale norma non impone la comunicazione degli indirizzi dei portafogli associati ai trasferimenti di cripto-attività pertinenti. Tuttavia, a norma della parte D, punto 3, della sezione III e per garantire che le informazioni necessarie siano disponibili per le amministrazioni fiscali nel contesto delle richieste di *follow-up*, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è tenuto a raccogliere e conservare nell'ambito dei propri registri, per un periodo non inferiore a cinque anni, tutti gli indirizzi di portafogli esterni (compresi altri identificatori equivalenti) associati ai trasferimenti di cripto-attività pertinenti che sono soggetti a comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettera i).

Periodo di riferimento adeguato

27. Le informazioni da comunicare, a norma della parte A, punti 1 e 3, devono essere quelle relative alla fine dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato. Nel determinare cosa si intende per "periodo di riferimento adeguato", occorre ricorrere al significato che il termine assume in quel determinato momento in base alle norme di comunicazione di ciascuna giurisdizione.

Sezione II, parti B e C – Eccezioni

Numero di identificazione fiscale

28. La parte B contiene un'eccezione in base alla quale non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se:

- il NIF non è rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente; o
- il diritto nazionale della giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente non richiede che sia acquisito il NIF rilasciato da tale giurisdizione.

29. Il NIF non è considerato rilasciato da una giurisdizione oggetto di comunicazione i) quando la giurisdizione non rilascia il NIF né, in sua assenza, un equivalente funzionale o ii) quando la giurisdizione non ha rilasciato il NIF per una determinata persona fisica o entità. Di conseguenza, non è richiesta la comunicazione del NIF per una persona oggetto di comunicazione residente in tale giurisdizione oggetto di comunicazione o per la quale non è stato rilasciato il NIF. Tuttavia, qualora una giurisdizione oggetto di comunicazione inizi a rilasciare NIF e rilasci il NIF a una determinata persona oggetto di comunicazione, l'eccezione contenuta nella parte B non si applica più e il NIF di detta persona dovrebbe essere comunicato se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene un'autocertificazione che contiene tale NIF o quest'ultimo è ottenuto in altro modo.

30. L'eccezione descritta nel punto ii) della parte B si concentra sul diritto interno della giurisdizione della persona oggetto di comunicazione. Laddove una giurisdizione oggetto di comunicazione abbia rilasciato il NIF a una persona oggetto di comunicazione e l'acquisizione dello stesso non possa essere richiesta a norma del diritto nazionale di tale giurisdizione (in quanto, ad esempio, in virtù di detto diritto la fornitura del NIF da parte di un contribuente è su base volontaria), il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a ottenere e a comunicare il NIF. Tuttavia, a tale prestatore non è impedito di chiedere e di acquisire il NIF della persona oggetto di comunicazione ai fini della comunicazione, se quest'ultima sceglie di fornirlo. In questo caso, il prestatore è tenuto a comunicare il NIF. A livello pratico, sono poche le giurisdizioni in cui si presenta tale situazione (ad esempio, l'Australia).

31. Le giurisdizioni sono tenute a fornire ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione informazioni in merito al rilascio, all'acquisizione e, nella misura in cui ciò sia possibile e fattibile, alla struttura e alle altre specifiche dei numeri di identificazione fiscale. L'OCSE si adopererà per facilitarne la diffusione.

Luogo di nascita

32. La parte C contiene un'eccezione per quanto riguarda l'informazione relativa al luogo di nascita, che non deve essere comunicata, a meno che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia altrimenti tenuto a ottenerla e a comunicarla a norma del diritto nazionale e tale informazione sia disponibile nei dati rintracciabili elettronicamente conservati da tale prestatore. Pertanto, il luogo di nascita della persona oggetto di comunicazione deve essere comunicato se sussistono due condizioni:

- il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è altrimenti tenuto ad acquisire il luogo di nascita e a comunicarlo a norma del diritto nazionale; e
- il luogo di nascita è disponibile nelle informazioni rintracciabili elettronicamente conservate da tale prestatore.

Sezione II, parti D, E e F – Valutazione e valuta

Norme di valutazione e di conversione valutaria per le operazioni da cripto-attività a moneta fiduciaria

33. La parte D stabilisce che, ai fini della parte A, punto 3, lettere b) e c), gli importi devono essere comunicati nella moneta fiduciaria in cui sono stati versati. Tuttavia, nel caso in cui siano stati versati o ricevuti in più monete fiduciarie, gli importi devono essere comunicati in un'unica moneta fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Ad esempio, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può applicare il tasso o i tassi di cambio a contanti al momento dell'operazione o delle operazioni per convertire tali importi in un'unica moneta fiduciaria determinata da tale prestatore. Le informazioni trasmesse devono anche indicare la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.

34. Inoltre, ai fini della comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettere b) e c), il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione per ogni tipo di cripto-attività pertinente convertite a norma della parte D.

Norme di valutazione e di conversione valutaria per le operazioni da cripto-attività a cripto-attività

35. Ai fini della parte A, punto 3, lettere d) ed e), il valore equo di mercato deve essere determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità ragionevoli e applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. A tal riguardo, detto prestatore può avvalersi delle coppie di valute da cripto-attività a moneta fiduciaria applicabili che ha a sua disposizione per determinare il valore equo di mercato di entrambe le cripto-attività pertinenti. Ad esempio, in relazione a una cessione della cripto-attività pertinente A a fronte della cripto-attività pertinente B, il prestatore, nel momento in cui l'operazione è eseguita, può: i) effettuare una conversione implicita della cripto-attività pertinente A in moneta fiduciaria per determinare il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente A ceduta ai fini della comunicazione di cui alla parte A, punto 3, lettera e); ed ii) effettuare una conversione implicita della cripto-attività pertinente B in moneta fiduciaria per determinare il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente B acquisita ai fini della comunicazione di cui alla parte A, punto 3, lettera d).

36. Può accadere che una cripto-attività pertinente difficile da valutare sia scambiata con una cripto-attività pertinente facilmente valutabile. In questi casi, al fine di stabilire il valore in moneta fiduciaria della cripto-attività pertinente di difficile valutazione, è opportuno fare riferimento alla valutazione in moneta fiduciaria della cripto-attività pertinente a fronte della quale è scambiata la cripto-attività pertinente di difficile valutazione. L'esempio che segue illustra tale approccio.

- **Esempio:** un utente di cripto-attività si avvale di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per cedere la cripto-attività pertinente A a fronte dell'acquisizione della cripto-attività pertinente B. La cripto-attività pertinente A ha un valore equivalente in moneta fiduciaria facilmente ottenibile e tale prestatore può effettuare una conversione implicita per determinare il valore equo di mercato della cessione della cripto-attività pertinente A. Tuttavia, la cripto-attività pertinente B è una cripto-attività introdotta di recente e il prestatore non è in grado di determinare un valore equo di mercato equivalente, dal momento che non è disponibile un importo di conversione in moneta fiduciaria. In questo caso, al fine di determinare il valore attribuibile all'acquisizione della cripto-attività pertinente B da parte dell'utente di cripto-attività, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può effettuare una conversione implicita della cripto-attività pertinente attribuendogli il medesimo importo in moneta fiduciaria applicato alla cripto-attività pertinente A.

37. Inoltre, ai fini della comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettere d) ed e), il prestatore di servizi per le cripto-attività deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione convertite a norma della parte D.

Norme di valutazione e di conversione valutaria per le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione e altri trasferimenti

38. Ai fini della parte A, punto 3, lettere f), g), h) e i), il valore equo di mercato deve essere determinato e comunicato in un'unica valuta, utilizzando un'adeguata metodologia di valutazione che tenga conto dei dati esistenti al momento di ciascuna operazione pertinente e che sia applicata in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Nell'eseguire tale valutazione, detto prestatore può utilizzare come riferimento i valori delle coppie di valute formate dalla cripto-attività pertinente e dalla moneta fiduciaria che ha a sua disposizione per determinare il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente al momento del trasferimento. Le informazioni trasmesse devono anche indicare la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo. L'esempio che segue illustra tale approccio.

- **Esempio:** un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione gestisce una piattaforma di negoziazione e facilita anche i trasferimenti di cripto-attività pertinenti. Tale prestatore effettua un trasferimento della cripto-attività pertinente A per l'utente di cripto-attività A. Detta cripto-attività è anche regolarmente scambiata con moneta fiduciaria sulla piattaforma di negoziazione del prestatore. Il prestatore può basarsi su tali dati di negoziazione per determinare il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente A al momento del trasferimento.

39. Nel caso in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che effettua il trasferimento non disponga di un valore di riferimento applicabile alle coppie di valute formate dalla cripto-attività pertinente e dalla moneta fiduciaria, si dovrà avvalere dei metodi di valutazione seguenti:

- in primo luogo, occorre utilizzare i valori contabili interni che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione mantiene in relazione alla cripto-attività pertinente;
- se non è disponibile un valore contabile, è necessario utilizzare un valore fornito da imprese o siti web terzi, se si ritiene che la relativa metodologia di valutazione fornisca un indicatore affidabile del valore, che aggregano i prezzi correnti delle cripto-attività pertinenti;
- se nessuna delle due soluzioni è disponibile, si deve ricorrere alla valutazione più recente della cripto-attività pertinente da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione; e
- se non è ancora possibile attribuire un valore, come misura di ultima istanza, si può applicare una stima ragionevole.

40. In relazione a ciascuna cripto-attività pertinente per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha applicato una metodologia alternativa di valutazione di cui al punto 39, occorre indicare tale metodologia utilizzando il relativo elemento nello schema XML pertinente.

41. Inoltre, ai fini della comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettere f), g), h) e i), il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione per ogni tipo di cripto-attività pertinente convertite a norma della parte D.

Sezione II, parte G – Tempistica di comunicazione

42. La parte G stabilisce il termine entro il quale le informazioni di cui alla parte A devono essere comunicate. Sebbene la scelta della data entro la quale le informazioni debbano essere comunicate dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sia una decisione della giurisdizione che attua le norme, si prevede che tale data consenta alla giurisdizione di scambiare le informazioni entro i termini specificati nell'accordo con l'autorità competente.

Commentario alla sezione III: procedure di adeguata verifica in materia fiscale

1. La sezione III contiene le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per l'identificazione delle persone oggetto di comunicazione. Tali obblighi sono suddivisi in quattro parti:

- nella parte A sono stabilite le procedure per i singoli utenti di cripto-attività;
- nella parte B sono indicate le procedure per le entità utenti di cripto-attività;
- nella parte C sono specificati i requisiti per la validità delle autocertificazioni dei singoli utenti di cripto-attività, delle persone oggetto di comunicazione e delle entità utenti di cripto-attività; e
- nella parte D sono fissati gli obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale.

Parte A – Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i singoli utenti di cripto-attività

2. La parte A stabilisce che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve ottenere un'autocertificazione e confermarne la ragionevolezza in relazione ai suoi singoli utenti di cripto-attività.

3. La parte A, punto 1, specifica che, al momento dell'instaurazione di un rapporto con l'utente, che può consistere anche in un'operazione una tantum, tale prestatore deve:

- ottenere un'autocertificazione che gli consenta di determinare la residenza fiscale o le residenze fiscali dei singoli utenti di cripto-attività; e
- confermare la ragionevolezza di detta autocertificazione sulla base delle informazioni che ha ottenuto in relazione all'instaurazione di un rapporto con l'utente. Queste informazioni includono le informazioni che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha raccolto nell'ambito delle procedure AML/KYC.

4. Per quanto riguarda i singoli utenti preesistenti di cripto-attività, la parte A, punto 1, chiarisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono ottenere un'autocertificazione valida e confermarne la ragionevolezza al più tardi 12 mesi dopo l'introduzione della relativa normativa da parte della giurisdizione.

Acquisizione di un'autocertificazione

5. L'autocertificazione ottenuta a norma della parte A, punto 1, deve consentire di determinare la residenza fiscale o le residenze fiscali dei singoli utenti di cripto-attività. Si veda il Commentario alla sezione III, parte C, punto 1, riguardo alle ulteriori informazioni che i singoli utenti di cripto-attività devono indicare obbligatoriamente nelle relative autocertificazioni. Le leggi nazionali delle varie giurisdizioni stabiliscono le condizioni in base alle quali una persona deve essere considerata "residente" a fini fiscali. Esse prevedono i vari criteri di collegamento con una giurisdizione che, nell'ambito della normativa fiscale nazionale, costituiscono la base per una tassazione comprensiva (assoggettamento illimitato ad imposta), nonché i casi in cui una persona è considerata, in base alla normativa fiscale di una giurisdizione, residente in tale giurisdizione (ad esempio, diplomatici o altre persone al servizio del governo). In genere, una persona fisica ha la propria residenza in una sola giurisdizione, tuttavia, a fini fiscali, può essere residente in due o più giurisdizioni. In tali circostanze, si prevede che tutte le giurisdizioni di residenza siano dichiarate in un'autocertificazione e che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione consideri il singolo utente di cripto-attività come un utente oggetto di comunicazione in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione.

6. Le giurisdizioni oggetto di comunicazione dovrebbero aiutare i contribuenti a determinare la loro residenza o le loro residenze a fini fiscali e a ricevere informazioni al riguardo. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso i vari canali di servizio utilizzati per fornire informazioni o indicazioni ai contribuenti in merito all'applicazione della normativa fiscale. L'OCSE si adopererà per facilitare la diffusione di tali informazioni.

Ragionevolezza delle autocertificazioni

7. La parte A, punto 1, specifica che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve confermare la ragionevolezza dell'autocertificazione.

8. Si ritiene che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione abbia confermato la "ragionevolezza" di un'autocertificazione se, nel corso dell'instaurazione di un rapporto con un singolo utente di cripto-attività e dopo aver esaminato le informazioni ottenute nell'ambito dello stesso (inclusa qualsiasi documentazione acquisita in relazione alle procedure AML/KYC), non è a conoscenza

o non ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione è inesatta o inattendibile. Non è previsto che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione effettuino un'analisi giuridica indipendente della normativa fiscale pertinente per confermare la ragionevolezza di un'autocertificazione.

9. Gli esempi che seguono illustrano l'applicazione del criterio di "ragionevolezza".

- **Esempio 1:** al momento dell'instaurazione del rapporto, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene un'autocertificazione dal singolo utente di cripto-attività. La giurisdizione dell'indirizzo di residenza contenuta nell'autocertificazione non coincide con quella indicata nella documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC. A causa delle informazioni contrastanti, l'autocertificazione è inesatta o inaffidabile e, di conseguenza, non soddisfa il criterio di ragionevolezza.
- **Esempio 2:** al momento dell'instaurazione del rapporto, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene un'autocertificazione dal singolo utente di cripto-attività. L'indirizzo di residenza contenuto nell'autocertificazione non si trova nella giurisdizione in cui il singolo utente di cripto-attività dichiara di essere residente a fini fiscali. A causa delle informazioni contrastanti, l'autocertificazione non soddisfa il criterio di ragionevolezza.

10. Nel caso di un'autocertificazione che non soddisfa il criterio di ragionevolezza, si prevede che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottenga i) un'autocertificazione valida oppure ii) una spiegazione ragionevole e la documentazione (se del caso) a sostegno della ragionevolezza dell'autocertificazione (e conservi una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione) prima di fornire servizi consistenti nell'effettuare operazioni pertinenti nei confronti del singolo utente di cripto-attività. Un esempio di "spiegazione ragionevole" è una dichiarazione da parte della persona fisica che attesti che 1) è uno studente presso un istituto di istruzione nella giurisdizione pertinente ed è in possesso del relativo visto (se applicabile); 2) è un insegnante, un tirocinante o uno stagista presso un istituto di istruzione nella giurisdizione pertinente o un partecipante a un programma di scambio educativo o culturale ed è in possesso del relativo visto (se applicabile); 3) è una persona fisica straniera assegnata a una rappresentanza diplomatica o a una posizione in un consolato o in un'ambasciata nella giurisdizione pertinente; o 4) è un lavoratore frontaliero o un dipendente che lavora su un camion o un treno che viaggia tra diverse giurisdizioni. Il seguente esempio illustra l'applicazione di questo punto: al momento dell'instaurazione del rapporto, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene un'autocertificazione per il singolo utente di cripto-attività. La giurisdizione di residenza a fini fiscali contenuta nell'autocertificazione non coincide con l'indirizzo di residenza contenuto nella documentazione acquisita ai sensi delle procedure AML/KYC. Il singolo utente di cripto-attività spiega di essere un diplomatico di una determinata giurisdizione e di essere, di conseguenza, residente in tale giurisdizione; presenta inoltre il suo passaporto diplomatico. Poiché il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha ottenuto una spiegazione ragionevole e la documentazione a sostegno della ragionevolezza dell'autocertificazione, essa soddisfa il criterio di ragionevolezza.

Affidabilità delle autocertificazioni

11. La parte A, punto 2, specifica che, se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un singolo utente di cripto-attività a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originaria è inesatta o inaffidabile, detto prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originaria e deve ottenere un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e una documentazione (se del caso) a sostegno della validità dell'autocertificazione originaria.

Standard di conoscenza applicabili alle autocertificazioni

12. Si ritiene che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che un'autocertificazione è inesatta o inaffidabile se la sua conoscenza dei fatti o delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione o in altra documentazione è tale che una persona ragionevolmente prudente nella sua stessa posizione metterebbe in dubbio quanto in essa dichiarato. Inoltre, si considera che detto prestatore abbia motivo di essere a conoscenza che un'autocertificazione è inesatta o inaffidabile se vi sono informazioni nella documentazione o nei fascicoli in suo possesso che non coincidono con la dichiarazione resa dalla persona riguardo al suo status.

13. Si ritiene che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che un'autocertificazione fornita da una persona è inesatta o inaffidabile se risulta incompleta rispetto a qualsiasi elemento rilevante ai fini di quanto dichiarato dalla persona, se contiene informazioni incompatibili con dette dichiarazioni o se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è in possesso di altre informazioni che non sono compatibili con tali dichiarazioni. Si ritiene che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che si avvale di un prestatore di servizi per la verifica e il mantenimento di un'autocertificazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza dei fatti di cui è a conoscenza il prestatore di servizi.

14. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non può avvalersi della documentazione fornita se questa non consente di determinare in modo adeguato l'identità della persona che la presenta. Ad esempio, la documentazione non è affidabile se viene fornita personalmente da una persona fisica e la fotografia o la firma sulla documentazione non corrispondono all'aspetto o alla firma della persona che presenta il documento. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non può avvalersi della documentazione, se questa contiene informazioni che non sono compatibili con la dichiarazione del soggetto in merito al suo status, se tale prestatore dispone di altre informazioni discordanti al riguardo o se la documentazione manca di informazioni necessarie per stabilire detto status.

Cambiamento di circostanze

15. Un "cambiamento di circostanze" comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni rilevanti ai fini dello status di un singolo utente di cripto-attività o che sia altrimenti in contrasto con detto status o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi profilo associato a tale singolo utente se detta modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status dello stesso. A tal fine, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe determinare se le nuove informazioni acquisite rispetto al profilo del singolo utente di cripto-attività in connessione con la più recente documentazione raccolta in conformità con le procedure AML/KYC o altri obblighi normativi includono nuovi elementi che costituiscono un cambiamento di circostanze. Un cambiamento di circostanze che incide sull'autocertificazione fornita al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione farà decadere la validità delle informazioni dell'autocertificazione, che non saranno quindi più affidabili fino al loro aggiornamento.

16. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze, a norma della parte A, punto 2, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non può avvalersi dell'autocertificazione originaria e deve ottenere i) un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza fiscale o le residenze fiscali del singolo utente di cripto-attività oppure ii) una spiegazione ragionevole e la documentazione (se del caso) a sostegno della validità dell'autocertificazione originaria (e conservare una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione). Pertanto, tale prestatore dovrebbe istituire procedure volte ad assicurare che qualsiasi modifica che costituisca un cambiamento di circostanze sia da questi identificata. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe altresì informare chiunque fornisca un'autocertificazione del suo obbligo di notificare un tale cambiamento di circostanze al prestatore stesso.

17. L'autocertificazione non è più valida alla data in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in possesso dell'autocertificazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le circostanze che incidono sulla correttezza dell'autocertificazione sono cambiate. Tuttavia, tale prestatore può scegliere di considerare una persona come se avesse lo stesso status che aveva prima del cambiamento di circostanze fino a 90 giorni di calendario dalla data in cui l'autocertificazione è diventata invalida a causa del cambiamento di circostanze, dalla data in cui la validità dell'autocertificazione è confermata o dalla data in cui è ottenuta una nuova autocertificazione, a seconda di quale data sia anteriore. Se non può ottenere una conferma della validità dell'autocertificazione originaria o un'autocertificazione valida durante tale periodo di 90 giorni, il prestatore deve considerare il singolo utente di cripto-attività come se fosse residente nella giurisdizione o nelle giurisdizioni in cui tale singolo utente ha dichiarato di essere residente nell'autocertificazione originaria e nella giurisdizione o nelle giurisdizioni in cui è possibile che lo stesso sia residente a seguito del cambiamento di circostanze. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un'autocertificazione senza dover indagare su eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero influire sulla validità della dichiarazione, a meno che non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che le circostanze sono cambiate. Ad esempio, se ottiene informazioni nell'ambito delle relative procedure AML/KYC o di altri obblighi normativi che indicano che le informazioni contenute nell'autocertificazione sono inesatte o inaffidabili, tale prestatore deve aggiornare l'autocertificazione in relazione alle informazioni identificate, prima che questa possa essere considerata attendibile.

18. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può conservare un originale, una copia certificata o una fotocopia (compresi microschede, scansioni elettroniche o mezzi simili di archiviazione elettronica) o una copia elettronica dell'autocertificazione. L'autocertificazione (compreso l'originale) può esistere anche solo in formato elettronico.

Correzione degli errori di autocertificazione

19. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può considerare valida un'autocertificazione, nonostante essa contenga un errore irrilevante, se tale prestatore dispone di una documentazione sufficiente a integrare le informazioni mancanti nell'autocertificazione a causa dell'errore. In tal caso, la documentazione utilizzata per correggere tale errore deve essere conclusiva. Ad esempio, un'autocertificazione in cui il singolo utente di cripto-attività che presenta il modulo abbrevia la giurisdizione di residenza può essere considerata valida, nonostante l'abbreviazione, se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dispone di un documento d'identità della persona rilasciato dall'autorità governativa di una giurisdizione che corrisponde ragionevolmente all'abbreviazione. D'altra parte, un'abbreviazione della giurisdizione di residenza che non corrisponde ragionevolmente a quella indicata sul passaporto della persona non è un errore irrilevante, così come non lo sono né la mancata indicazione della giurisdizione di residenza né la presenza, in un'autocertificazione, di informazioni che contraddicono altre informazioni riportate nell'autocertificazione o nei fascicoli del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

Parte B – Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività

20. Nella parte B sono indicate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività. Tali procedure impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di determinare:

- se l'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione; e
- se l'entità utente di cripto-attività ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che questa non sia una persona esclusa o un'entità attiva.

21. Per quanto riguarda i singoli utenti preesistenti di cripto-attività, la parte B, punto 1, lettera a) chiarisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono ottenere un'autocertificazione valida e confermarne la ragionevolezza al più tardi 12 mesi dopo l'introduzione di tali norme da parte della giurisdizione.

Procedure di verifica per le entità utenti di cripto-attività

22. La parte B, punto 1, contiene la procedura di verifica per determinare se un'entità utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione. Al fine di determinare se un'entità utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione, la parte B, punto 1, lettera a), prevede che, al momento di stabilire un rapporto con tale entità o per quanto riguarda le entità utenti preesistenti di cripto-attività, entro 12 mesi dall'introduzione delle norme, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione:

- ottenga un'autocertificazione che permetta a detto prestatore di determinare la residenza fiscale o le residenze fiscali dell'entità utente di cripto-attività; e
- confermi la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni che ha ottenuto in relazione all'instaurazione del rapporto con l'entità utente di cripto-attività, inclusa qualsiasi documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC. Se l'entità utente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può riferirsi alla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza di tale entità.

23. Se l'autocertificazione indica che l'entità utente di cripto-attività è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, la parte B, punto 1, lettera b), stabilisce che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve considerare tale entità come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che essa sia una persona esclusa. Tali informazioni comprendono quelle ottenute ai fini del completamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma dello standard comune di comunicazione di informazioni.

24. Le informazioni "pubblicamente disponibili" comprendono le informazioni pubblicate da un ente pubblico autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune) di una giurisdizione, come le informazioni contenute in un elenco pubblicato da un'amministrazione fiscale, le informazioni riportate in un registro pubblicamente accessibile gestito o autorizzato da un ente pubblico autorizzato di una giurisdizione o le informazioni divulgate su un mercato dei valori mobiliari regolamentato. A tal riguardo, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe conservare un'annotazione del tipo di informazioni verificate e della data in cui la verifica è avvenuta.

25. Nel determinare se un'entità utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può seguire le procedure di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), nell'ordine più appropriato alle circostanze. Ciò consentirebbe a tale prestatore, ad esempio, di determinare, a norma della parte B, punto 1, lettera b), che un'entità utente di cripto-attività è una persona esclusa e, quindi, non è un utente oggetto di comunicazione.

26. L'autocertificazione deve consentire di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'entità utente di cripto-attività. Le leggi nazionali delle varie giurisdizioni stabiliscono le condizioni alle quali un'entità deve essere considerata "residente" a fini fiscali. Esse contemplano i vari criteri di collegamento con una giurisdizione che, nell'ambito della normativa fiscale nazionale, costituiscono la base per una tassazione comprensiva (assoggettamento illimitato ad imposta). In generale, un'entità sarà residente a fini fiscali in una giurisdizione se, in base alle leggi della stessa, versa o dovrebbe versare le imposte in detta giurisdizione in considerazione della propria sede di direzione o di costituzione o di qualsiasi altro criterio di natura simile, e non solo in relazione a fonti ubicate in tale giurisdizione. Se un'entità è assoggettata all'imposta in quanto residente in più di una giurisdizione, tutte le giurisdizioni di

residenza devono essere dichiarate in un'autocertificazione e il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è tenuto a considerare l'entità utente di cripto-attività come un utente oggetto di comunicazione in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione.

27. Le giurisdizioni oggetto di comunicazione dovrebbero aiutare i contribuenti a determinare la loro residenza o le loro residenze a fini fiscali e a ricevere informazioni al riguardo. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso i vari canali di servizio utilizzati per fornire informazioni o indicazioni ai contribuenti in merito all'applicazione della normativa fiscale. L'OCSE si adopererà per facilitare la diffusione di tali informazioni.

28. Se l'entità utente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può basarsi sulla sede di direzione effettiva o, per delega, sull'indirizzo della sede principale di tale entità per determinarne la residenza. Le entità che sono considerate trasparenti sotto il profilo fiscale e le entità residenti in una giurisdizione in cui non è previsto alcun regime di imposizione sul reddito delle società sono esempi di casi in cui un'entità utente di cripto-attività non ha residenza a fini fiscali.

Ragionevolezza delle autocertificazioni

29. Una volta ottenuta un'autocertificazione che gli consenta di determinare la residenza fiscale o le residenze fiscali dell'entità utente di cripto-attività, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni acquisite in relazione all'instaurazione del rapporto, inclusa qualsiasi documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC.

30. Si ritiene che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione abbia confermato la "ragionevolezza" di un'autocertificazione se, nel corso dell'instaurazione di un rapporto con l'entità utente di cripto-attività e dopo aver esaminato le informazioni ottenute nell'ambito della stessa (inclusa qualsiasi documentazione acquisita in relazione alle procedure AML/KYC), non è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione è inesatta o inattendibile. Non è previsto che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione effettuino un'analisi giuridica indipendente della normativa fiscale pertinente per confermare la ragionevolezza di un'autocertificazione.

31. Gli esempi che seguono illustrano l'applicazione del criterio di "ragionevolezza".

- **Esempio 1:** al momento dell'instaurazione del rapporto, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene un'autocertificazione dall'entità utente di cripto-attività. L'indirizzo di residenza contenuto nell'autocertificazione non coincide con quello indicato nella documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC. A causa delle informazioni contrastanti, l'autocertificazione è inesatta o inaffidabile e, di conseguenza, non soddisfa il criterio di ragionevolezza.
- **Esempio 2:** al momento dell'instaurazione del rapporto, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene un'autocertificazione dall'entità utente di cripto-attività. La documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC indica solo il luogo di costituzione di tale entità. Nell'autocertificazione, quest'ultima dichiara di essere residente a fini fiscali in una giurisdizione diversa da quella di costituzione. L'entità spiega al prestatore che, ai sensi della normativa fiscale pertinente, la sua residenza fiscale è determinata in riferimento alla sede di direzione effettiva e che la giurisdizione in cui tale sede è situata differisce dalla giurisdizione in cui l'entità è stata costituita. Pertanto, poiché esiste una spiegazione ragionevole delle informazioni contrastanti, l'autocertificazione non è inesatta o inaffidabile e, di conseguenza, soddisfa il criterio di ragionevolezza.

32. Nel caso di un'autocertificazione che non soddisfa il criterio di ragionevolezza, si prevede che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottenga i) un'autocertificazione valida oppure ii) una spiegazione ragionevole e la documentazione (se del caso) a sostegno della ragionevolezza dell'autocertificazione (e conservi una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione) prima di fornire servizi consistenti nell'effettuare operazioni pertinenti all'entità utente di cripto-attività. Ulteriori orientamenti al riguardo sono contenuti nel Commentario alla sezione III, parte A.

Procedure di verifica per le persone che esercitano il controllo

33. La parte B, punto 2, contiene la procedura di verifica per determinare se un'entità utente di cripto-attività, diversa da una persona esclusa, è detenuta da una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non si determini che tale entità è un'entità attiva. Detta determinazione dovrebbe essere effettuata sulla base di un'autocertificazione, la cui ragionevolezza andrebbe confermata avvalendosi di qualsiasi informazione pertinente a disposizione del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Nel caso in cui non determini che l'entità utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B, punto 2, lettere a) e b), nell'ordine più appropriato alle circostanze. L'obiettivo di tali procedure è di:

- determinare le persone che esercitano il controllo sull'entità utente di cripto-attività; e
- determinare se le persone che esercitano il controllo dell'entità utente di cripto-attività sono persone oggetto di comunicazione.

34. Al fine di determinare le persone che esercitano il controllo di un'entità utente di cripto-attività, la parte B, punto 2, lettera a), prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione possa considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle Raccomandazioni GAFI del 2012 (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le attività virtuali). Qualora non sia giuridicamente tenuto ad applicare le procedure AML/KYC conformi a dette Raccomandazioni (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività), tale prestatore deve applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le persone che esercitano il controllo.

35. Al fine di determinare se una persona che esercita il controllo di un'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve, a norma della parte B, punto 2, lettera b), avvalersi di un'autocertificazione fornita dall'entità utente di cripto-attività o dalla persona che esercita il controllo e confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità delle procedure AML/KYC.

Cambiamento di circostanze

36. La parte B, punto 3, specifica che se, in qualsiasi momento, si verifica un cambiamento di circostanze rispetto a un'entità utente di cripto-attività o alla persona o alle persone che esercitano il controllo sulla stessa a motivo del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata a tale entità o tali persone che esercitano il controllo è inesatta o inaffidabile, detto prestatore non può avvalersi dell'autocertificazione originaria e deve determinare nuovamente il loro status. A tal fine, si dovranno applicare le procedure descritte nei punti da 15 a 18 del Commentario alla sezione III.

Parte C – Requisiti per la validità delle autocertificazioni

37. La parte C stabilisce i requisiti per l'ottenimento di autocertificazioni valide in relazione ai singoli utenti di cripto-attività e alle entità utenti di cripto-attività, nonché alle persone che esercitano il controllo.

Validità delle autocertificazioni per i singoli utenti di cripto-attività e per le persone che esercitano il controllo

38. Per autocertificazione di cui alla parte C, punto 1, si intende una certificazione del singolo utente di cripto-attività o della persona che esercita il controllo che attesti il rispettivo status e qualsiasi altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per adempiere ai suoi obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale, ad esempio al fine di determinare se il singolo utente di cripto-attività o la persona che esercita il controllo è residente a fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione. L'autocertificazione è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dal singolo utente di cripto-attività o dalla persona che esercita il controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative al singolo utente di cripto-attività o alla persona che esercita il controllo:

- a) nome e cognome;
- b) indirizzo di residenza;
- c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
- d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ogni giurisdizione oggetto di comunicazione; e
- e) data di nascita.

39. L'autocertificazione può essere precompilata dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione così da includere le informazioni del singolo utente di cripto-attività e della persona che esercita il controllo, ad eccezione della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza a fini fiscali, nella misura in cui tali informazioni siano già disponibili nei suoi registri. Inoltre, tale prestatore può avvalersi di un'autocertificazione ottenuta in relazione al singolo utente di cripto-attività o della persona che esercita il controllo nel quadro dello standard comune di comunicazione di informazioni o di un'autocertificazione già acquisita per altri scopi fiscali, ad esempio per l'adempimento degli obblighi nazionali di comunicazione, nel contesto della normativa degli Stati Uniti sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (*Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA*) o ai fini di un accordo intergovernativo FATCA, nella misura in cui essa contenga tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 1.

40. Se il singolo utente di cripto-attività o la persona che esercita il controllo è residente a fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione, l'autocertificazione deve includere il NIF di tali soggetti in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, fatto salvo quanto disposto alla parte C, punto 3.

41. L'autocertificazione può essere fornita in qualsiasi modo e in qualsiasi forma. Se l'autocertificazione è fornita per via elettronica, il sistema elettronico deve garantire che le informazioni ricevute corrispondano a quelle inviate e deve documentare tutti gli accessi dell'utente ai fini della presentazione, del rinnovo o della modifica di tale autocertificazione. Inoltre, la progettazione e il funzionamento del sistema elettronico, comprese le procedure di accesso, devono garantire che la persona che accede al sistema e fornisce l'autocertificazione sia la persona indicata nella stessa e che detta persona possa fornire su richiesta una copia cartacea di tutte le autocertificazioni fornite elettronicamente.

42. L'autocertificazione può essere firmata (o altrimenti esplicitamente confermata) da qualsiasi persona autorizzata a firmare per conto del singolo utente di cripto-attività o della persona che esercita il controllo in virtù del diritto nazionale.

43. La parte C, punto 3, specifica che, nonostante occorra soddisfare i requisiti di cui alla parte C, punti 1 e 2, per l'acquisizione del NIF in relazione agli utenti oggetto di comunicazione e alle persone che esercitano il controllo delle entità utenti di cripto-attività che sono persone oggetto di comunicazione, non sussiste l'obbligo di ottenere il NIF se quest'ultimo non è rilasciato alla persona oggetto di comunicazione dalla giurisdizione di residenza della stessa.

Validità delle autocertificazioni per le entità utenti di cripto-attività

44. Per autocertificazione si intende una certificazione dell'entità utente di cripto-attività che attesti il suo status e qualsiasi altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per adempiere ai suoi obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale, ad esempio al fine di determinare se l'entità utente di cripto-attività è residente a fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione. L'autocertificazione è valida solo se è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'entità utente di cripto-attività:

- a) denominazione legale;
- b) indirizzo;
- c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali; e
- d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ogni giurisdizione oggetto di comunicazione; e
- e) nel caso di un'entità utente di cripto-attività diversa da un'entità attiva o da una persona esclusa, le informazioni di cui alla parte C, punto 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell'entità utente di cripto-attività, a meno che tale persona non abbia fornito un'autocertificazione a norma della parte C, punto 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità, se non già determinati sulla base delle procedure AML/KYC; e
- f) se del caso, informazioni sui criteri che soddisfa per essere considerata un'entità attiva o una persona esclusa.

45. L'autocertificazione può essere precompilata dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione così da includere le informazioni dell'entità utente di cripto-attività, ad eccezione della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza a fini fiscali, nella misura in cui tali informazioni siano già disponibili nei suoi registri. Inoltre, tale prestatore può avvalersi di un'autocertificazione ottenuta in relazione all'entità utente di cripto-attività nel quadro dello standard comune di comunicazione di informazioni o di un'autocertificazione già acquisita per altri scopi fiscali, ad esempio per l'adempimento degli obblighi nazionali di comunicazione, nel contesto della normativa FATCA o ai fini di un accordo intergovernativo FATCA, nella misura in cui essa contenga tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 2.

46. L'autocertificazione può essere firmata (o altrimenti esplicitamente confermata) da qualsiasi persona autorizzata a firmare per conto dell'entità utente di cripto-attività in virtù del diritto nazionale. Tra le persone con l'autorità di firmare un'autocertificazione di un'entità utente di cripto-attività figurano generalmente funzionari o amministratori di una società, soci di una società di persone, *trustee* di un *trust*, qualsiasi equivalente dei precedenti titoli e qualsiasi altra persona che sia stata autorizzata per iscritto da tale entità a firmare la documentazione per conto di detta persona.

47. I requisiti per la validità delle autocertificazioni relative ai singoli utenti di cripto-attività e alle persone che esercitano il controllo di cui ai punti 40 e 41 della presente sezione sono applicabili anche per quanto riguarda la validità delle autocertificazioni relative all'entità utente di cripto-attività.

Parte D – Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

48. La parte D, punto 1, intende garantire un'applicazione coerente delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, nei casi in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sia anche un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione a norma dello standard comune di comunicazione di informazioni. In questi casi, se, in virtù del fatto di essere anche un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, ha soddisfatto le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni IV e VI dello standard comune di comunicazione di informazioni, tale prestatore può avvalersi di dette procedure per adempiere ai propri obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti dal quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività.

49. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può anche avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altri scopi fiscali, ad esempio per l'adempimento degli obblighi nazionali di comunicazione, nel contesto della normativa FATCA o ai fini di un accordo intergovernativo FATCA, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui alla parte C della presente sezione. In tali casi, detto prestatore continua a essere soggetto agli altri elementi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale della sezione III.

50. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un terzo per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale. Tale prestatore si avvarrà della documentazione di terzi per adempiere ai propri obblighi in materia nelle situazioni seguenti: in primo luogo, rispetto alla documentazione ottenuta da prestatori di servizi terzi, agenti o quando il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione si avvale della documentazione di un'impresa acquisita e, in secondo luogo, rispetto alla situazione in cui detto prestatore si avvale di altri prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che gestiscono la stessa operazione pertinente. Tali scenari sono decritti di seguito.

51. A norma della parte D, punto 2, la [giurisdizione] può consentire ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di fare ricorso a prestatori di servizi al fine di adempiere ai propri obblighi di adeguata verifica in materia fiscale. In tali casi, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione possono avvalersi della documentazione (comprendente un'autocertificazione) acquisita dai prestatori di servizi, nel rispetto delle condizioni descritte nel diritto nazionale. Gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale restano comunque in capo ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

52. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può anche avvalersi della documentazione (comprendente un'autocertificazione) acquisita da un agente di tale prestatore. L'agente può conservare la documentazione nell'ambito di un sistema di informazione gestito per un singolo prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione o per più di essi, a condizione che, nell'ambito del sistema, ciascuno di tali prestatori per conto del quale l'agente conserva la documentazione possa accedere facilmente ai dati relativi alla natura della documentazione, alle informazioni contenute nella documentazione (compresa una copia della documentazione stessa) e alla sua validità. Tale sistema deve inoltre consentire a detto prestatore di trasmettere facilmente i dati, direttamente in un sistema elettronico o fornendo tali informazioni all'agente, in merito a qualsiasi fatto di cui venga a conoscenza che possa influire sull'affidabilità della documentazione. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve poter dimostrare, ove applicabile, come e quando ha trasmesso i dati relativi a qualsiasi fatto di cui sia venuto a conoscenza che possa influire sull'affidabilità della documentazione, oltre a essere in grado di dimostrare che qualsiasi dato trasmesso è stato elaborato e che è stata effettuata l'adeguata verifica in materia fiscale in merito alla validità della documentazione. L'agente deve disporre di un sistema per garantire che tutte le informazioni che riceve in merito a fatti che influiscono sull'affidabilità della documentazione o sullo status assegnato all'utente di cripto-attività siano fornite a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per i quali l'agente conserva la documentazione.

53. In generale, è consentito che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, qualora acquisisca l'attività di un altro prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che ha soddisfatto tutte le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste nella sezione III in relazione ai singoli utenti di cripto-attività trasferiti, possa avvalersi anche della determinazione dello status di singolo utente di cripto-attività del predecessore o del cedente, fino a quando l'acquirente non venga a conoscenza, o abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che lo status è inesatto o si verifichi un cambiamento di circostanze.

54. La parte D, punto 2, si prefigge anche di evitare una duplice o plurima applicazione delle medesime procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di persone fisiche o entità che sono tutti prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e che effettuano la stessa operazione pertinente nei confronti del medesimo utente di cripto-attività. Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui un altro prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione abbia la possibilità di un miglior accesso alle informazioni per effettuare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, poiché si riconosce che non tutte le funzionalità o i servizi associati a una determinata operazione pertinente sono necessariamente forniti da una singola persona fisica o entità. In alcuni casi, tali funzionalità possono essere suddivise tra diverse persone fisiche o entità che potrebbero essere ciascuna un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in relazione all'operazione pertinente. Ad esempio, un intermediario di cripto-attività pertinenti può ricevere da un cliente l'ordine di effettuare un'operazione pertinente in cripto-attività. L'intermediario potrebbe trasmettere l'ordine del cliente a una piattaforma di negoziazione che effettua l'operazione per conto del cliente. In questo caso, l'intermediario è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che agisce per conto di un cliente completando gli ordini di acquisto o vendita di partecipazioni in cripto-attività pertinenti. Analogamente, anche la piattaforma di negoziazione è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, dal momento che effettua l'operazione di scambio effettiva. Di conseguenza, può esserci più di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che effettua la stessa operazione pertinente nei confronti del medesimo utente di cripto-attività.

55. La parte D, punto 2, consente ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di designare un unico prestatore incaricato di soddisfare tutti gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale, nel caso in cui più prestatori forniscano servizi che effettuano la stessa operazione pertinente.

56. A tal fine, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un terzo per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III. Affinché tale prestatore possa fare ricorso a terzi (incluso un altro prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione) per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, è opportuno che siano stipulati accordi contrattuali adeguati. Tali accordi dovrebbero includere l'obbligo per il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di mettere a disposizione dei terzi che adempiono a tali obblighi le informazioni necessarie per ottemperare alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale del quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. Tra le informazioni dovrebbero figurare le informazioni in possesso del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione necessarie ai terzi per completare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale. Gli accordi dovrebbero anche garantire che tale prestatore possa ottenere da un terzo o da terzi qualsiasi informazione acquisita e verificata in relazione agli utenti di cripto-attività, così da consentirgli di dimostrare la conformità degli obblighi di cui alla sezione III, ad esempio nell'ambito di una verifica.

57. Occorre osservare che, sebbene si avvalga di un terzo (incluso un altro prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione) per completare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è esonerato dai suoi obblighi di cui alla sezione III. Al contrario, la parte D, punto 2, prevede che la responsabilità di completare tali procedure rimanga in capo a detto prestatore.

58. La parte D, punto 3, specifica gli obblighi di conservazione delle informazioni pertinenti, in base ai quali il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve garantire che tutta la documentazione e i dati rimangano disponibili per un periodo non inferiore a cinque anni (al fine di soddisfare gli obblighi di tenuta dei registri nel quadro dello standard del forum globale in relazione allo scambio di informazioni su richiesta) dopo la fine del periodo in cui tale prestatore è tenuto a comunicare le informazioni che devono essere comunicate a norma della sezione II, anche nei casi in cui questi abbia liquidato o cessi la propria attività. Tali informazioni includono qualsiasi informazione utilizzata per identificare l'utente di cripto-attività, nonché qualsiasi indirizzo di portafoglio esterno (o altri identificatori equivalenti) associato ai trasferimenti di cripto-attività pertinenti che sono soggetti a comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettera i).

Commentario alla sezione IV: definizioni

Sezione IV, parte A – Cripto-attività pertinente

Parte A, punto 1 – Cripto-attività

1. Per "cripto-attività", come definita nella parte A, punto 1, si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia simile per convalidare e rendere sicure le operazioni.

2. In questo contesto, una "rappresentazione digitale del valore" significa che una cripto-attività deve rappresentare un diritto al valore e che la proprietà di tale valore o il diritto allo stesso possono essere scambiati o trasferiti ad altre persone fisiche o entità in formato digitale. Ad esempio, è una cripto-attività un *token* basato sulla crittografia che consente alle persone fisiche di memorizzare valore, effettuare pagamenti e che non rappresenta pretese o diritti di appartenenza nei confronti di una persona, diritti di proprietà o altri diritti assoluti o relativi.

3. Inoltre, è una cripto-attività un *token* crittografico che rappresenta pretese o diritti di appartenenza nei confronti di una persona fisica o di un'entità, diritti di proprietà o altri diritti assoluti o relativi (ad esempio, un *token* di sicurezza o un contratto derivato o il diritto di acquistare o vendere un'attività, compresa un'attività finanziaria e una cripto-attività, a una data stabilita, a un determinato prezzo o in base a un altro fattore predeterminato) e che può essere scambiato digitalmente con moneta fiduciaria o altre cripto-attività. Gli esempi seguenti illustrano gli obblighi di comunicazione relativi ai derivati:

- **Esempio 1:** (cripto-derivato A, un *token* crittografico, acquistato con cripto-attività pertinenti (ossia *stablecoin* che non sono prodotti specificati di moneta elettronica)): il cripto-derivato A rappresenta una partecipazione con leva finanziaria a una cripto-attività pertinente sottostante, per cui il valore del cripto-derivato A terrà conto delle variazioni di prezzo della cripto-attività pertinente sottostante (sia al rialzo che al ribasso) al triplo della variazione del prezzo di mercato.

L'utente 1 acquista un'unità di cripto-derivato A mediante un corrispettivo in forma di *stablecoin*. Dal momento che è una cripto-attività pertinente, il cripto-derivato A è oggetto di comunicazione a norma del quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, a condizione che la negoziazione sia effettuata tramite un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. La negoziazione comporta le seguenti operazioni pertinenti:

1. cessione della *stablecoin* da parte dell'utente 1 comunicata in moneta fiduciaria al valore equo di mercato, insieme al numero di unità; e
2. acquisizione del cripto-derivato A da parte dell'utente 1 comunicato in moneta fiduciaria al valore equo di mercato, insieme al numero di unità.

- **Esempio 2:** (riscatto del cripto-derivato A, con regolamento in *stablecoin*): in seguito alla negoziazione dell'esempio 1, l'utente 1 riscatta il cripto-derivato A presso l'emittente. Nel momento in cui l'utente 1 riscatta il cripto-derivato A, il prezzo di mercato della cripto-attività pertinente sottostante è aumentato del 10 % dall'acquisto del cripto-derivato A da parte dell'utente 1. Gli utili dell'utente 1 sono aumentati con leva del *token* e l'utente 1 riscatta il cripto-derivato A presso l'emittente per un valore superiore del 30 % rispetto al prezzo di acquisto iniziale. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione versa questo importo di riscatto nel portafoglio dell'utente 1 in *stablecoin*. La negoziazione comporta le seguenti operazioni pertinenti:
 1. cessione del cripto-derivato A valutato in moneta fiduciaria al valore equo di mercato, insieme al numero di unità; e
 2. acquisizione della *stablecoin* in moneta fiduciaria al valore equo di mercato, insieme al numero di unità.
 - **Esempio 3:** (contratto derivato tradizionale regolato con consegna fisica di una cripto-attività): due controparti, acquirente e venditore, assumono posizioni opposte nell'ambito di un contratto di *future* per acquistare e vendere, rispettivamente, la cripto-attività pertinente B a una determinata data. Il regolamento del derivato prevede che l'acquirente acquisti dal venditore la cripto-attività pertinente B a una determinata data e a un prezzo predeterminato versato in moneta fiduciaria. Il venditore è quindi tenuto a consegnare fisicamente la cripto-attività pertinente B all'indirizzo del portafoglio dell'acquirente. Alla data prevista, l'acquirente e il venditore effettuano l'operazione, utilizzando un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per facilitare le seguenti operazioni pertinenti in relazione alla cripto-attività pertinente B:
 1. cessione della cripto-attività pertinente B da parte del venditore comunicata in moneta fiduciaria al valore ricevuto, insieme al numero di unità; e
 2. acquisizione della cripto-attività pertinente A da parte dell'acquirente comunicata in moneta fiduciaria al valore versato, insieme al numero di unità.
4. Per "cripto-attività" si intende qualsiasi rappresentazione digitale di valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia simile per convalidare e rendere sicure le operazioni, in cui la proprietà di tale valore o il diritto allo stesso possono essere scambiati o trasferiti ad altre persone fisiche o entità in modo digitale. Di conseguenza, il termine "cripto-attività" comprende sia i *token* fungibili sia quelli non fungibili e pertanto include i *token* non fungibili (NFT) che rappresentano diritti relativi a oggetti da collezione, giochi, opere d'arte, proprietà fisiche o documenti finanziari che possono essere scambiati o trasferiti ad altre persone fisiche o entità in modo digitale.
5. Qualsiasi altro uso della tecnologia crittografica che non è una rappresentazione digitale del valore non costituisce una cripto-attività. Alcuni esempi sono l'uso della crittografia per:
- creare un registro immutabile decentralizzato delle attività o dei materiali coinvolti nella produzione, stoccaggio, spedizione o consegna di un prodotto, dove il registro non trasmette alcun diritto di proprietà su tale prodotto; o
 - creare un registro dichiarativo della proprietà di attività (come un registro immobiliare o un accordo simile), dove il registro non trasmette alcun diritto di proprietà sulle attività ivi indicate.
6. Oltre ad avere un valore intrinseco negoziabile o trasferibile digitalmente, una cripto-attività deve basarsi su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia simile per convalidare e rendere sicure le operazioni, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia effettivamente registrata su tale registro o tecnologia simile. Un registro distribuito è un metodo decentralizzato per registrare le operazioni di cripto-attività in più luoghi e allo stesso tempo. La crittografia si riferisce a una pratica matematica e computazionale di codifica e decodifica dei dati utilizzata per convalidare e rendere sicure

le operazioni in modo decentralizzato o disintermediato. Il processo crittografico è utilizzato per garantire, in modo decentralizzato, l'integrità delle cripto-attività, l'assegnazione chiara delle stesse agli utenti e la loro cessione.

7. Tale processo crittografico consente a più parti di effettuare convalide di operazioni in cripto-attività senza la necessità di intermediari, spesso verificando le chiavi crittografiche pubbliche e private di una operazione. Questa convalida assicura che gli utenti in possesso di una cripto-attività non abbiano scambiato la stessa cripto-attività in un'altra operazione. Il processo crittografico rende sicure anche le operazioni effettuate in cripto-attività compilando ciascuna operazione all'interno di un blocco di altre operazioni. Il blocco di operazioni è quindi aggiunto al registro ufficiale delle operazioni, accessibile al pubblico (come una *blockchain*), una volta che l'utente ha completato un *hash* crittografico.

8. Le cripto-attività possono anche basarsi su una tecnologia simile che consente la detenzione o la convalida delle stesse senza la necessità di intermediari. Indipendentemente dal tipo di software utilizzato, se consente di convalidare e rendere sicure le operazioni digitali in modo decentralizzato o disintermediato, la tecnologia alla base della cripto-attività è considerata una tecnologia simile al registro distribuito crittograficamente protetto.

Parte A, punto 2 – Cripto-attività pertinenti

9. Le cripto-attività pertinenti sono cripto-attività rispetto alle quali i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale. Il termine cripto-attività pertinente si applica a tutte le cripto-attività, ad eccezione delle valute digitali della banca centrale, dei prodotti specificati di moneta elettronica o di cripto-attività per le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possano essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento. Se è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (ad esempio, in quanto effettua comunque scambi in cripto-attività pertinenti), una persona fisica o un'entità non sarebbe tuttavia tenuta a comunicare le informazioni relative agli scambi effettuati in cripto-attività che non sono cripto-attività pertinenti.

10. Al fine di stabilire adeguatamente se sia possibile utilizzare una cripto-attività a fini di pagamento o di investimento, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione possono, in una prima fase, basarsi sulla classificazione delle cripto-attività effettuata al fine di determinare se tale cripto-attività è un'attività virtuale nell'ambito delle procedure AML/KYC a norma delle Raccomandazioni GAFI. Nel caso in cui sia ritenuta un'attività virtuale a norma di dette Raccomandazioni in virtù del fatto che possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento, una cripto-attività deve essere considerata una cripto-attività pertinente ai fini del quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.

11. Se un'attività non è un'attività virtuale a norma delle Raccomandazioni GAFI o il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non ha effettuato una determinazione in tal senso, detto prestatore deve stabilire, per ogni cripto-attività, se questa non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento. In caso affermativo, la cripto-attività non deve essere considerata una cripto-attività pertinente. In caso di dubbi sulla possibilità di utilizzare cripto-attività a fini di pagamento o di investimento, la cripto-attività deve essere considerata una cripto-attività pertinente.

12. Nel valutare se sia possibile utilizzare una cripto-attività a fini di pagamento o di investimento, si possono prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- le cripto-attività che rappresentano attività finanziarie o sono soggette a regolamentazione finanziaria possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento e sono pertanto da considerarsi cripto-attività pertinenti;
- in molti casi, gli NFT sono commercializzati come oggetti da collezione. Tale funzione, tuttavia, non impedisce in quanto tale che un NFT possa essere utilizzato a fini di pagamento o di investimento. È importante considerare la natura degli NFT e la sua funzione nella pratica e

non la terminologia o i termini commerciali utilizzati. Gli NFT che possono essere utilizzati a fini di pagamento o di investimento nella pratica costituiscono cripto-attività pertinenti. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero quindi valutare caso per caso se sia possibile utilizzare un NFT a fini di pagamento o di investimento, tenendo conto dell'uso comunemente accettato della cripto-attività. Gli NFT che sono negoziati su un mercato possono essere utilizzati a fini di pagamento o di investimento e sono pertanto da considerarsi cripto-attività pertinenti;

- talune cripto-attività possono essere scambiate o riscattate solo nell'ambito di reti o ambienti fissi e limitati per determinati beni e servizi, come ad esempio buoni pasto, libri e ristoranti, nonché miglia aeree o altri premi di programmi fedeltà. In questo contesto, il termine "beni e servizi" può includere anche beni e servizi digitali, come musica, giochi, libri o altri materiali audio/video digitali, nonché biglietti, applicazioni software e abbonamenti online. Poiché sono caratterizzate dal fatto che operano in reti o ambienti fissi e limitati, oltre i quali non possono essere trasferite o scambiate in un mercato secondario al di fuori del sistema a circuito chiuso e non possono essere vendute o scambiate a un tasso di mercato all'interno o all'esterno di detto sistema, tali cripto-attività non potrebbero generalmente essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento.

Parte A, punto 3 – Valuta digitale della banca centrale

13. Per valuta digitale della banca centrale si intende qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale. Le valute digitali della banca centrale non sono considerate cripto-attività pertinenti, dal momento che costituiscono una forma digitale di moneta fiduciaria.

Parte A, punto 4 – Prodotto specificato di moneta elettronica

14. A norma della parte A, punto 4, per "prodotto specificato di moneta elettronica" si intende qualsiasi cripto-attività che sia:

- a) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria;
- b) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
- c) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria;
- d) accettata in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; ed
- e) in virtù degli obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

L'espressione "prodotto specificato di moneta elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

15. A norma della parte A, punto 4, lettera a), al fine di essere considerata un prodotto specificato di moneta elettronica, una cripto-attività deve essere una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria. Si ritiene che una cripto-attività rappresenti e rifletta digitalmente il valore della moneta fiduciaria in cui è denominata. Di conseguenza, una cripto-attività che riflette il valore di più valute o attività non è un prodotto specificato di moneta elettronica.

16. La parte A, punto 4, lettera b), stabilisce che la cripto-attività deve essere emessa al ricevimento dei fondi. Tale parte della definizione indica che un prodotto specificato di moneta elettronica è un prodotto prepagato. L'atto di "emettere" è interpretato in senso lato in modo da includere l'attività di messa a disposizione del valore prepagato memorizzato e dei mezzi di pagamento in cambio di fondi. Inoltre, il presente punto prevede che la cripto-attività debba essere emessa per effettuare operazioni di pagamento.

17. La parte A, punto 4, lettera c), prevede che, per essere considerata un prodotto specificato di moneta elettronica, una cripto-attività debba essere rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria. A tal riguardo, un "credito" include qualsiasi credito pecuniario nei confronti dell'emittente, che riflette il valore della moneta fiduciaria rappresentata dalla cripto-attività emessa al cliente.

18. A norma della parte A, punto 4, lettera d), una cripto-attività, per essere considerata un prodotto specificato di moneta elettronica, deve essere accettata da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente come mezzo di pagamento. Di conseguenza, non costituiscono prodotti specificati di moneta elettronica strumenti prepagati specifici su cui è memorizzato il valore monetario, sviluppati per rispondere a determinate esigenze e che possono essere utilizzati solo in modo limitato, perché consentono al detentore di moneta elettronica di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente di moneta elettronica o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da accordo commerciale con un emittente professionale o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi.

19. La parte A, punto 4, lettera e), stabilisce che l'emittente delle cripto-attività deve essere soggetto a vigilanza per garantire che il prodotto sia rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore delle cripto-attività, nel quale caso tale cripto-attività è considerata un prodotto specificato di moneta elettronica. A tal riguardo, la "medesima" moneta fiduciaria si riferisce alla moneta fiduciaria di cui la cripto-attività è una rappresentazione digitale. Nel procedere a un riscatto, si riconosce che l'emittente può detrarre dal relativo importo eventuali commissioni o costi di transazione.

20. La definizione esclude i prodotti creati esclusivamente per facilitare un trasferimento di fondi secondo le istruzioni di un cliente e che non possono essere utilizzati per memorizzare valore. Ad esempio, tali prodotti possono essere utilizzati per consentire a un datore di lavoro di trasferire le retribuzioni mensili ai propri dipendenti o per permettere a un lavoratore migrante di trasferire fondi a parenti che vivono in un altro Paese. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

Sezione IV, parte B – Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

Parte B, punto 1 – Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

21. Per "prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione" si intende qualsiasi persona fisica o entità che presta, come attività economica, un servizio consistente nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi (i quali ai fini della presente definizione includono gli utenti dei servizi di tali prestatori), anche agendo come controparte o come intermediario di tali operazioni, o mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione.

22. L'espressione "attività economica" esclude le persone fisiche o le entità che svolgono un servizio in modo saltuario a fini non commerciali. Per determinare cosa si intende con tale espressione, si può fare riferimento alle relative norme di ciascuna giurisdizione.

23. Per servizio che consiste nell'effettuare operazioni di scambio si intende qualsiasi servizio attraverso il quale il cliente può ricevere cripto-attività pertinenti a fronte di moneta fiduciaria, o viceversa, o scambiare cripto-attività pertinenti a fronte di altre cripto-attività pertinenti. Le attività di un fondo di investimento che investe in cripto-attività pertinenti non costituiscono un servizio che effettua operazioni di scambio, poiché tali attività non consentono agli investitori del fondo di effettuare tali operazioni.

24. Una persona fisica o un'entità che effettua operazioni di scambio sarà un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione solo se svolge tali attività per i clienti o per conto degli stessi. Ciò significa, ad esempio, che una persona fisica o un'entità che si occupa esclusivamente di convalidare le operazioni del registro distribuito in cripto-attività pertinenti non è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, anche se tale convalida avviene dietro compenso.

25. Una persona fisica o un'entità può effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi agendo come controparte o come intermediario di tali operazioni. Esempi di persone fisiche o entità che possono fornire servizi consistenti nell'effettuare operazioni di scambio come controparte o come intermediario sono:

- operatori che agiscono per proprio conto acquistando dai clienti e vendendo agli stessi cripto-attività pertinenti;
- operatori di cripto-ATM che consentono lo scambio di cripto-attività pertinenti con moneta fiduciaria o altri cripto-attività pertinenti attraverso tali ATM;
- piattaforme di scambio di cripto-attività che agiscono come *market maker* e ricevono il differenziale *bid-ask a titolo di commissione* per i loro servizi;
- intermediari di cripto-attività che agiscono per conto di un cliente completando gli ordini di acquisto o vendita di partecipazioni in cripto-attività pertinenti; e
- persone fisiche o entità che sottoscrivono una o più cripto-attività pertinenti. Mentre la sola creazione ed emissione di una cripto-attività pertinente non è considerata un servizio consistente nell'effettuare operazioni di scambio come controparte o intermediario, lo è invece l'acquisto diretto di cripto-attività pertinenti da un emittente, per poi rivenderle e distribuirle ai clienti.

26. Una persona fisica o un'entità può anche effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione che offra a tali clienti la possibilità di effettuare operazioni di scambio su di essa. Per "piattaforma di negoziazione" si intende qualsiasi programma o applicazione software che consenta agli utenti di effettuare (in parte o nella loro totalità) operazioni di scambio. Una persona fisica o un'entità che metta a disposizione una piattaforma la cui unica funzione consiste nella pubblicazione di prezzi di acquisto, vendita o conversione di cripto-attività pertinenti non è considerata un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in quanto non fornirebbe un servizio che consente agli utenti di effettuare operazioni di scambio. Per lo stesso motivo, una persona fisica o un'entità che si limita a creare o vendere un software o un'applicazione non è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione se non utilizza tale software o applicazione per la fornitura di un servizio consistente nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi.

27. Si considera che una persona fisica o un'entità metta a disposizione una piattaforma di negoziazione nella misura in cui eserciti un controllo o un'influenza sufficiente su tale piattaforma, consentendole di soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in relazione alle operazioni di scambio concluse sulla piattaforma. Il fatto che una persona fisica o un'entità eserciti un controllo o un'influenza sufficiente dovrebbe essere valutato in conformità alle Raccomandazioni GAFI del 2012 (modificate nel giugno 2019 in relazione alle attività virtuali e ai prestatori di servizi per le attività virtuali) e i relativi orientamenti GAFI.

28. Una persona fisica o un'entità può essere considerata un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, se svolge attività diverse nell'ambito di un'operazione di scambio e non agisce solo come controparte o intermediario oppure se mette a disposizione una piattaforma di negoziazione, purché fornisca di fatto un servizio, come attività economica, consistente nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi. La tecnologia coinvolta nella fornitura di tale servizio è irrilevante per determinare se una persona fisica o un'entità sia un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

Sezione IV, parte C – Operazione pertinente

Parte C, punto 1 – Operazione pertinente

29. L'espressione "operazione pertinente" si riferisce a qualsiasi scambio di cripto-attività pertinenti e moneta fiduciaria, qualsiasi scambio tra una o più forme di cripto-attività pertinenti e trasferimenti di cripto-attività pertinenti, incluse le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Tale definizione si rivolge alle operazioni che possono dare origine a eventi fiscali (ad esempio, plusvalenze e imposte sul reddito).

Parte C, punto 2 – Operazione di scambio

30. Un'operazione di scambio, come definita nella parte C, punto 2, si riferisce a qualsiasi scambio tra cripto-attività pertinente e moneta fiduciaria, nonché a qualsiasi scambio tra una o più forme di cripto-attività pertinenti. A tal fine, uno scambio include il trasferimento di una cripto-attività pertinente da un indirizzo di portafoglio a un altro come corrispettivo di un'altra cripto-attività pertinente o moneta fiduciaria.

Parte C, punto 3 – Operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione

31. A norma della parte C, punto 3, per "operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione" si intende un trasferimento di cripto-attività pertinenti come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a 50 000 USD. Tale espressione contempla le situazioni in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione trasferisce le cripto-attività pertinenti utilizzate da un cliente per acquistare beni o servizi da un esercente che riceve le cripto-attività pertinenti come corrispettivo. Ad esempio, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può effettuare operazioni pertinenti tra un esercente e i suoi clienti per consentire il pagamento di beni o servizi con cripto-attività pertinenti. Qualora trasferisca un pagamento effettuato in cripto-attività pertinenti da un cliente all'esercente per un valore superiore alla soglia specificata, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe indicare tale trasferimento come operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. In relazione a tali trasferimenti, detto prestatore deve considerare anche il cliente dell'esercente come un utente di cripto-attività, a condizione che sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio, in virtù dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione.

Parte C, punto 4 – Trasferimenti

32. Per "trasferimento" si intende un'operazione che trasferisce una cripto-attività pertinente da o verso l'indirizzo o il conto di cripto-attività di un utente di cripto-attività, diverso da quello gestito dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per conto dello stesso utente. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può classificare un'operazione pertinente come trasferimento solo se, sulla base delle conoscenze di cui dispone al momento dell'operazione, non possa stabilire che si tratta di un'operazione di scambio. Tale conoscenza dovrebbe essere determinata con riferimento alle conoscenze effettive di tale prestatore sulla base delle informazioni facilmente reperibili e del grado di competenza e comprensione richiesto per effettuare l'operazione

pertinente. Ad esempio, possono esserci casi in cui un utente di cripto-attività acquisisce o cede una cripto-attività pertinente a fronte di moneta fiduciaria, sebbene il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia effettivamente a conoscenza del corrispettivo sottostante. Ciò avverrebbe, ad esempio, se tale prestatore effettuasse solo il trasferimento delle cripto-attività pertinenti da e verso il conto dell'utente di cripto-attività, senza essere a conoscenza della componente in moneta fiduciaria dell'operazione. Tali operazioni sarebbero comunque considerate operazioni pertinenti, sebbene il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe indicarle come trasferimenti.

33. Un "trasferimento" includerebbe anche il caso in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione agevoli una persona fisica o un'entità che riceve una cripto-attività pertinente per mezzo di un *airdrop*, laddove la cripto-attività sia di nuova emissione. Ad esempio, nel contesto di un *hard fork*, una nuova cripto-attività pertinente si discosta da una cripto-attività pertinente preesistente. Di conseguenza, gli sviluppatori dell'*hard fork* inviano di solito un *airdrop* di nuove cripto-attività pertinenti a tutti i detentori della cripto-attività pertinente preesistente e tali utenti deterranno le nuove cripto-attività pertinenti in aggiunta di quelli preesistenti. Ad esempio, la ricezione di un *airdrop* di una nuova cripto-attività pertinente è considerata un trasferimento in entrata all'utente di cripto-attività ricevente.

Parte C, punto 5 – Moneta fiduciaria

34. Per "moneta fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie o le valute digitali della banca centrale. L'espressione comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i prodotti specificati di moneta elettronica). Di conseguenza, una *stablecoin* che si qualifica come prodotto specificato di moneta elettronica è trattata come moneta fiduciaria.

Sezione IV, parte D – Utente oggetto di comunicazione

Parte D, punto 1 – Utente oggetto di comunicazione

35. Per "utente oggetto di comunicazione", come definito nella parte D, punto 1, si intende un utente di cripto-attività che è una persona oggetto di comunicazione.

Parte D, punto 2 – Utente di cripto-attività

36. A norma della parte D, punto 2, per "utente di cripto-attività" si intende un cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti. Qualsiasi persona fisica o entità identificata dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti è considerata un utente di cripto-attività, indipendentemente dal fatto che tale prestatore custodisca le cripto-attività pertinenti per suo conto o dalla qualificazione giuridica attribuita al rapporto tra detti prestatore e persona fisica o entità.

37. Una persona fisica o un'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che agisce in qualità di utente di cripto-attività a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o entità come agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un utente di cripto-attività e tale altra persona fisica o entità è considerata utente di cripto-attività. A tal fine, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi delle informazioni in suo possesso (comprese quelle acquisite in conformità delle procedure AML/KYC), in base alle quali può ragionevolmente determinare se la persona fisica o l'entità agisca a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o entità. Nel confermare se un

utente di cripto-attività possa essere un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione o un'istituzione finanziaria, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può, ad esempio, avvalersi del controllo incrociato delle informazioni fornite dal suo utente di cripto-attività con gli elenchi di istituzioni regolamentate che indicano altri prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione o istituzioni finanziarie, se disponibili.

38. Gli esempi che seguono illustrano l'applicazione di tale definizione:

- F è in possesso di una procura di U che autorizza F a stabilire un rapporto in qualità di utente di cripto-attività presso il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione X ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti per conto di U. F ha instaurato un rapporto presso tale prestatore X quale persona che può effettuare le operazioni pertinenti. Tuttavia, poiché F non è un'istituzione finanziaria o un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è in possesso di informazioni nei suoi fascicoli AML/KYC che indicano che F agisce come agente a beneficio di U, detto prestatore deve considerare U come utente di cripto-attività;
- Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione A utilizza i servizi del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione B per effettuare le operazioni pertinenti sulla piattaforma di scambio gestita da B. Pertanto, A è un utente di cripto-attività per B e B comunicherà le operazioni pertinenti effettuate da A. Poiché A è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, è irrilevante che A effettui tali operazioni pertinenti a proprio nome o come agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario.

39. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può effettuare operazioni pertinenti che consentono a un esercente di offrire ai propri clienti un pagamento sotto forma di cripto-attività pertinenti come corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi. In questi casi, a condizione che il suo valore sia superiore a 50 000 USD, l'operazione è considerata un'operazione pertinente, poiché si tratta di un'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Si veda il Commentario alla parte C, punto 3. Per quanto riguarda le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve considerare il cliente dell'esercente come utente di cripto-attività e l'operazione deve essere indicata come operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione di cui alla sezione III, parte A, punto 3, lettera f), a condizione che il prestatore sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio, in virtù dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Per obbligo di verifica dell'identità del cliente si intende un obbligo previsto dalle norme nazionali antiriciclaggio che richiede al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di verificare l'identità utilizzando documenti, dati o informazioni di fonte affidabile e indipendente.

Parte D, punto da 3 a 6 – Singoli utenti ed entità utenti preesistenti di cripto-attività

40. La parte D, punti da 3 a 6, contiene le varie categorie di utenti di cripto-attività classificate in base alla data in cui si è instaurato il rapporto o al tipo di utenti di cripto-attività: "singolo utente di cripto-attività", "singolo utente preesistente di cripto-attività", "entità utente di cripto-attività", "entità utente preesistente di cripto-attività".

41. La classificazione di un utente di cripto-attività dipende, in primo luogo, dal fatto che un utente sia una persona fisica o un'entità e, in secondo luogo, dalla data in cui ha instaurato un rapporto in quanto tale con un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Pertanto, un utente di cripto-attività può essere un "singolo utente preesistente di cripto-attività", un'"entità utente preesistente di cripto-attività", un "singolo utente di cripto-attività" e/o un'"entità utente di cripto-attività".

42. Di conseguenza, i singoli utenti preesistenti di cripto-attività e le entità utenti preesistenti di cripto-attività sono utenti di cripto-attività che hanno instaurato un rapporto come cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione a decorrere dal [xx/xx/xxxx] e sono quindi un sottoinsieme dei singoli utenti di cripto-attività e delle entità utenti di cripto-attività.

Parte D, punto 7 – Persona oggetto di comunicazione

43. A norma della parte D, punto 7, per "persona oggetto di comunicazione" si intende una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da una persona esclusa.

Parte D, punto 8 – Persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione

44. Come regola generale, una persona fisica o un'entità è una "persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione" se è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione.

45. Le leggi nazionali differiscono in termini di trattamento delle società di persone (comprese le società a responsabilità limitata). Alcune giurisdizioni considerano le società di persone come soggetti imponibili (a volte anche come società di capitali), mentre altre giurisdizioni adottano quello che può essere definito un approccio fiscalmente trasparente, in base al quale la società di persone non è presa in considerazione a fini fiscali. Nel caso in cui sia trattata come società di capitali o tassata allo stesso modo, una società di persone sarebbe generalmente considerata residente nella giurisdizione oggetto di comunicazione in cui è assoggettata ad imposta. Se, tuttavia, risulta trasparente sotto il punto di vista fiscale in una giurisdizione oggetto di comunicazione, detta società non è "soggetto d'imposta" in tale giurisdizione e non può quindi esserne residente.

46. Un'entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza a fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati "simili" a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione in conformità della normativa fiscale di tale giurisdizione.

47. La "sede di direzione effettiva" è il luogo in cui sono sostanzialmente adottate le principali decisioni gestionali e commerciali necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'entità nel suo complesso. Al fine di determinare la sede di direzione effettiva, occorre esaminare tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

48. L'espressione "persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione" comprende anche il patrimonio di un *de cuius* che era residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. Per determinare cosa si intende per "patrimonio", occorre fare riferimento alle norme specifiche di ciascuna giurisdizione sul trasferimento o sulla successione dei diritti e degli obblighi in caso di morte (ad esempio, le norme in materia di successione universale).

Parte D, punto 9 – Giurisdizione oggetto di comunicazione

49. A norma della parte D, punto 9, per "giurisdizione oggetto di comunicazione" si intende qualsiasi giurisdizione a) nella quale vige un accordo o un'intesa in base alla quale la [giurisdizione] è tenuta a fornire le informazioni specificate nella sezione II in relazione alle persone oggetto di comunicazione residenti in tale giurisdizione e b) che figuri come tale in un elenco pubblicato dalla [giurisdizione]. La parte D, punto 9, prevede pertanto che la giurisdizione figuri come giurisdizione oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato. Ciascuna giurisdizione deve mettere a disposizione del pubblico tale elenco e aggiornarlo se necessario (ad esempio, ogniqualvolta la giurisdizione sottoscrive un accordo sullo scambio di informazioni ai sensi di queste norme o un tale accordo entra in vigore).

Parte D, punto 10 – Persone che esercitano il controllo

50. La parte D, punto 10, contiene la definizione di "persone che esercitano il controllo". Tale espressione corrisponde a quella di "titolare effettivo" come descritto nella Raccomandazione 10 e nella Nota interpretativa sulla Raccomandazione 10 delle Raccomandazioni GAFI (adottate nel febbraio 2012) e deve essere interpretata in conformità di tali Raccomandazioni, con l'obiettivo di proteggere il sistema finanziario internazionale da usi impropri, anche in relazione ai reati fiscali.

51. Per un'entità che è una persona giuridica, l'espressione "persone che esercitano il controllo" indica la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo sull'entità. Il "controllo" su un'entità è generalmente esercitato dalla persona fisica o dalle persone fisiche che, in ultima analisi, detengono una partecipazione di controllo nell'entità. La "partecipazione di controllo" dipende dalla struttura di controllo della persona giuridica ed è solitamente identificata sulla base di una soglia che applica un approccio basato sul rischio (ad esempio, qualsiasi persona che possiede più di una determinata percentuale nella persona giuridica, come il 25 %). Nel caso in cui nessuna persona fisica eserciti il controllo attraverso le partecipazioni, la persona o le persone che esercitano il controllo dell'entità saranno la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo dell'entità attraverso altri mezzi. Nel caso in cui non sia identificata alcuna persona fisica che eserciti il controllo dell'entità, la persona o le persone che esercitano il controllo dell'entità saranno la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello.

52. Nel caso di un *trust*, per "persone che esercitano il controllo" si intendono il disponente o i disponenti, il *trustee* o i *trustee*, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*. Il disponente o i disponenti, il *trustee* o i *trustee*, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari devono sempre essere considerati persone che esercitano il controllo su un *trust*, indipendentemente dal fatto che uno di loro eserciti o meno tale controllo. Per questo motivo, la seconda frase della parte D, punto 10, integra la prima frase di tale punto. Inoltre, ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust* (anche attraverso una catena di controllo o di proprietà) deve essere considerata una persona che esercita il controllo sul *trust*. Al fine di stabilire la fonte dei fondi nel conto o nei conti detenuti dal *trust*, se il disponente o i disponenti di un *trust* sono un'entità, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono anche identificare la persona o le persone che esercitano il controllo sul disponente o sui disponenti e indicarle come persona o persone che esercitano il controllo sul *trust*. Per quanto riguarda il beneficiario o i beneficiari di *trust* designati per caratteristica o per classe, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero ottenere informazioni sufficienti sul beneficiario (o sui beneficiari) così da poterne stabilire l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui questi intende esercitare i diritti conferitigli. Pertanto, tale situazione costituirà un cambiamento di circostanze e comporterà di conseguenza l'applicazione delle procedure pertinenti.

53. Nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un *trust*, per "persone che esercitano il controllo" si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili a quelle delle persone che esercitano il controllo su un *trust*. Pertanto, tenendo conto delle diverse forme e strutture dei dispositivi giuridici, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero identificare e indicare le persone che ricoprono posizioni equivalenti o simili a quelle che devono essere identificate e indicate per i *trust*.

54. In relazione alle persone giuridiche funzionalmente simili ai *trust* (ad esempio, le fondazioni), i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero identificare le persone che esercitano il controllo attraverso procedure di adeguata verifica in materia fiscale della clientela simili a quelle richieste per i *trust*, al fine di raggiungere livelli adeguati di comunicazione.

Parte D, punto 11 – Entità attiva

55. Un'entità è un'entità attiva se soddisfa uno dei criteri elencati nella parte D, punto 11.
56. La parte D, punto 11, lettera a), descrive il criterio da soddisfare per l'ottenimento dello status di entità attiva in ragione del reddito e delle attività nel modo che segue: meno del 50 % del reddito lordo dell'entità per l'anno civile precedente o altro periodo di riferimento adeguato è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'entità nel corso dell'anno civile precedente o altro periodo di riferimento adeguato sono attività che producono, o sono detenute, al fine di produrre reddito.
57. Per determinare cosa si intende con "reddito passivo", occorre fare riferimento alle norme specifiche di ciascuna giurisdizione. In genere si ritiene che il reddito passivo comprenda la parte di reddito lordo che consiste in:
- a) dividendi;
 - b) interessi;
 - c) reddito pari agli interessi o ai dividendi;
 - d) affitti e canoni, diversi dagli affitti e dai canoni derivanti dall'esercizio attivo di un'attività svolta, almeno in parte, da dipendenti dell'entità;
 - e) rendite;
 - f) reddito derivante da cripto-attività pertinenti;
 - g) eccedenza delle plusvalenze rispetto alle minusvalenze derivanti dalla vendita o dallo scambio di cripto-attività o attività finanziarie pertinenti;
 - h) eccedenza delle plusvalenze rispetto alle minusvalenze derivanti da operazioni (inclusi *futures*, *forward*, opzioni e operazioni simili) in qualsiasi cripto-attività o attività finanziaria pertinente;
 - i) eccedenza delle plusvalenze in valuta estera rispetto alle minusvalenze in valuta estera;
 - j) reddito netto da *swap*; o
 - k) importi ricevuti nell'ambito di contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato.

Fermo restando quanto sopra, il reddito passivo non includerà, nel caso di un'entità che agisce regolarmente come operatore di cripto-attività o attività finanziarie pertinenti, il reddito derivante da operazioni effettuate nel corso dello svolgimento ordinario dell'attività di tale operatore. Inoltre, il reddito percepito sulle attività di investimento del capitale di un'impresa di assicurazioni può essere considerato reddito attivo.

58. La parte D, punto 11, lettera b), descrive il criterio per l'idoneità da soddisfare per l'ottenimento dello status di entità attiva per le "entità *holding* e che sono membri di un gruppo non finanziario": tutte le attività dell'entità consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi alle stesse; tuttavia, un'entità non può qualificarsi come "attiva" quando funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di *private equity*, un fondo di *venture capital*, un *leveraged buyout fund* o altro veicolo di investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento.

59. Per quanto riguarda le attività di cui alla parte D, punto 11, lettera b), con il concetto di "essenzialmente" si intende l'80 % o più delle attività. Se, tuttavia, le attività di *holding* o di finanziamento al gruppo dell'entità costituiscono meno dell'80 % delle attività, ma tale entità percepisce anche redditi attivi (ossia redditi che non sono passivi) in altro modo, essa può essere definita entità attiva purché la somma totale delle attività soddisfi detto criterio. Al fine di determinare se le attività dell'entità diverse da quelle di *holding* e di fornitura di finanziamenti al gruppo consentano di attribuire all'entità lo status di entità

attiva, il criterio di cui alla parte D, punto 11, lettera a), può essere applicato a tali altre attività. Ad esempio, se svolge per il 60 % attività consistenti nella detenzione o nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più controllate e per il 40 % opera anche come centro di distribuzione per i beni prodotti dal gruppo a cui appartiene e il reddito delle attività del suo centro di distribuzione è attivo a norma della parte D, punto 11, lettera a), la holding è un'entità attiva, indipendentemente dal fatto che meno dell'80 % delle sue attività consiste nella detenzione delle consistenze dei titoli di una o più controllate o nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più di esse. L'espressione "tutte le attività [...] consistono essenzialmente [...]" comprende anche una combinazione di attività consistenti nella detenzione dei titoli di una o più società controllate e nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più di esse. Il termine "controllata" indica qualsiasi entità le cui consistenze dei titoli sono detenute direttamente o indirettamente (in tutto o in parte) dall'entità.

60. Una delle condizioni di cui alla parte D, punto 11, lettera f), per cui le "entità senza scopo di lucro" possono ottenere lo status di entità attiva, si riferisce all'esistenza di leggi applicabili nella giurisdizione di residenza dell'entità o di atti costitutivi della stessa i quali non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non in relazione alle attività di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, o a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità. Inoltre, il reddito o il patrimonio dell'entità potrebbero essere distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per il godimento di un bene.

Sezione IV, parte E – Persona esclusa

Parte E, punto 1 – Persona esclusa

61. A norma della parte E, punto 1, per "persona esclusa" si intende a) un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; b) un'entità che è un'entità collegata di un'entità di cui alla lettera a); c) un'entità statale; d) un'organizzazione internazionale; e) una banca centrale; o f) un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui alla sezione IV, parte E, punto 5, lettera b). Le entità che rientrano nell'ambito della definizione di "persona esclusa" non sono soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi del quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, alla luce dei limitati rischi di conformità fiscale che tali entità comportano e/o degli altri obblighi di dichiarazione fiscale a cui alcune di queste entità sono soggette, anche in conformità dello standard comune di comunicazione di informazioni. Di conseguenza, l'ambito di applicazione della definizione di persone escluse è, ove opportuno, allineato alle esclusioni dalla comunicazione previste dallo standard comune di comunicazione di informazioni.

Parte E, punto da 2 a 4 – Istituzione finanziaria, istituzione di custodia e istituzione di deposito

62. I termini "istituzione finanziaria", "istituzione di custodia" e "istituzione di deposito" di cui alla parte E, rispettivamente punti 2, 3 e 4, devono essere interpretati in conformità con la versione modificata del Commentario allo standard comune di comunicazione di informazioni.

Parte E, punto 5 – Entità di investimento

63. L'espressione "entità di investimento" comprende due tipi di entità: entità che svolgono, come attività economica principale, attività od operazioni di investimento per conto di altre persone ed entità gestite da tali entità o da altre istituzioni finanziarie.

64. La parte E, punto 5, lettera a), definisce il primo tipo di "entità di investimento" come qualsiasi entità che svolge, quale attività economica principale, una o più delle seguenti attività od operazioni per un cliente o per conto dello stesso:

- a) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di *futures* su merci quotate;
- b) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
- c) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro (incluse le valute digitali della banca centrale) o cripto-attività pertinenti per conto di terzi.

65. Tali attività od operazioni non comprendono la prestazione di consulenza non vincolante in materia di investimenti a un cliente. A norma della parte E, punto 5, lettera a), il termine "cliente" include il detentore di una quota nel capitale di rischio di un veicolo di investimento collettivo, per cui si ritiene che quest'ultimo svolga, quale attività economica, le sue attività od operazioni. A norma della parte E, punto 5, lettera a), punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione" non comprende la fornitura di servizi consistenti nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi.

66. La parte E, punto 5, lettera b), definisce il secondo tipo di "entità di investimento" come qualsiasi entità il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività pertinenti, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui alla parte E, punto 5, lettera a). Un'entità è "gestita da" un'altra entità se l'entità che la gestisce svolge, direttamente o tramite un altro prestatore di servizi, una qualsiasi delle attività od operazioni descritte nella parte E, punto 5, lettera a), per conto dell'entità gestita. Tuttavia, un'entità non gestisce un'altra entità se non ha il potere discrezionale nella gestione delle attività dell'entità (in tutto o in parte). Qualora sia gestita da un insieme di istituzioni finanziarie e persone fisiche o entità diverse dalle istituzioni finanziarie, l'entità è considerata gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento descritta nella parte E, punto 5, lettera a), nel caso in cui una qualsiasi delle entità di gestione corrisponda a tale altra entità. Ad esempio, una società fiduciaria privata, che funge da sede legale, agisce come agente registrato o svolge servizi amministrativi non correlati alle attività finanziarie, alle cripto-attività pertinenti o al denaro di un *trust*, non svolge le attività e le operazioni descritte nella parte E, punto 5, lettera a), per conto del *trust* e quindi quest'ultimo non è "gestito dalla" società fiduciaria privata a norma della parte E, punto 5, lettera b). Inoltre, un'entità che investe tutte le proprie attività, o una parte di esse, in un fondo comune di investimento, in un fondo indicizzato quotato o in un veicolo simile non sarà considerata "gestita dagli" stessi. In entrambi questi esempi, occorre determinare ulteriormente se l'entità è gestita da un'altra entità al fine di accertare se la prima entità rientra nella definizione di entità di investimento, come indicato nella parte E, punto 5, lettera b).

67. Un'entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte E, punto 5, lettera a), o il reddito lordo di un'entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività pertinenti ai fini della parte E, punto 5, lettera b), se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra:

- il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui è effettuata la determinazione; o
- il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.

68. Ai fini del criterio del reddito lordo, è necessario prendere in considerazione tutti i compensi per le attività pertinenti di un'entità, indipendentemente dal fatto che questi siano versati direttamente all'entità a cui si applica tale criterio o a un'altra entità.

69. L'espressione "entità di investimento", come definita nella parte E, punto 5, non include un'entità che è un'entità attiva perché tale entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 11, lettere da b) a e).

70. Un'entità è generalmente considerata un'entità di investimento se funge o si qualifica come un veicolo di investimento collettivo, un fondo comune di investimento, un fondo indicizzato quotato, un fondo di *private equity*, un *hedge fund*, un fondo di *venture capital*, un *leveraged buyout fund* o qualsiasi altro veicolo di investimento simile istituito con una strategia di investimento che prevede l'investimento, il reinvestimento o la negoziazione di attività finanziarie o cripto-attività pertinenti. Un'entità che è impegnata principalmente in attività di investimento, amministrazione o gestione di interessi diretti non debitori in beni immobili per conto di terzi, come ad esempio un tipo di fondo comune di investimento immobiliare, non sarà un'entità di investimento.

71. La parte E, punto 5, stabilisce inoltre che la definizione di "entità di investimento" sia interpretata in conformità della definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

Parte E, punti da 6 a 15 – "impresa di assicurazioni specificata", "entità statale", "organizzazione internazionale", "banca centrale", "attività finanziaria", "quota nel capitale di rischio", "contratto di assicurazione", "contratto di rendita", "contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato" e "valore maturato"

72. Le espressioni "impresa di assicurazioni specificata", "entità statale", "organizzazione internazionale", "banca centrale", "attività finanziaria", "quota nel capitale di rischio", "contratto di assicurazione", "contratto di rendita", "contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato" e "valore maturato", di cui alla parte E, punti da 6 a 15, dovrebbero essere interpretate in modo coerente con il Commentario allo standard comune di comunicazione di informazioni, così come modificato.

Sezione IV, parte F – Varie

Parte F, punto 1 – Giurisdizione partner

73. Per "giurisdizione partner" si intende qualsiasi giurisdizione che abbia adottato obblighi giuridici equivalenti e che sia inclusa in un elenco pubblico pubblicato da [giurisdizione].

Parte F, punto 2 – Procedure AML/KYC

74. Per "procedure AML/KYC", come definite nella parte F, punto 2, si intendono le procedure di adeguata verifica in materia fiscale della clientela di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi cui detto prestatore è soggetto (ad es. disposizioni sulla conoscenza dei propri clienti). Tali procedure comprendono l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente (compresi i suoi titolari effettivi), la comprensione della natura e dello scopo delle operazioni e un monitoraggio continuo.

Parte F, punti 3 e 4 – Entità ed entità collegata

75. La parte F, punto 3, definisce il termine "entità" come una persona giuridica o un dispositivo giuridico. Con questo termine si intende qualsiasi persona diversa da una persona fisica, oltre a qualsiasi dispositivo giuridico. Pertanto, ad esempio, una società di capitali, una società di persone, un *trust*, un *fideicomiso*, una fondazione (*foundation*, *Stiftung*), una società, una cooperativa, un'associazione o una *asociación en participación*, rientrano nel significato del termine "entità".

76. Un'entità è un'"entità collegata" di un'altra entità, come definita nella parte F, punto 4, se una delle due entità controlla l'altra entità o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'entità. A questo proposito, le entità sono considerate entità collegate se sono connesse attraverso una o più catene di controllo da un'entità controllante comune e se detta entità controllante comune possiede direttamente più del 50 % dei titoli o di altre quote nel capitale di rischio in almeno una delle altre entità. Per catena di controllo si intende il possesso da parte di una o più entità di oltre il 50 % dei diritti di voto complessivi connessi ai titoli di un'entità e di oltre il 50 % del valore totale dei titoli di un'entità, come illustrato dal seguente esempio:

un'entità A detiene il 51 % dei diritti di voto complessivi e il 51 % del valore totale dei titoli dell'entità B. L'entità B detiene a sua volta il 51 % dei diritti di voto complessivi e il 51 % del valore totale dei titoli dell'entità C. Le entità A e C sono considerate "entità collegate" a norma della sezione IV, parte F, punto 4, dal momento che l'entità A possiede direttamente oltre il 50 % dei diritti di voto complessivi connessi ai titoli e oltre il 50 % del valore totale dei titoli dell'entità B e che l'entità B possiede direttamente più del 50 % dei diritti di voto complessivi connessi ai titoli e più del 50 % del valore totale dei titoli dell'entità C. Le entità A e C sono quindi collegate attraverso catene di controllo. Nonostante l'entità A possieda in proporzione solo il 26 % del valore totale dei titoli e dei diritti di voto dell'entità C, l'entità A e l'entità C sono entità collegate.

Parte F, punto 5 – Numero di identificazione fiscale

77. A norma della parte F, punto 5, per "NIF" si intende un codice di identificazione fiscale (o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale). Il numero di identificazione fiscale è una combinazione unica di lettere o numeri, che, indipendentemente dalla sua designazione, è assegnato da una giurisdizione a una persona fisica o a un'entità e utilizzata per identificare tale persona fisica o entità ai fini dell'amministrazione della normativa fiscale di detta giurisdizione.

78. I NIF sono utili anche per identificare i contribuenti che investono in altre giurisdizioni. Le relative specifiche (ossia, struttura, sintassi, ecc.) sono stabilite dalle amministrazioni fiscali di ciascuna giurisdizione. Alcune giurisdizioni hanno addirittura una struttura del NIF differente a seconda delle diverse imposte o categorie di contribuenti (ad esempio, residenti e non residenti).

79. Sebbene molte giurisdizioni utilizzino un NIF ai fini della tassazione delle persone fisiche o delle società, alcune giurisdizioni non ne rilasciano alcuno. Tuttavia, queste giurisdizioni spesso utilizzano un altro numero ad alta integrità che fornisce un livello di identificazione equivalente (un "equivalente funzionale"). Esempi di tale tipo di numeri includono, per una persona fisica, un numero di previdenza sociale/assicurazione, un codice/numero di servizio/di identificazione personale/del cittadino e un numero di registrazione dei residenti e, per le entità, un codice/numero di iscrizione al registro delle imprese/società.

80. Inoltre, alcune giurisdizioni possono offrire servizi di verifica governativi per accertare l'identità e la residenza fiscale dei contribuenti. Tali servizi sono processi elettronici messi a disposizione dalla giurisdizione a entità o persone fisiche con obblighi di comunicazione di terzi (come i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione) al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale delle persone oggetto di comunicazione (come gli utenti di cripto-attività o le persone che esercitano il controllo sugli stessi). Qualora opti per l'identificazione degli utenti di cripto-attività o delle persone che esercitano il controllo sugli stessi sulla base di un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (*Application Programming Interface* - API), in genere un'amministrazione fiscale rende accessibile un portale API ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Successivamente, se dall'autocertificazione dell'utente di cripto-attività o della persona che esercita il controllo sullo stesso emerge che la residenza è in tale giurisdizione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può indirizzare l'utente di cripto-attività o la persona che esercita il controllo al portale API

che consentirà alla giurisdizione di identificare tale utente o persona in base ai propri requisiti nazionali di identificazione dei contribuenti (ad esempio, un numero di identificazione governativo o un nome utente). Una volta che l'utente di cripto-attività o la persona che esercita il controllo sono stati identificati come contribuenti di tale giurisdizione, quest'ultima, tramite il portale API, fornirà al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione un numero o un codice di riferimento unico che consentirà alla giurisdizione di associare tale utente o persona a un contribuente all'interno della propria banca dati. Qualora successivamente siano comunicate ulteriori informazioni relative all'utente di cripto-attività o alla persona che esercita il controllo, detto prestatore dovrà includere il numero o il codice di riferimento unico per consentire alla giurisdizione che riceve le informazioni di associarle con tale utente o persona. A tal riguardo, anche un numero di riferimento unico, un codice o qualsiasi altra conferma ricevuta da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in relazione a un utente di cripto-attività o a una persona che esercita il controllo tramite un servizio di verifica governativo costituisce l'equivalente funzionale di un NIF.

81. Le giurisdizioni sono tenute a fornire ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione le informazioni in merito al rilascio, all'acquisizione e, nella misura in cui ciò sia possibile e fattibile, alla struttura e alle altre specifiche dei numeri di identificazione fiscale e dei loro equivalenti funzionali. L'OCSE si adopererà per facilitarne la diffusione. Tali informazioni agevoleranno la raccolta di NIF corretti da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

Parte F, punto 6 – Succursale

82. Per "succursale" si intende un'unità, un'impresa o un ufficio di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o succursali di detto prestatore. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale.

Commentario alla sezione V: attuazione efficace

1. Il CARF si basa sui seguenti elementi fondamentali, elaborati per garantire la raccolta e lo scambio automatico di informazioni sulle operazioni in cripto-attività pertinenti: i) l'ambito di applicazione delle cripto-attività; ii) le entità e le persone fisiche soggette agli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati; iii) le operazioni soggette a comunicazione, nonché le informazioni che devono essere comunicate in relazione a tali operazioni; e iv) le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per individuare gli utenti di cripto-attività e le persone che esercitano il controllo sugli stessi e per determinare le giurisdizioni fiscali pertinenti ai fini della comunicazione e dello scambio di informazioni.

2. Per consentire al CARF di conseguire i suoi obiettivi, le giurisdizioni devono garantire la corretta attuazione di ciascuno di tali elementi fondamentali, in modo che siano rispettati e non vengano elusi. Il Commentario alla sezione V si propone di descrivere tali requisiti di attuazione.

3. Le giurisdizioni devono mettere in atto una strategia di conformità globale, proporzionata e basata sul rischio per garantire l'attuazione efficace degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione, tenendo conto del particolare contesto nazionale delle giurisdizioni stessa. Detta strategia dovrà articolarsi attorno i seguenti tre temi principali. In primo luogo, una giurisdizione che attua il CARF deve assicurarsi di identificare tutte le entità e le persone fisiche che, in virtù delle loro attività, sono prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e hanno un collegamento con tale giurisdizione. In secondo luogo, una giurisdizione deve assicurarsi che detti prestatori seguano accuratamente le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale del CARF. Infine, è opportuno che una giurisdizione rafforzi la consapevolezza riguardo al CARF e ne

promuova e garantisca il rispetto. Ciò dovrebbe includere un quadro sanzionatorio volto a contrastare i casi di non conformità, azioni intese a promuovere e incoraggiare in modo proattivo la conformità, nonché una strategia di verifica della conformità per identificare le nuove pratiche che potenzialmente presentano rischi elevati per il funzionamento del CARF.

Garantire l'identificazione di tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

Potenziali sfide nell'identificazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

4. In considerazione dei criteri di collegamento di cui alla sezione I, numerose entità e persone fisiche potrebbero essere considerate prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una determinata giurisdizione. Tra questi, alcuni prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (ad esempio, le istituzioni finanziarie) possono considerarsi attori consolidati nel settore finanziario tradizionale e quindi sono presumibilmente al corrente dei relativi obblighi regolamentari e dichiarativi. Tuttavia, molti altri sono attori emergenti e quindi meno consapevoli di tali obblighi. A seconda della giurisdizione, è possibile che alcuni di questi ultimi siano al momento soggetti solo a una regolamentazione non troppo restrittiva o non esserlo affatto e quindi potrebbero non essere identificati dalle autorità di vigilanza. Inoltre, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che sono tenuti a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione, in quanto hanno una sede di attività in una giurisdizione o sono gestiti dalla stessa, potrebbero non svolgere regolarmente attività che si prestano a essere identificate facilmente dalla giurisdizione.

5. Pertanto, il quadro di conformità di una giurisdizione dovrebbe considerare la probabilità che alcuni prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione aventi un collegamento con la giurisdizione non siano facilmente identificabili dalla stessa e possano potenzialmente non essere consapevoli dei loro obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione.

Potenziali approcci per garantire l'identificazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

6. Al fine di garantire l'identificazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in conformità degli obblighi di cui alla sezione I, le giurisdizioni dovranno disporre di meccanismi per individuare i prestatori che hanno un legame operativo con la loro giurisdizione. Come illustrato di seguito, tali meccanismi possono essere inclusi in un quadro normativo nazionale esistente oppure può essere necessario, da parte della giurisdizione, elaborarne uno nuovo a tale scopo.

7. In alcune circostanze, una giurisdizione può avvalersi di meccanismi già esistenti per identificare i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che operano al suo interno. Ad esempio, alcune giurisdizioni possono fare ricorso ai quadri normativi nazionali già in vigore per altri scopi (ad esempio, obblighi AML/registrazione presso i mercati finanziari). Una giurisdizione che si basa su un quadro normativo nazionale esistente dovrebbe innanzitutto stabilire che tale quadro corrisponda in generale all'ambito di applicazione del CARF per quanto riguarda i diversi aspetti della definizione di prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e i criteri di collegamento, in modo tale che esso garantisca l'identificazione di tutte le persone fisiche ed entità che soddisfano la definizione di prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

8. Se stabilisce che il proprio quadro normativo nazionale non è in grado di garantire l'identificazione di tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, o di taluni di essi, aventi un legame operativo con la propria giurisdizione, quest'ultima dovrebbe adottare meccanismi aggiuntivi per garantirne l'identificazione. Per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di

comunicazione il cui unico collegamento con la giurisdizione è la sede di direzione o di attività, le giurisdizioni dovrebbero adottare misure ragionevoli per assicurare che essi siano identificati.

9. Vi sono numerosi esempi di meccanismi aggiuntivi, tra cui quelli descritti in questo paragrafo, che le giurisdizioni potrebbero adottare per identificare i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Ad esempio, i meccanismi aggiuntivi per identificare tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in particolare quelli non ancora soggetti a registrazione o regolamentazione, potrebbero includere l'obbligo per tali prestatori di registrarsi proattivamente presso un registro centralizzato nazionale. Le giurisdizioni potrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di imporre un obbligo di comunicazione negativa a detti prestatori. Si potrebbe anche considerare l'istituzione di un meccanismo (ad esempio, una linea telefonica o una casella di posta elettronica anonima) che consenta di comunicare alle autorità le informazioni relative ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione laddove essi siano inadempienti. Inoltre, le giurisdizioni potrebbero valutare l'introduzione dell'obbligo per i loro utenti nazionali di cripto-attività di indicare, ad esempio nella loro dichiarazione dei redditi, il nome e l'indirizzo dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui si sono avvalsi. Ciò consentirebbe alle autorità fiscali di identificare tali prestatori nella propria giurisdizione o in quella di una giurisdizione partner. Potrebbe essere necessario un ulteriore coordinamento tra le giurisdizioni partner per garantire l'identificazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che operano in un contesto transfrontaliero. A tal fine, qualora abbia motivo di ritenere che un detto prestatore avente un legame operativo con un'altra giurisdizione non sia identificato come tale, una giurisdizione potrebbe avvalersi di meccanismi previsti negli accordi tra autorità competenti per lo scambio di informazioni ai sensi del CARF. Infine, le giurisdizioni potrebbero prendere in considerazione la possibilità di fare ricorso a risorse accessibili al pubblico, come i portali di ricerca di mercato, per determinare i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione aventi un legame operativo con la loro giurisdizione. L'adeguatezza di eventuali meccanismi aggiuntivi, integrati nel quadro normativo nazionale, dovrebbe essere valutata nel suo complesso. Le giurisdizioni che necessitano di tali meccanismi dovrebbero assicurarsi che il meccanismo o i meccanismi scelti siano sufficientemente solidi da consentire il raggiungimento dell'obiettivo volto a identificare i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione aventi un legame operativo con tale giurisdizione.

Garantire la conformità da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dei loro obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione

10. La giurisdizione, una volta identificati i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che sono tenuti a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione, deve assicurarsi che detti prestatori continuino a conformarsi alle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III per tutto il tempo in cui tali obblighi sussistono. A tal fine, la giurisdizione dovrebbe designare uno o più organi amministrativi quali responsabili per garantire, sulla base di una strategia di conformità proporzionata e basata sul rischio, che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione rispettino gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III.

Organi amministrativi designati con poteri di verifica della conformità dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

11. Innanzitutto, le giurisdizioni dovrebbero designare uno o più organi amministrativi (ad esempio, un'autorità fiscale o un'autorità di vigilanza finanziaria) autorizzati a verificare che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione adempiano ai loro obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione. Le giurisdizioni dovrebbero inoltre assicurarsi che tali organi designati dispongano di risorse adeguate a verificare il rispetto di detti obblighi. Una giurisdizione

potrebbe anche prendere in considerazione l'utilizzo di meccanismi alternativi che riducano gli oneri in termini di risorse delle autorità nazionali, purché queste continuino a mantenere la responsabilità in materia, nella misura in cui tali meccanismi consentano di verificare in modo affidabile la conformità da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (ad esempio, avvalendosi di altri dipartimenti o agenzie governative o di prestatori di servizi terzi per verificare che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione adempiano ai loro obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione).

12. Al fine di garantire che le autorità nazionali possano verificare la conformità dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, la giurisdizione dovrebbe disporre di norme che richiedano a detti prestatori tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, nonché per la classificazione delle operazioni pertinenti, delle cripto-attività e delle cripto-attività pertinenti di cui alla sezione IV.

13. Le giurisdizioni dovrebbero disporre di norme per obbligare il contribuente o terzi a fornire i documenti necessari per l'applicazione della normativa fiscale nazionale. Tali norme dovrebbero applicarsi anche per consentire di ottenere le informazioni necessarie a rispondere a una richiesta di informazioni da parte di un partner di scambio nell'ambito di uno strumento di scambio di informazioni. La giurisdizione dovrebbe inoltre disporre di misure adeguate a garantire che la documentazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in relazione agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione sia messa a disposizione, su richiesta, delle autorità nazionali affinché queste ultime possano effettuare verifiche di conformità.

Problemi di verifica relativi agli obblighi di comunicazione previsti dal CARF

14. La giurisdizione dovrebbe verificare se i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che sono tenuti a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione, si siano conformati agli obblighi di cui alla sezione II. Ciò significa anche assicurare che tali prestatori abbiano comunicato correttamente e tempestivamente le informazioni all'autorità fiscale (o ad altra autorità appropriata) della giurisdizione.

15. In generale, gli obblighi di comunicazione di cui alla sezione II sono subordinati alla classificazione delle cripto-attività da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. In particolare, il CARF contiene una serie di esenzioni che esonerano tali prestatori dagli obblighi di comunicazione per quanto riguarda le cripto-attività che non possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento, i prodotti specificati di moneta elettronica e le cripto-attività che sono valute digitali della banca centrale. Le giurisdizioni dovrebbero pertanto verificare che i prestatori applichino correttamente le definizioni contenute nella sezione IV in relazione alle cripto-attività pertinenti.

16. Anche alcuni trasferimenti effettuati dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione possono richiedere un controllo supplementare. Ad esempio, una giurisdizione potrebbe rilevare il tentativo da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, delle persone fisiche, delle entità o degli esercenti di frammentare gli importi delle operazioni, come gli importi delle vendite al dettaglio, così da evitare gli obblighi di comunicazione rispetto alle operazioni che altrimenti rientrerebbero nell'ambito della definizione di operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. In tal caso, la giurisdizione dovrebbe garantire che dette operazioni siano considerate operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione e indicate come tali.

Problemi di verifica relativi agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti dal CARF

17. Oltre alla verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione, la giurisdizione dovrebbe anche verificare se i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che sono tenuti a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione, si siano conformati agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III. Tale verifica dovrebbe, in particolare, garantire che tali prestatori abbiano acquisito e convalidato le autocertificazioni degli utenti di cripto-attività e dei soggetti che esercitano il controllo in modo accurato e tempestivo. Si riconosce che, a seconda dello stato dell'attuazione nazionale di una giurisdizione delle Raccomandazioni GAFI relative ai prestatori di servizi per le attività virtuali, possa accadere che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia considerato obbligato a ottemperare agli obblighi AML nella giurisdizione in cui è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III. La sezione III, parte B, punto 2, lettera a), precisa che, qualora non sia giuridicamente tenuto ad applicare le procedure AML/KYC conformi a dette Raccomandazioni (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le attività virtuali), tale prestatore dovrebbe applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le persone che esercitano il controllo. Nel caso in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sia tenuto ad applicare tali procedure sostanzialmente simili, la giurisdizione dovrebbe verificare e assicurare che queste siano coerenti con i requisiti ai fini dell'identificazione delle persone che esercitano il controllo.

Rafforzare la consapevolezza riguardo al CARF, nonché promuoverne e garantirne il rispetto

18. Le giurisdizioni dovrebbero adottare misure efficaci per accrescere la consapevolezza riguardo agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione, nonché promuoverne il rispetto, al loro interno. Di conseguenza, le giurisdizioni dovrebbero adottare misure appropriate volte a garantire che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione nella loro giurisdizione siano a conoscenza dei criteri di collegamento, nonché degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione, previsti dalla normativa della giurisdizione. Le giurisdizioni dovrebbero inoltre mettere a disposizione di tali prestatori le informazioni necessarie.

19. Le giurisdizioni dovrebbero inoltre disporre di disposizioni di attuazione per far fronte ai casi di non conformità e avere la possibilità di comminare adeguate sanzioni amministrative e/o penali nei confronti dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III, nonché per la mancata risposta alle richieste delle autorità.

20. Le giurisdizioni dovrebbero inoltre adottare misure rigorose per garantire che autocertificazioni valide siano ottenute sistematicamente per gli utenti di cripto-attività e le persone che esercitano il controllo. Ciò che costituisce una "misura rigorosa" in questo contesto può variare da una giurisdizione all'altra e deve essere valutata alla luce dei risultati effettivi della misura. Il criterio essenziale per determinare quali misure possano essere considerate "misure rigorose" è se le misure hanno un impatto sufficientemente forte sugli utenti di cripto-attività, sulle persone che esercitano il controllo e/o sui prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, così da garantire effettivamente che le autocertificazioni siano ottenute e convalidate in conformità delle norme stabilite nel CARF. Un modo efficace per raggiungere tale risultato sarebbe quello di introdurre una normativa che subordini l'effettuazione delle operazioni al ricevimento di un'autocertificazione valida. Altre giurisdizioni possono scegliere metodi diversi, tenendo conto del loro diritto interno. Ciò potrebbe includere, ad esempio, l'imposizione di sanzioni significative agli utenti di cripto-attività e alle persone che esercitano il controllo che non forniscono un'autocertificazione o ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di

comunicazione che non adottano misure appropriate per garantirne l'acquisizione. Oltre alle misure amministrative e alle sanzioni, tra le misure rigorose potrebbero figurare anche l'obbligo di applicare una ritenuta alla fonte sulle operazioni effettuate in assenza di un'autocertificazione valida. Inoltre, al fine di aumentare l'affidabilità delle autocertificazioni, le giurisdizioni dovrebbero disporre di una disposizione specifica nella loro normativa nazionale che imponga sanzioni nel caso di firma (o comunque di conferma esplicita) di un'autocertificazione falsa o materialmente inesatta.

21. Oltre alle disposizioni di attuazione per far fronte ai casi di non conformità, le giurisdizioni dovrebbero cercare di identificare tutte le pratiche che, in base al contesto nazionale, potrebbero pregiudicare l'efficacia degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione e adottare di conseguenza misure di conformità appropriate. In particolare, una giurisdizione dovrebbe dotarsi di norme che impediscano ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, alle persone o agli intermediari di adottare pratiche volte a eludere tali obblighi in detta giurisdizione. Un esempio di altre misure che una giurisdizione potrebbe attuare consiste nel valutare se i rischi derivanti dalla natura altamente volatile del mercato delle cripto-attività giustifichino l'adozione di misure aggiuntive, nel caso in cui tale giurisdizione rilevi che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sul suo territorio stanno effettuando operazioni transfrontaliere di cripto-attività in giurisdizioni che non sono giurisdizioni partner, con l'intento di evitare gli obblighi di comunicazione ai sensi della relativa normativa. Al contempo, una giurisdizione potrebbe valutare se le parti del mercato delle cripto-attività che hanno una natura decentralizzata (ad esempio, le piattaforme finanziarie decentralizzate) pongano rischi particolari nel proprio contesto nazionale, laddove si identifichi che entità o persone fisiche sostengano falsamente di non essere un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, anche se di fatto esercitano un controllo o un'influenza sufficiente su una piattaforma di negoziazione che effettua operazioni di scambio.

4 Accordo multilaterale delle Autorità competenti

Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività

DICHIARAZIONE

Io, [NOME e TITOLO], [per conto] dell'Autorità competente di [GIURISDIZIONE], dichiaro con la presente che quest'ultima si impegna a rispettare le disposizioni dell'

Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività

di seguito denominato "Accordo" e allegato alla presente dichiarazione.

Con la presente dichiarazione, l'Autorità competente di [GIURISDIZIONE] deve essere considerata firmataria dell'Accordo a partire dal [DATA]. L'Accordo entrerà in vigore nei confronti dell'Autorità competente di [GIURISDIZIONE] in conformità alla sezione 7 dello stesso.

Firmato a [LUOGO] il [DATA]

ACCORDO MULTILATERALE TRA AUTORITÀ COMPETENTI PER LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI SENSI DEL QUADRO PER LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Considerando che le giurisdizioni dei firmatari del presente Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (di seguito "Accordo") sono Parti o territori contemplati dalla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale o dalla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale così come modificata dal Protocollo che modifica la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito "Convenzione"); collettivamente la "Convenzione", individualmente la "Convenzione originale" o la "Convenzione modificata" rispettivamente);

considerando che le giurisdizioni intendono migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente le loro relazioni circa l'assistenza reciproca in materia fiscale;

considerando che il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività è stato sviluppato dall'OCSE in collaborazione con i Paesi del G20 al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale e rafforzare l'adempimento fiscale;

considerando che le leggi delle rispettive giurisdizioni impongono, o dovrebbero imporre, ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di comunicare le informazioni relative a determinate cripto-attività e di seguire le relative procedure di adeguata verifica in materia fiscale, coerentemente con l'ambito di scambio contemplato dalla sezione 2 del presente Accordo e con le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale stabilite nel Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività;

considerando che le leggi delle giurisdizioni devono essere modificate periodicamente alla luce degli aggiornamenti del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e che, una volta che tali leggi di modifica siano state promulgate da una giurisdizione, il termine Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività sarà inteso come facente riferimento alla versione aggiornata in relazione a tale giurisdizione;

considerando che il capitolo III della Convenzione autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, ivi incluso lo scambio di informazioni su base automatica, e consente alle Autorità competenti delle giurisdizioni di concordare le procedure da applicare a tali scambi automatici;

considerando che l'articolo 6 della Convenzione prevede che due o più Parti possano concordare reciprocamente lo scambio automatico di determinate informazioni, e che lo scambio effettivo delle informazioni avverrà su base bilaterale;

considerando che le giurisdizioni dispongono di i) adeguate salvaguardie per garantire che le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dalla Convenzione, e ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4);

considerando che le Autorità competenti delle giurisdizioni desiderano concludere il presente Accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in relazione alle cripto-attività sulla base dello scambio automatico ai sensi della Convenzione, ferme restando le procedure legislative nazionali (ove esistenti) e fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, le garanzie per la protezione dei dati e altre misure di tutela ivi previste, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate ai sensi della Convenzione;

le Autorità competenti hanno convenuto quanto segue:

SEZIONE 1

Definizioni

1. Ai fini dell'Accordo, si intende per:
 - a) "**giurisdizione**": un Paese o un territorio nei confronti del quale la Convenzione è in vigore o applicabile ai sensi della Convenzione originaria o modificata, rispettivamente, attraverso la firma e la ratifica in conformità all'articolo 28, o attraverso l'estensione territoriale in conformità all'articolo 29, e che è firmatario del presente Accordo.
 - b) "**Autorità competente**": per ciascuna giurisdizione, le persone e le autorità elencate nell'Allegato B della Convenzione.
 - c) "**Quadro per la comunicazione** di informazioni in materia di **cripto-attività**": il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni relative alle cripto-attività (che include i Commentari) sviluppato dall'OCSE di concerto con i Paesi del G20.
 - d) "**Segretariato dell'organo di coordinamento**": il Segretariato dell'OCSE che, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 della Convenzione, fornisce supporto all'organo di coordinamento composto dai rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti della Convenzione.
 - e) "**Accordo applicabile**": in riferimento a due Autorità competenti, che entrambe le Autorità competenti hanno fornito una notifica al Segretariato dell'organo di coordinamento ai sensi della sezione 7, punto 1, elencando altresì la giurisdizione dell'altra Autorità competente ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera g). L'elenco delle Autorità competenti tra le quali è applicato il presente Accordo sarà pubblicato sul sito web dell'OCSE.

2. Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente Accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legge della giurisdizione che applica l'Accordo, coerentemente con il significato di cui al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo o nel Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che le Autorità competenti non concordino un'interpretazione comune (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legge della giurisdizione che applica il presente Accordo, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione.

SEZIONE 2

Scambio di informazioni in relazione alle persone oggetto di comunicazione

1. Ai sensi degli articoli 6 e 22 della Convenzione modificata o originale, a seconda dei casi, e fatte salve le norme in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale conformemente al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, ogni Autorità competente scambia automaticamente ogni anno con le altre Autorità competenti, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al punto 3.
2. In deroga al punto 1, le Autorità competenti delle giurisdizioni che hanno indicato di dover essere inserite nell'elenco delle giurisdizioni per le quali non sussiste reciprocità sulla base della loro notifica ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera b) invieranno, ma non riceveranno, le informazioni di cui al punto 3. Le giurisdizioni non inserite nell'elenco delle giurisdizioni per le quali non sussiste reciprocità riceveranno le informazioni di cui al punto 3, ma non le invieranno alle giurisdizioni inserite nel suddetto elenco.

3. Le informazioni da scambiare sono, in relazione a ogni persona oggetto di comunicazione di un'altra giurisdizione:

- a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di comunicazione e, nel caso di qualsiasi entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sia identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità;
- b) il nome, l'indirizzo e, se disponibile, il numero di identificazione del prestatore di servizi di cripto-attività con obbligo di comunicazione;
- c) per ciascun tipo di cripto-attività pertinente rispetto al quale il prestatore di servizi di cripto-attività con obbligo di comunicazione ha effettuato operazioni pertinenti durante il relativo anno civile o altro periodo di riferimento adeguato:
 - i) il nome completo del tipo di cripto-attività pertinente;
 - ii) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;
 - iii) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;
 - iv) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti;
 - v) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti;
 - vi) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;
 - vii) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati nelle lettere c), punti ii) e iv);
 - viii) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti dall'utente oggetto di comunicazione non contemplati nelle lettere c), punti iii), v) e iv);
 - ix) il valore equo di mercato aggregato nonché il numero di valore unitario dei trasferimenti effettuati dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione a indirizzi di portafogli digitali non associati notoriamente da parte di quest'ultimo a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.

SEZIONE 3

Tempi e modalità dello scambio di informazioni

1. Con riferimento alla sezione 2, punto 3, e fatta salva la procedura di notifica di cui alla sezione 7, comprese le date ivi specificate, le informazioni devono essere scambiate a partire dall'anno specificato nella notifica ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera a) entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile a cui si riferiscono le informazioni. Fatta salva la frase precedente, lo scambio di informazioni è richiesto in relazione a un anno civile solo qualora entrambe le giurisdizioni dispongano di norme che danno applicazione al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e che prevedono la comunicazione di informazioni in relazione a tale anno civile in conformità con l'ambito di applicazione dello scambio di cui alla sezione 2 e con le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale contenute nel Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.
2. Le Autorità competenti scambieranno automaticamente le informazioni descritte nella sezione 2 secondo uno schema comune.
3. Le Autorità competenti trasmetteranno le informazioni attraverso il Sistema comune di trasmissione dell'OCSE e in conformità con i relativi standard di crittografia e di preparazione dei file, o attraverso un altro metodo di trasmissione specificato nella notifica ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera d).

SEZIONE 4

Collaborazione ai fini della conformità e dell'applicazione

Un'Autorità competente informa l'altra Autorità competente, quando la prima Autorità competente ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta o che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. L'Autorità competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

SEZIONE 5

Riservatezza e protezione dei dati

1. Tutte le informazioni scambiate sono soggette alle norme di riservatezza e altre salvaguardie previste dalla Convenzione modificata o originale, a seconda dei casi, ivi incluse le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate e, nella misura necessaria per conseguire il giusto livello di protezione dei dati personali, in conformità alle eventuali salvaguardie specificate dall'Autorità competente che fornisce le informazioni, come previsto dalle relative disposizioni legislative nazionali e come indicato nella notifica ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera e).
2. Un'Autorità competente notificherà immediatamente il Segretariato dell'organo di coordinamento qualsiasi violazione della riservatezza o qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive conseguentemente applicate. Il Segretariato dell'organo di

coordinamento informerà tutte le Autorità competenti per le quali è applicabile l'accordo con la prima Autorità competente (notificante).

SEZIONE 6

Consultazioni e modifiche

1. In caso di difficoltà nell'attuazione o nell'interpretazione del presente accordo, un'Autorità competente può richiedere consultazioni con una o più Autorità competenti per definire misure atte a garantire la corretta applicazione del presente Accordo. L'Autorità competente che ha richiesto le consultazioni deve garantire che il Segretariato dell'organo di coordinamento sia informato di tutte le misure elaborate e che quest'ultimo notifichi a tutte le Autorità competenti, ivi incluse quelle che non hanno partecipato alle consultazioni, le misure che sono state elaborate.
2. Il presente accordo può essere modificato all'unanimità mediante accordo scritto da parte di tutte le Autorità competenti. Salvo diverso accordo, la modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data dell'ultima firma apposta a detto accordo scritto.

SEZIONE 7

Termini generali

1. L'Autorità competente deve inviare, al momento della firma del presente accordo o appena possibile successivamente, le notifiche al Segretariato dell'organo di coordinamento:
 - a) confermando che la propria giurisdizione dispone delle leggi necessarie per l'attuazione del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e specificando le relative date di entrata in vigore, o qualsiasi periodo di applicazione provvisoria dell'accordo nel caso di eventuali procedure legislative nazionali pendenti;
 - b) confermando se la giurisdizione debba essere elencata, o meno, tra le giurisdizioni per le quali non sussiste reciprocità;
 - c) chiedendo alle altre Autorità competenti l'autorizzazione a utilizzare le informazioni ricevute per l'accertamento, la riscossione o il recupero delle imposte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte per le quali la propria giurisdizione ha espresso una riserva ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione e, in tal caso, specificando tali imposte e confermando che l'utilizzo sarà conforme ai termini della Convenzione;
 - d) specificando uno o più metodi alternativi, se del caso, per la trasmissione dei dati, compresa la cifratura;
 - e) specificando le eventuali salvaguardie per la protezione dei dati personali;
 - f) confermando di aver adottato misure adeguate a garantire il debito rispetto degli standard di riservatezza e di protezione dei dati richiesti; e
 - g) fornendo un elenco delle giurisdizioni delle Autorità competenti rispetto alle quali intende applicare il presente accordo, seguendo le procedure legislative nazionali per l'entrata in vigore (se del caso).

Le Autorità competenti devono notificare tempestivamente al Segretariato dell'organo di coordinamento ogni successiva modifica da apportare alle notifiche di cui sopra.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore tra due Autorità competenti alla data in cui la seconda delle due Autorità competenti avrà fornito la notifica al Segretariato dell'organo di coordinamento ai sensi del punto 1 della presente sezione, elencando altresì la giurisdizione dell'altra Autorità competente ai sensi del punto 1, lettera g) della presente sezione.

3. Il Segretariato dell'organo di coordinamento conserverà un elenco, che sarà pubblicato sul sito web dell'OCSE, delle Autorità competenti che hanno firmato l'accordo e tra le quali quest'ultimo è applicato.

4. Il Segretariato dell'organo di coordinamento pubblicherà sul sito web dell'OCSE le informazioni fornite dalle Autorità competenti ai sensi del punto 1, lettere a), b) ed e) della presente sezione. Le informazioni fornite ai sensi del punto 1, lettere c), d), f) e g) della presente sezione saranno messe a disposizione degli altri firmatari su richiesta scritta indirizzata al Segretariato dell'organo di coordinamento.

5. Ciascuna Autorità competente può sospendere lo scambio di informazioni ai sensi del presente Accordo comunicando per iscritto a un'altra Autorità competente di aver stabilito che esiste o è esistita una non conformità significativa da parte di quest'ultima rispetto al presente accordo. Tale sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente punto, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, un'inosservanza delle disposizioni del presente Accordo in materia di riservatezza e protezione dei dati e della Convenzione, o la mancata comunicazione da parte dell'Autorità competente di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente Accordo.

6. Ciascuna Autorità competente può denunciare il presente Accordo, o in relazione a una particolare Autorità competente, mediante notifica scritta al Segretariato dell'organo di coordinamento. Salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità competente, la modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute in precedenza nell'ambito del presente accordo rimangono riservate e soggette ai termini della Convenzione.

SEZIONE 8

Segretariato dell'organo di coordinamento

Salvo diversa disposizione dall'Accordo, il Segretariato dell'organo di coordinamento comunicherà a tutte le Autorità competenti tutte le notifiche ricevute ai sensi del presente Accordo e provvederà a dare conoscenza a tutti i firmatari dell'accordo dell'eventuale firma di una nuova Autorità competente.

Redatto in inglese e francese; entrambe le versioni fanno fede.

5

Commentario all'Accordo multilaterale delle Autorità competenti

Introduzione

1. Per poter scambiare informazioni in virtù del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF), le giurisdizioni devono disporre di un quadro giuridico che consenta lo scambio automatico di informazioni con le giurisdizioni partner. Tale quadro giuridico dovrebbe includere sia una base legale giuridica per lo scambio di informazioni, sia accordi amministrativi per determinare l'ambito di applicazione, le tempistiche e le modalità dello scambio di informazioni.

2. Le giurisdizioni possono disporre di una base giuridica per lo scambio di informazioni fiscali in virtù della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (la "Convenzione"). Ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, due o più Parti della Convenzione possono concordare di scambiare automaticamente informazioni prevedibilmente pertinenti predefinite, secondo le procedure stabilite dalle Parti di comune accordo. Nel contesto dello Standard comune di comunicazione di informazioni, questo approccio multilaterale si è rivelato un mezzo efficace per la creazione di reti diffuse di rapporti di scambio, poiché consente alle giurisdizioni di attivare in modo efficiente rapporti di scambio bilaterali.

3. Per rendere operativo l'articolo 6 della Convenzione, le giurisdizioni devono anche disporre di accordi amministrativi per determinare, in particolare, le informazioni da scambiare automaticamente nonché le tempistiche e le modalità degli scambi. Per il CARF, questo Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni (CARF MCAA), che si basa sull'articolo 6 della Convenzione, definisce le modalità dettagliate degli scambi che avvengono ogni anno su base automatica.

4. Il CARF MCAA è composto da:

- una dichiarazione che l'Autorità competente della giurisdizione o il suo rappresentante designato devono firmare per diventare firmatari del CARF MCAA;
- un preambolo che spiega le finalità del CARF MCAA e contiene le dichiarazioni relative alle norme nazionali in materia di obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale che costituiscono la base dello scambio di informazioni basato sul CARF MCAA. Esso contiene inoltre le dichiarazioni relative alla riservatezza, alle garanzie per la protezione dei dati e sull'esistenza dell'infrastruttura necessaria;
- otto sezioni contenenti le disposizioni concordate del CARF MCAA: la sezione 1 riguarda le definizioni, la sezione 2 gli elementi delle informazioni oggetto di scambio, la sezione 3 i tempi e le modalità dello scambio, la sezione 4 la collaborazione in materia di conformità e applicazione e la sezione 5 gli obblighi in materia di riservatezza e protezione dei dati da rispettare. Le consultazioni tra le Autorità competenti, le modifiche al CARF MCAA e i termini generali del CARF MCAA, compresa l'attivazione dei rapporti di scambio attraverso la

presentazione di notifiche, la sospensione, la disattivazione e la cessazione, nonché il ruolo del Segretariato dell'organo di coordinamento, sono trattati nelle sezioni 6, 7 e 8;

- sette notifiche previste ai sensi della sezione 7, punto 1), ai fini dell'entrata in vigore del CARF MCAA nei confronti di un'Autorità competente.

5. Il CARF MCAA è un accordo multilaterale basato sul principio della reciprocità e bilateralità dello scambio automatico. Alcuni casi prevedono che le Autorità competenti possano instaurare un rapporto di scambio bilaterale non reciproco (ad esempio, nel caso in cui una giurisdizione non preveda un'imposta sul reddito), che deve essere confermato in una notifica fornita ai sensi della sezione 7, punto 1), lettera b).

6. In alternativa al CARF MCAA, le giurisdizioni possono anche stabilire relazioni di scambio automatico attraverso accordi bilaterali con le Autorità competenti basati su trattati bilaterali contro la doppia imposizione o su accordi sullo scambio di informazioni ai fini fiscali che consentono lo scambio automatico di informazioni, o sulla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. Le giurisdizioni possono anche stipulare un accordo intergovernativo autonomo o fare riferimento a una legislazione regionale che disciplini sia gli obblighi di comunicazione sia le procedure di adeguata verifica in materia fiscale in combinazione con le modalità di scambio di informazioni.

Commentario alla dichiarazione

1. Per diventare firmataria del CARF MCAA, l'Autorità competente della giurisdizione, o il suo rappresentante designato, deve firmare la dichiarazione e trasmetterla, insieme al testo del CARF MCAA, al Segretariato dell'organo di coordinamento.

2. Il CARF MCAA entrerà in vigore nei confronti di un'altra Autorità competente solo quando entrambe le Autorità competenti avranno firmato la dichiarazione, avranno presentato tutte le notifiche correlate ai sensi della sezione 7, punto 1) al Segretariato dell'organo di coordinamento e si saranno iscritte reciprocamente nell'elenco dei partner di scambio previsti nella notifica fornita conformemente alla sezione 7, punto 1), lettera g).

Commentario al preambolo

1. Il preambolo ("i considerando") definisce il contesto, illustra lo scopo del CARF MCAA e contiene le dichiarazioni dei firmatari.

2. Il primo considerando conferma che le giurisdizioni dei firmatari del CARF MCAA sono Parti o territori contemplati dalla Convenzione, condizione necessaria per poter firmare l'accordo.

3. Il secondo e il terzo considerando fungono da introduzione e chiariscono che lo scopo del CARF MCAA consiste nel contrastare l'elusione e l'evasione fiscale nonché di migliorare l'adempimento fiscale.

4. Il quarto considerando stabilisce che le Autorità competenti dichiarino che le leggi delle rispettive giurisdizioni impongano, o si prevede che impongano, ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di comunicare informazioni relative alle cripto-attività pertinenti, coerentemente con l'ambito di scambio contemplato dalla sezione 2. La formulazione utilizzata nel quarto considerando consente alle Autorità competenti che lo desiderino di firmare il CARF MCAA prima che la loro giurisdizione disponga delle norme pertinenti di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione.

5. Il quinto considerando prevede che le future modifiche al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività siano recepite nella legislazione nazionale delle giurisdizioni e che, una volta promulgate da una giurisdizione, qualsiasi riferimento al termine "quadro per la comunicazione

di informazioni in materia di cripto-attività" sia inteso come facente riferimento alla versione modificata in relazione a tale giurisdizione.

6. Il sesto considerando sancisce la base giuridica che autorizza lo scambio automatico di informazioni e consente alle Autorità competenti di concordare le procedure da applicare a tali scambi automatici. L'ambito di applicazione concordato è conforme all'ambito di scambio contemplato dalla sezione 2.

7. Il settimo considerando specifica che, laddove la Convenzione consenta a due o più Parti di concordare reciprocamente lo scambio automatico di informazioni specifiche, l'effettivo scambio di informazioni avverrà su base bilaterale (ovvero dall'Autorità competente mittente all'Autorità competente destinataria).

8. L'ottavo considerando stabilisce che le Autorità competenti dichiarino che le loro giurisdizioni dispongono di i) adeguate salvaguardie per assicurare la riservatezza delle informazioni ricevute e ii) un'infrastruttura che consente un rapporto di scambio efficace.

9. Il nono considerando ribadisce lo scopo del CARF MCAA di migliorare l'adempimento fiscale internazionale in relazione alle cripto-attività pertinenti. Chiarisce inoltre che l'applicazione del CARF MCAA può dipendere dal completamento positivo delle procedure legislative nazionali (ad esempio, l'approvazione parlamentare e/o un referendum) e ribadisce che la stipula del CARF MCAA è soggetta all'adesione delle Parti al principio della riservatezza, alle garanzie per la protezione dei dati e ad altre misure di tutela, ivi inclusa la limitazione dell'uso delle informazioni scambiate nella misura prevista dalla Convenzione.

Commentario alla sezione 1 relativa alle definizioni

Punto 1 – Definizioni

1. Il punto 1, lettera a) definisce le giurisdizioni delle Autorità competenti che hanno firmato il CARF MCAA e si riferisce a un Paese o a un territorio nei confronti del quale la Convenzione è in vigore (Convenzione originale) o applicabili (nel caso della Convenzione modificata) attraverso la ratifica o l'estensione territoriale.

2. La definizione di "Autorità competente" stabilita nel punto 1, lettera b) si riferisce alle persone e alle autorità elencate nell'Allegato B della Convenzione.

3. La definizione del termine "quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività" di cui al punto 1, lettera c), si riferisce al quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni relative alle cripto-attività (che include i Commenti) sviluppato dall'OCSE con i Paesi del G20.

4. È possibile che il CARF, comprese le modalità informatiche come lo schema XML, venga aggiornato periodicamente, via via che un numero maggiore di giurisdizioni lo attuerà e ne farà esperienza. Inoltre, nel contesto del CARF MCAA, le Autorità competenti possono firmare in date diverse e, a causa di ciò, il CARF potrebbe essere nel frattempo diventato oggetto di un aggiornamento. A questo proposito, e al fine di garantire che vi sia un'intesa sul fatto che tutte le giurisdizioni dovrebbero dare attuazione alla versione più recente del CARF in relazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione nella loro giurisdizione, il quinto "considerando" afferma che " le leggi delle giurisdizioni devono essere modificate periodicamente alla luce degli aggiornamenti del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e che, una volta che tali leggi di modifica siano state promulgate da una giurisdizione, il termine Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività sarà inteso come facente riferimento alla versione aggiornata in relazione a tale giurisdizione".

5. La definizione del termine "Segretariato dell'organo di coordinamento" di cui al punto 1, lettera d), si riferisce al Segretariato dell'OCSE che, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 della Convenzione, fornisce supporto all'organo di coordinamento composto dai rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti alla Convenzione.

6. Ai sensi del punto 1, lettera e), il CARF MCAA è un "Accordo applicabile" nei confronti di una qualsiasi delle due Autorità competenti se queste si sono incluse reciprocamente nell'elenco dei partner di scambio previsti (notifica ai sensi della sezione 7, punto 1), lettera g)) e se hanno soddisfatto le altre condizioni di cui alla sezione 7, punto 2. L'elenco delle Autorità competenti per le quali è applicabile il presente Accordo sarà pubblicato sul sito web dell'OCSE.

Punto 2 - Regola generale di interpretazione

7. Il punto 2 stabilisce la regola generale di interpretazione. La prima frase del punto 2 chiarisce che tutti i termini con iniziali maiuscole utilizzati nel CARF MCAA ma non definiti in esso devono essere interpretati in modo conforme al significato attribuito loro nel CARF.

8. La seconda frase del punto 2 stabilisce che, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che le Autorità competenti non concordino un'interpretazione comune, qualsiasi termine non altrimenti definito nel CARF MCAA o nel Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività assume il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legge della giurisdizione che applica il CARF MCAA. A questo proposito, qualsiasi significato attribuito ai sensi delle leggi in materia fiscale applicabili di tale giurisdizione prevarrà sul significato attribuito a tale termine da altre leggi di detta giurisdizione. Inoltre, nell'esaminare il contesto, le Autorità competenti dovrebbero considerare il Commentario sul quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.

Commentario alla sezione 2 relativa allo Scambio di informazioni in relazione alle persone oggetto di comunicazione

1. Il punto 1 fornisce la base giuridica per lo scambio e sancisce che le informazioni saranno scambiate su base annuale. Le informazioni possono essere scambiate anche più frequentemente di una volta all'anno. Ad esempio, quando un'Autorità competente riceve dati rettificati da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, tali informazioni saranno generalmente inviate all'altra Autorità competente quanto prima successivamente alla loro ricezione. Le informazioni oggetto di scambio sono quelle ottenute in virtù della sezione II del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e sono ulteriormente specificate al punto 3.

2. Il punto 1 chiarisce inoltre che lo scambio di informazioni è soggetto alle norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. Pertanto, laddove tali norme non richiedano la comunicazione, ad esempio, di un NIF o del luogo di nascita di una determinata persona oggetto di comunicazione, non sussiste nemmeno l'obbligo di scambiare tali informazioni.

3. Il punto 2 descrive i requisiti relativi alle giurisdizioni che hanno dichiarato di voler essere inserite nell'elenco delle giurisdizioni per le quali non sussiste reciprocità sulla base di una notifica ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera b). Tali giurisdizioni invieranno, ma non riceveranno, le informazioni specificate nel punto 3. Al contrario, le giurisdizioni non inserite nell'elenco delle giurisdizioni per le quali non sussiste reciprocità riceveranno le informazioni di cui al punto 3 dalle giurisdizioni inserite nell'elenco, ma non le invieranno alle medesime.

4. Il punto 3 elenca le informazioni oggetto di scambio in relazione a ciascuna persona oggetto di comunicazione di un'altra giurisdizione. Per tutte le categorie di comunicazione ai sensi della sezione 2,

punto 3, lettera c), punto ii) fino al punto 3, lettera c), punto ix), il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività richiede l'aggregazione, ossia la somma, di tutte le operazioni pertinenti attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione per ciascun tipo di cripto-attività pertinente, nella forma convertita e valutata ai sensi delle parti D ed E della sezione II del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e dei punti 33-41 del Commentario alla sezione II.

Commentario alla sezione 3 relativa ai tempi e alle modalità di scambio delle informazioni

Punto 1 – Tempi dello scambio di informazioni

1. Il punto 1 stabilisce che le informazioni di cui alla sezione 2 devono essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile a cui le informazioni si riferiscono. Il primo anno rispetto al quale vengono scambiate le informazioni è quello indicato dall'Autorità competente firmataria nella sua notifica ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera a), in cui conferma che la propria giurisdizione è dotata della legislazione di attuazione richiesta. Il termine di nove mesi di cui al punto 1 è uno standard minimo e le giurisdizioni sono libere di procedere allo scambio prima dei termini prescritti.

2. Il punto 1 prevede inoltre che, a prescindere dall'anno che le Autorità competenti hanno indicato nella loro notifica ai sensi della sezione 7, punto 1), lettera a), come l'anno in cui avverrà il primo scambio, lo scambio di informazioni è richiesto solo in relazione a un anno civile se entrambe le giurisdizioni dispongono di una legislazione che dà attuazione al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività in relazione a tale anno civile. Una giurisdizione può tuttavia scegliere, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, di scambiare le informazioni con un'altra giurisdizione in relazione a determinati anni (precedenti), se ha dato applicazione al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e se il CARF MCAA è applicabile con l'Autorità competente di tale giurisdizione.

3. L'esempio che segue illustra l'applicazione dell'ultima frase del punto 1. Le giurisdizioni A e B hanno firmato il CARF MCAA. La giurisdizione A fornisce le proprie notifiche ai sensi della sezione 7, punto 1) il 7 giugno 2025, indicando di essere dotata di una legislazione applicabile che prevede l'obbligo di comunicazione per il 2026. La giurisdizione B fornisce le proprie notifiche il 1° novembre 2025, indicando di avere una legislazione applicabile che prevede l'obbligo di comunicazione per il 2027. In questo caso, l'ultima frase del punto 1 sarà applicata in modo tale che la giurisdizione A non sia sottoposta all'obbligo di scambiare informazioni in relazione al 2026. Entrambe le giurisdizioni A e B avranno l'obbligo di scambiare informazioni in relazione al 2027. Tuttavia, la giurisdizione A può scegliere, nel rispetto della propria legislazione nazionale, di inviare informazioni alla giurisdizione B in relazione al 2026 anche se la giurisdizione A non riceverà informazioni in relazione a detto anno.

Punti 2 e 3 - Modalità di utilizzo delle tecnologie d'informazione

Schema CARF e guida per l'utente

4. Il punto 2 prevede che le Autorità competenti si scambino automaticamente le informazioni descritte nella sezione 2 in uno schema comune in *Extensible Markup Language*, ovvero lo schema XML CARF.

Trasmissione dei dati, compresa la cifratura

5. Il punto 3 prevede che le Autorità competenti trasmettano le informazioni attraverso il Sistema comune di trasmissione dell'OCSE, che è il sistema di trasmissione protetta comunemente sviluppato e utilizzato dalle Autorità competenti di tutto il mondo per la trasmissione di informazioni fiscali riservate. Le

informazioni devono inoltre essere predisposte e cifrate in linea con i più recenti standard concordati a livello internazionale.

6. In alternativa, le Autorità competenti possono utilizzare un altro metodo per la trasmissione dei dati, come specificato da tali Autorità competenti nella loro notifica ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera d). Qualsiasi metodo di trasmissione alternativo deve soddisfare standard di sicurezza, cifratura e preparazione dei file equivalenti a quelli applicabili al Sistema comune di trasmissione dell'OCSE, al fine di garantire la riservatezza e l'integrità dei dati durante l'intera trasmissione nonché assicurare che in nessun caso i dati siano resi disponibili o divulgati a persone non autorizzate né siano modificati o alterati in modo non autorizzato.

7. Un metodo di cifratura di uso comune per lo scambio di informazioni utilizza una chiave pubblica e una privata. La cifratura a chiave pubblica è in uso da alcuni decenni e consente alle parti di scambiare dati cifrati senza comunicare in anticipo una chiave segreta condivisa. La parte che invia le informazioni cripta il file di dati con una chiave pubblica e solo la parte ricevente possiede la chiave privata sicura che consente di decifrare i dati. Esistono standard per la lunghezza delle chiavi di crittografia in uso a livello internazionale che attestano un livello di sicurezza adeguato per i dati finanziari personali, sia attualmente che nel prossimo futuro, come ad esempio lo standard di crittografia avanzata (AES) 256.

Commentario alla sezione 4 relativa alla collaborazione ai fini della conformità e dell'applicazione

1. La sezione 4 definisce le aspettative in termini di collaborazione tra le Autorità competenti ai fini della conformità e dell'applicazione. Essa prevede che qualora un'Autorità competente abbia motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione di informazioni inesatte o incomplete o che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non abbia rispettato gli obblighi applicabili, tale Autorità competente deve notificarlo all'altra Autorità competente. L'Autorità competente notificata è in seguito tenuta ad adottare tutte le misure previste dal proprio diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica. Ciò include i casi in cui una persona oggetto di comunicazione invoca i diritti dell'interessato per ottenere la correzione o la cancellazione dei dati errati. Prima di inviare una notifica formale, le Autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di consultarsi informalmente sugli errori o sui casi di non conformità individuati. Si veda il Commentario alla sezione V del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività per quanto concerne le norme e le procedure amministrative di cui le giurisdizioni devono essere dotate al fine di garantire l'effettiva attuazione di detto quadro.

2. Qualsiasi notifica ai sensi della presente sezione deve indicare chiaramente l'errore o la non conformità e le ragioni per cui si suppone che essi siano occorsi. L'Autorità competente notificata deve fornire una risposta o un aggiornamento il prima possibile e non oltre 90 giorni di calendario dalla ricezione della notifica da parte dell'altra Autorità competente. Se la questione non è stata risolta, l'Autorità competente notificata deve fornire aggiornamenti all'altra Autorità competente ogni 90 giorni. Se, tuttavia, dopo aver esaminato e valutato la notifica in buona fede, l'Autorità competente notificata non concorda sul fatto che esista o sia esistito un errore o una non conformità, dovrebbe, non appena possibile, informare per iscritto l'altra Autorità competente di tale decisione e spiegarne le ragioni.

Commentario alla sezione 5 relativa alla riservatezza e alle garanzie per la protezione dei dati

1. La riservatezza delle informazioni sui contribuenti ha sempre costituito una pietra miliare dei sistemi fiscali e dello scambio internazionale di informazioni fiscali. Le giurisdizioni hanno l'obbligo legale

di garantire che le informazioni scambiate rimangano riservate e vengano utilizzate solo in conformità ai termini dell'accordo in virtù del quale sono state scambiate. Per avere fiducia nei loro sistemi fiscali e rispettare gli obblighi previsti dalla legge, i contribuenti devono sapere che le informazioni finanziarie non vengono divulgate in modo inappropriato, sia intenzionalmente che accidentalmente. I contribuenti e i governi daranno fiducia allo scambio internazionale solo qualora le informazioni scambiate vengano utilizzate e divulgate in conformità allo strumento che ne disciplina lo scambio. Si tratta non solo di disporre di un quadro giuridico, ma anche di sistemi e procedure atti a garantire che il medesimo sia rispettato nella prassi e che non sussista una divulgazione o un uso non autorizzato delle informazioni. La capacità di proteggere la riservatezza delle informazioni fiscali è anche il risultato di una "cultura dell'attenzione" all'interno di un'amministrazione fiscale che contempla l'intera gamma di sistemi, procedure e processi per garantire il rispetto del quadro giuridico nella prassi nonché la sicurezza e l'integrità delle informazioni nella gestione delle stesse. Con l'aumentare del livello di sofisticatezza di un'amministrazione fiscale, i processi e le pratiche di riservatezza devono tenere il passo per garantire che le informazioni scambiate rimangano riservate e vengano utilizzate in modo appropriato. A questo proposito, diverse giurisdizioni dispongono di norme specifiche sulla protezione dei dati personali e dei diritti dell'interessato, che si applicano anche alle informazioni dei contribuenti.

2. La sezione 5, insieme alla sezione 7 e alle dichiarazioni contenute nell'ottavo considerando del preambolo, riconoscono esplicitamente l'importanza della riservatezza e della protezione dei dati in relazione allo scambio automatico di informazioni ai sensi del CARF MCAA. Il Commentario a questa sezione esamina brevemente i punti 1 e 2, seguiti da una descrizione completa dell'approccio alla riservatezza e alla protezione dei dati in relazione al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.

Punto 1 - Riservatezza e protezione dei dati personali

3. Tutte le informazioni scambiate nell'ambito del CARF MCAA sono soggette alle norme in materia di riservatezza e alle altre salvaguardie previste dalla Convenzione. Ciò include le limitazioni relative alle finalità per cui le informazioni possono essere utilizzate e i limiti relativi ai destinatari di tali informazioni. In particolare, l'articolo 22 della Convenzione stabilisce che le informazioni scambiate con una Parte sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o dei procedimenti penali, o delle decisioni su ricorsi concernenti tali imposte di tale Parte, unicamente per i fini ivi specificati.

4. Molte giurisdizioni dispongono di norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sui diritti degli interessati che si applicano alle informazioni sui contribuenti. Ad esempio, norme speciali sulla protezione dei dati si applicano agli scambi di informazioni da parte degli Stati membri dell'UE (sia che lo scambio avvenga con un altro Stato membro dell'UE o con una giurisdizione terza).¹ Tali norme comprendono, tra l'altro, il diritto dell'interessato all'informazione, all'accesso, alla rettifica, al regresso nonché l'esistenza di un meccanismo di controllo per la tutela dei diritti dell'interessato.

5. L'articolo 22, paragrafo 1, della Convenzione modificata prevede che "Qualsiasi informazione ottenuta da una Parte [...] è considerata [...] nella misura necessaria per conseguire il giusto livello di protezione dei dati personali, conformemente alle eventuali clausole di salvaguardia specificate dalle disposizioni legislative nella giurisdizione che fornisce le informazioni". Alla luce di ciò, la sezione 5, punto 1, prevede che l'Autorità competente che fornisce le informazioni possa specificare tali clausole di salvaguardia in una notifica fornita ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera e). L'Autorità competente che riceve le informazioni conferma nella notifica fornita ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera g) (partner di scambio previsti) che la propria giurisdizione rispetta le condizioni specificate dalle Autorità competenti selezionate come partner di scambio previsti. L'Autorità competente che riceve le informazioni dovrà trattarle non solo in conformità alla propria legislazione, ma anche a ulteriori salvaguardie necessarie ad assicurare la protezione dei dati in virtù della legislazione dell'Autorità competente mittente. Tali

salvaguardie supplementari, come specificate dall'Autorità competente di invio, possono ad esempio riguardare l'accesso individuale a tali informazioni, la loro rettifica, cancellazione o il diritto di regresso. Potrebbe non essere necessario specificare le salvaguardie qualora l'Autorità competente che fornisce le informazioni sia soddisfatta del livello di protezione fornito ai dati ricevuti da parte dell'Autorità competente ricevente. In ogni caso, tali salvaguardie dovrebbero essere limitate a quanto necessario per garantire la protezione dei dati personali senza impedire o ritardare indebitamente l'effettivo scambio di informazioni, in considerazione del significativo interesse pubblico rivestito dallo scambio di informazioni in materia fiscale.

6. Gli strumenti di scambio di informazioni, compreso l'articolo 21 della Convenzione, prevedono in genere che le informazioni non debbano essere fornite a un'altra giurisdizione se la loro divulgazione è contraria all'ordine pubblico (*ordre public*) della giurisdizione che le fornisce. Sebbene sia raro che ciò si applichi nel contesto dello scambio di informazioni tra Autorità competenti, alcune giurisdizioni possono, ad esempio, richiedere alle proprie Autorità competenti di specificare che le informazioni fornite non possono essere utilizzate o divulgate in procedimenti che potrebbero portare all'imposizione e all'esecuzione della pena di morte o alla tortura o ad altre gravi violazioni dei diritti umani (ad esempio laddove le indagini fiscali sono motivate da persecuzioni politiche, razziali o religiose) qualora tale scambio possa pregiudicare l'ordine pubblico della giurisdizione che fornisce le informazioni.

Punto 2 - Violazione della riservatezza

7. È fondamentale garantire la costante riservatezza delle informazioni ricevute ai sensi dello strumento giuridico applicabile. La sezione 5, punto 2 stabilisce che, in caso di violazione della riservatezza o di qualsivoglia disfunzionamento delle salvaguardie nella giurisdizione (comprese le salvaguardie supplementari specificate dall'Autorità competente che fornisce le informazioni), l'Autorità competente di detta giurisdizione deve notificare immediatamente al Segretariato dell'organo di coordinamento tale violazione o disfunzionamento, comprese tutte le sanzioni o misure correttive conseguentemente applicate. Il contenuto di tale notifica deve rispettare a sua volta le norme di riservatezza e deve essere conforme al diritto interno della giurisdizione in cui è occorsa la violazione o il disfunzionamento. Inoltre, la sezione 7 prevede esplicitamente che la non conformità rispetto alle disposizioni in materia di riservatezza e di protezione dei dati (comprese le salvaguardie supplementari specificate dall'Autorità competente che fornisce le informazioni) sia considerata come non conformità significativa nonché una giustificazione per la sospensione immediata del CARF MCAA.

Garantire la costante conformità ai requisiti di riservatezza e di protezione dei dati

8. Al fine di stabilire le salvaguardie adeguate per proteggere le informazioni scambiate automaticamente sono imprescindibili tre elementi: i) un quadro giuridico che garantisca la riservatezza e l'uso appropriato delle informazioni scambiate in conformità con gli strumenti giuridici internazionali; ii) un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) che aderisca a standard riconosciuti a livello internazionale o alle migliori prassi; e iii) disposizioni e processi relativi all'applicazione che disciplinano le violazioni della riservatezza e l'uso improprio delle informazioni.

Quadro giuridico

9. Il quadro giuridico nazionale delle giurisdizioni dovrebbe includere disposizioni sufficienti a proteggere la riservatezza delle informazioni sui contribuenti, comprese le informazioni scambiate, e prevedere solo circostanze specifiche e limitate in cui tali informazioni possono essere divulgate e utilizzate; tali circostanze devono essere conformi, in relazione alle informazioni scambiate, ai termini dello strumento internazionale di scambio applicabile (bilaterale o multilaterale) in base al quale le informazioni sono state scambiate.

Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (GSI)

10. Le amministrazioni fiscali autorizzate ad accedere alle informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 della Convenzione o di disposizioni equivalenti in altri accordi internazionali di scambio (di seguito "organizzazioni pertinenti") devono disporre di una politica e di sistemi di GSI volti a garantire che le informazioni possano essere utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti e per impedirne la divulgazione a persone non autorizzate. Un sistema GSI è un insieme di accordi di *governance*, politiche, procedure e prassi che riguardano i rischi per la sicurezza delle informazioni, compresi i rischi legati alle tecnologie dell'informazione. I sistemi GSI devono aderire a standard o migliori prassi riconosciuti a livello internazionale.

11. Per standard o migliori prassi riconosciuti a livello internazionale si intende la "serie ISO/CEI 27000", pubblicata congiuntamente dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (*International Standard Organisation* - ISO) e dalla Commissione elettrotecnica internazionale (*Electro-technical Commission* - IEC), che prevede le migliori prassi in materia di gestione della sicurezza delle informazioni, rischi e controlli nel contesto di un sistema di GSI globale.

12. Le organizzazioni pertinenti devono soddisfare i requisiti GSI nel loro sistema di GSI globale, nell'attuazione dei vari controlli di sicurezza e nel loro quadro operativo per testare l'efficacia di tali controlli, come segue.

13. Per quanto riguarda il sistema GSI complessivo, le organizzazioni pertinenti devono:

- mostrare una chiara comprensione del ciclo di vita delle informazioni scambiate all'interno dell'organizzazione e impegnarsi a garantirne la riservatezza e l'uso appropriato;
- gestire la sicurezza delle informazioni attraverso una politica scritta sulla sicurezza delle informazioni facente parte di un quadro generale di sicurezza che definisca chiaramente i ruoli e le competenze in materia di sicurezza, di cui sia responsabile l'alta dirigenza e che sia costantemente aggiornato;
- trattare la sicurezza delle informazioni, compresa la tecnologia, attraverso adeguati accordi operativi e come parte integrante della gestione dei processi aziendali pertinenti;
- gestire sistematicamente i rischi per la sicurezza delle proprie informazioni, tenendo conto delle minacce, delle vulnerabilità e degli impatti; e
- disporre di disposizioni adeguate a gestire e mantenere la continuità operativa.

14. Per quanto riguarda i controlli sulle risorse umane, le organizzazioni pertinenti devono:

- garantire che i ruoli e le responsabilità dei dipendenti e dei contraenti in materia di sicurezza siano definiti, documentati e chiaramente comunicati sotto il profilo dell'impiego, nonché regolarmente rivisti in conformità con la politica di sicurezza delle informazioni (ciò dovrebbe includere accordi di riservatezza e non divulgazione);
- effettuare controlli dei precedenti personali e un'adeguata verifica di tutti i candidati all'assunzione, dei dipendenti e dei contraenti, in conformità alle migliori prassi accettate e ai rischi percepiti;
- garantire che tutti i dipendenti e i contraenti siano regolarmente formati, sensibilizzati e aggiornati in materia di sicurezza, e che i dipendenti e i contraenti che ricoprono ruoli sensibili ricevano indicazioni aggiuntive per la gestione di materiale più sensibile;
- garantire che i dipendenti applichino le politiche e le procedure di sicurezza; e
- disporre di politiche e processi per le risorse umane relativi alla cessazione del rapporto di lavoro che proteggano le informazioni sensibili.

15. Per quanto riguarda i controlli degli accessi fisici e logici, le organizzazioni pertinenti devono:

- disporre di una politica di controllo degli accessi fisici di cui sia responsabile l'alta dirigenza;
 - proteggere adeguatamente i locali fisici e disporre di perimetri di sicurezza interni ed esterni adeguatamente definiti;
 - disporre di una politica di controllo degli accessi logici di cui sia responsabile l'alta dirigenza e basata sui principi della "necessità di sapere" e dell'"accesso di minimo privilegio"; e
 - disporre di politiche, di processi e procedure, di cui sia responsabile l'alta dirigenza e non solo della funzione informatica dell'organizzazione, che disciplinino l'accesso logico, di processi efficaci per le attività di messa a disposizione e di revisione dell'accesso logico nonché per l'identificazione e l'autenticazione degli utenti.
16. Per quanto riguarda la sicurezza dei sistemi informatici, le organizzazioni pertinenti devono:
- fare della sicurezza una parte integrante dell'erogazione di servizi tecnologici, disporre di un piano di sicurezza per le applicazioni e armonizzare i propri sistemi con la sicurezza;
 - attuare una gamma adeguata di controlli di sicurezza;
 - gestire adeguatamente le proprie attività;
 - gestire in modo appropriato la fornitura di servizi da parte dei fornitori; e
 - garantire la continuità dei servizi informatici sulla base di accordi sul livello del servizio.
17. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni, le organizzazioni pertinenti devono:
- gestire efficacemente le informazioni in conformità a una serie di politiche e procedure per tutto il ciclo di vita della gestione delle informazioni (compresi la denominazione, la classificazione, il trattamento, l'archiviazione, il monitoraggio, la revisione e la distruzione dei documenti, nonché i dispositivi e i supporti che contengono le informazioni); e
 - disporre di processi per le informazioni ricevute da altre Autorità competenti, al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli accordi internazionali di scambio, con l'ulteriore fine di evitare la commistione con altre informazioni.
18. Per quanto riguarda il quadro di gestione delle operazioni, tra cui la gestione degli incidenti, la gestione delle modifiche, il monitoraggio e l'audit, le organizzazioni pertinenti devono:
- essere consapevoli dei controlli che proteggono le informazioni scambiate e disporre di piani adeguati a gestirli;
 - disporre di adeguati dispositivi di monitoraggio e registrazione, anche per rilevare accessi, usi o divulgazioni non autorizzati delle informazioni;
 - analizzare e reagire ai rischi per la sicurezza;
 - disporre di processi e procedure per l'identificazione e la gestione delle vulnerabilità note;
 - disporre di un processo di gestione delle modifiche dotato di sicurezza integrata;
 - disporre di un sistema di gestione degli incidenti che contempli tutti i tipi di incidenti di sicurezza; e
 - disporre di funzioni di audit interno ed esterno.

Disposizioni e processi relativi all'applicazione contro le violazioni della riservatezza

19. Il quadro giuridico delle giurisdizioni deve inoltre prevedere sanzioni per la non conformità rispetto alle disposizioni in materia di riservatezza e di protezione dei dati per garantirne il rispetto. Il quadro giuridico e il quadro del GSI devono essere rafforzati da norme amministrative, risorse e procedure adeguate, come la capacità di gestire le violazioni sospette o effettive e di adottare misure correttive. Dovrebbero inoltre essere apportate modifiche ai processi per mitigare il rischio e prevenire future violazioni.

20. In particolare, il quadro giuridico nazionale delle giurisdizioni dovrebbe consentire l'imposizione di sanzioni adeguate e appropriate rispetto alla divulgazione o all'uso improprio delle informazioni sui contribuenti, comprese le informazioni scambiate, che contemplino altresì sanzioni amministrative, civili e penali.

21. Inoltre, le giurisdizioni dovrebbero:

- disporre di processi da seguire in caso di accesso, uso o divulgazione non autorizzati, sospetti o effettivi, che garantiscano la segnalazione e l'investigazione di tali infrazioni;
- avvalendosi di risorse amministrative, processi e procedure adeguate, garantire che vengano adottate misure correttive laddove siano stati individuati problemi effettivi, con l'applicazione pratica di sanzioni o penalità adeguate nei confronti di dipendenti, contraenti e altre persone che violano le norme di riservatezza, le politiche o le procedure di sicurezza, al fine di dissuadere altri dal commettere violazioni simili;
- applicare processi per notificare alle altre Autorità competenti le violazioni della riservatezza o il disfunzionamento delle salvaguardie, nonché le sanzioni e le misure correttive conseguentemente applicate; e
- rivedere i processi di monitoraggio e applicazione delle sanzioni in risposta alla non conformità, prevedendo l'alta dirigenza quale garante dell'attuazione delle raccomandazioni per il cambiamento.

Commentario alla sezione 6 relativa alle consultazioni e alle modifiche

Punto 1 – Consultazioni

1. Questo punto prevede che, in caso di problemi relativi all'applicazione o all'interpretazione del CARF MCAA, l'Autorità competente possa richiedere consultazioni per definire misure atte a garantire la corretta applicazione dell'accordo. Le consultazioni possono essere tenute altresì per analizzare la qualità delle informazioni ricevute.

2. Le Autorità competenti possono comunicare tra loro al fine di raggiungere un accordo sulle misure atte a garantire il rispetto del CARF MCAA. Il Segretariato dell'organo di coordinamento comunicherà a tutte le Autorità competenti, comprese quelle che non hanno partecipato alla consultazione, tutte le misure sviluppate per garantire il rispetto del CARF MCAA.

Articolo 2 – Modifiche

3. Questo paragrafo chiarisce che il CARF MCAA può essere modificato mediante accordo scritto delle Autorità competenti. Salvo diverso accordo tra le Autorità competenti, la modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data dell'ultima firma apposta a detto accordo scritto.

Commentario alla sezione 7 relativa ai termini generali

Punto 1 – Notifiche

1. Il punto 1 descrive le notifiche che, al momento della firma del CARF MCAA o appena possibile successivamente, un'Autorità competente deve fornire al Segretariato dell'organo di coordinamento prima che il CARF MCAA possa essere applicato nei confronti di un'altra Autorità competente:

- la notifica di cui al punto 1, lettera a) conferma che la giurisdizione dispone delle leggi necessarie per attuare il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, e specifica le relative date di entrata in vigore di tale legislazione. Ciò potrebbe includere la specificazione di eventuali condizioni nelle procedure legislative nazionali che potrebbero richiedere l'applicazione provvisoria del CARF MCAA per un periodo limitato. Quando si specifica tale applicazione provvisoria, la notifica dovrebbe indicare lo stato di avanzamento delle procedure legislative nazionali, le ragioni dell'applicazione provvisoria e il periodo di tempo, che in ogni caso non dovrebbe estendersi oltre la fine del primo periodo di riferimento. La notifica dovrebbe fornire garanzie circa la capacità della legislazione della giurisdizione di garantire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività nei confronti di tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che sono soggetti a detti obblighi nella giurisdizione in virtù della sezione I di detto Quadro, in particolare includendo riferimenti specifici alla legislazione applicabile che garantisce l'adempimento di tali obblighi;
- la notifica di cui al punto 1, lettera b) conferma l'intenzione da parte della giurisdizione di essere inserita nell'elenco delle giurisdizioni per le quali sussiste reciprocità o nell'elenco delle giurisdizioni per le quali non sussiste reciprocità (ad esempio perché la giurisdizione non dispone di un sistema di imposizione diretta o perché l'Autorità competente della giurisdizione non assicura un livello adeguato di riservatezza e protezione dei dati). Una giurisdizione per la quale non sussiste reciprocità è tenuta a inviare le informazioni previste dalla sezione 2, ma non riceverà informazioni da altre Autorità competenti. Un'Autorità competente deve depositare la propria notifica di intenzione di essere inserita nell'elenco delle giurisdizioni per cui non sussiste la reciprocità, anche qualora quest'ultima sia solo temporanea (ad esempio, in attesa di una valutazione delle garanzie di riservatezza e in materia di dati);
- La notifica di cui al punto 1, lettera c), prevede una dichiarazione da parte dell'Autorità competente volta a richiedere il consenso delle altre Autorità competenti a utilizzare le informazioni ricevute in virtù del CARF MCAA per l'accertamento, la riscossione o il recupero delle imposte, delle procedure o dei procedimenti penali concernenti tali imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte per le quali la propria giurisdizione ha espresso una riserva ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione. L'Autorità competente che richiede le informazioni deve specificare tali imposte e confermare che il relativo utilizzo avverrà secondo i termini della Convenzione. L'altra Autorità competente deve acconsentire esplicitamente a tale utilizzo nell'elencare l'Autorità competente richiedente quale partner di scambio previsto nella notifica fornita ai sensi del punto 1, lettera g);
- nella quarta notifica di cui al punto 1, lettera d), l'Autorità competente deve indicare se intende avvalersi di metodi di trasmissione e di cifratura diversi dal sistema comune di trasmissione dell'OCSE e dei relativi metodi di preparazione e di cifratura dei file;
- la notifica di cui al punto 1, lettera e), stabilisce che la giurisdizione deve specificare eventuali obblighi in materia di protezione dei dati personali che devono essere rispettati nella giurisdizione destinataria in relazione alle informazioni inviate alle Autorità competenti di tali giurisdizioni, oltre agli obblighi in materia di riservatezza e limitazione dell'uso contenuti nell'articolo 22 della Convenzione. Ciò consente all'Autorità competente di invio di subordinare l'invio di qualsiasi informazione alla conferma dell'esistenza di determinate salvaguardie nella giurisdizione destinataria. L'altra Autorità competente deve accettare esplicitamente tali salvaguardie nell'elencare l'Autorità competente di invio come partner previsto per lo scambio nella notifica fornita ai sensi del punto 1, lettera g). In alternativa, nell'ambito di tale notifica, un'Autorità competente può anche limitarsi a indicare che non intende fornire ulteriori specifiche in merito alla protezione dei dati;

- la notifica di cui al punto 1, lettera f), richiede che le giurisdizioni confermino di aver adottato misure adeguate a garantire il rispetto degli standard di riservatezza e protezione dei dati, come discusso nella sezione 5. La conferma può avvenire facendo riferimento al relativo Rapporto sulla riservatezza e sulle garanzie in materia di dati per le giurisdizioni adottato dal Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali;
- infine, nella notifica di cui al punto 1, lettera g), l'Autorità competente dovrebbe includere un elenco delle giurisdizioni delle Autorità competenti rispetto alle quali intende applicare il presente accordo, seguendo le procedure legislative nazionali per l'entrata in vigore (se del caso). Includendo una giurisdizione in tale elenco, l'Autorità competente accetta anche di conformarsi agli obblighi in materia di protezione dei dati notificati dall'Autorità competente di tale giurisdizione ai sensi del punto 1, lettera e). Inoltre, se del caso, l'Autorità competente può specificare in tale notifica se acconsente all'uso delle informazioni oggetto di scambio con l'Autorità competente di un'altra giurisdizione per l'amministrazione del recupero delle imposte di cui alla notifica ai sensi del punto 1, lettera c).

2. Oltre alle notifiche di cui sopra, il punto 1 stabilisce che le Autorità competenti devono comunicare tempestivamente al Segretariato dell'organo di coordinamento ogni successiva modifica da apportare alle notifiche di cui sopra.

Punto 2 – Entrata in vigore

3. Il punto 2 stabilisce che uno specifico rapporto di scambio bilaterale viene attivato ed entra in vigore alla data in cui la seconda delle due Autorità competenti fornisce tutte le notifiche richieste ai sensi del punto 1 al Segretariato dell'organo di coordinamento e ha elencato la giurisdizione dell'altra Autorità competente ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera g).

Punti 3 e 4 – Ruolo del Segretariato dell'organo di coordinamento

4. Il punto 3 chiarisce che il Segretariato dell'organo di coordinamento conserverà un elenco delle Autorità competenti che hanno firmato il CARF MCAA, nonché tra quali Autorità competenti è applicato l'Accordo. Tali informazioni sono pubblicate sul sito web dell'OCSE.

5. Il punto 4 spiega inoltre che il Segretariato dell'organo di coordinamento pubblicherà sul sito web dell'OCSE le notifiche presentate ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera a) (che conferma che la giurisdizione dispone delle leggi necessarie), punto 1, lettera b) (che conferma l'eventuale volontà della giurisdizione di essere inserita nell'elenco delle giurisdizioni per le quali non sussiste reciprocità) e punto 1, lettera e) (che specifica i requisiti di protezione dei dati). Il Segretariato dell'organo di coordinamento conserverà altresì le informazioni fornite dalle Autorità competenti ai sensi della sezione 7, punto 1, lettere c), d), f) e g). Tali informazioni, tuttavia, non saranno pubblicate sul sito web dell'OCSE e saranno rese disponibili solo ai firmatari del CARF MCAA.

Punto 5 – Sospensione

6. Il punto 5 fornisce dettagli sulla possibilità per un'Autorità competente di sospendere il CARF MCAA in relazione a un'altra Autorità competente quando ha determinato che esiste o è esistita una non conformità significativa da parte di tale altra Autorità competente. Ove possibile, le Autorità competenti devono cercare di risolvere eventuali questioni di non conformità, anche di grave entità, prima di emettere una notifica di reciproca sospensione del CARF MCAA.

7. Per sospendere il CARF MCAA, un'Autorità competente deve notificare per iscritto all'altra Autorità competente la propria intenzione di sospendere il CARF MCAA con la suddetta Autorità competente. La

notifica deve, ove possibile, indicare le ragioni della sospensione e le misure (da adottare) per risolvere la questione. La sospensione avrà effetto immediato.

8. L'Autorità competente notificata deve adottare quanto prima le misure necessarie per risolvere la grave inadempienza. Non appena quest'ultima è risolta, l'Autorità competente notificata deve informare la controparte. Una volta risolta con successo la questione, l'Autorità competente che ha emesso la notifica di sospensione deve confermare per iscritto all'Autorità competente notificata che il CARF MCAA non risulta più sospeso e che lo scambio di informazioni deve riprendere il prima possibile.

9. Il punto 5 stabilisce che una non conformità significativa include, tra l'altro:

- l'inosservanza delle disposizioni del CARF MCAA relative alla riservatezza o alla protezione dei dati, ad esempio relativamente a un utilizzo delle informazioni per scopi non autorizzati dal CARF MCAA o dalla Convenzione nonché a una modifica della legislazione nazionale suscettibile di compromettere la riservatezza delle informazioni; oppure
- la mancata comunicazione di informazioni tempestive o adeguate da parte dell'Autorità competente, come previsto dal CARF MCAA.

10. Durante il periodo di sospensione, tutte le informazioni ricevute in precedenza ai sensi del CARF MCAA rimarranno riservate e soggette ai termini della sezione 5 del CARF MCAA, comprese le eventuali garanzie aggiuntive in materia di dati specificate dall'Autorità competente mittente.

Punto 6 - Disattivazione e denuncia

11. Ai sensi del punto 6, un'Autorità competente può disattivare un particolare rapporto di scambio nell'ambito del CARF MCAA o denunciare completamente il CARF MCAA. In entrambi i casi l'Autorità competente deve darne comunicazione scritta al Segretariato dell'organo di coordinamento. La disattivazione o la denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi dopo la data di ricezione della notifica. In circostanze in cui ciò sia reso necessario (ad esempio, a causa di procedure legislative nazionali o di una sentenza del tribunale), l'Autorità competente che disattiva uno o più rapporti di scambio nell'ambito del CARF MCAA o che cessa la sua partecipazione allo stesso, può discostarsi dal periodo predefinito di 12 mesi e specificare un altro periodo.

12. La cessazione della partecipazione di una giurisdizione alla Convenzione comporterà la cessazione automatica del CARF MCAA nei confronti di detta giurisdizione. Conseguentemente, in tali circostanze, il CARF MCAA non dovrà essere denunciato separatamente.

13. Il punto 6 chiarisce che in caso di disattivazione o cessazione, tutte le informazioni ricevute in precedenza ai sensi del CARF MCAA rimarranno riservate e soggette ai termini della sezione 5, comprese le eventuali garanzie aggiuntive in materia di dati specificate dall'Autorità competente mittente.

Commentario alla sezione 8 relativa al Segretariato dell'organo di coordinamento

1. La sezione 8 chiarisce che, salvo diverse indicazioni del CARF MCAA, il Segretariato dell'organo di coordinamento notificherà a tutte le Autorità competenti le notifiche ricevute ai sensi del CARF MCAA. La sezione 8 chiarisce inoltre che l'organo di coordinamento notificherà a tutti i firmatari del CARF MCAA la firma di una nuova Autorità competente.

Nota

¹ Cfr. Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (RGPD) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0679-20160504>.

Parte II Modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni (CRS)

1 Introduzione

1. Il CRS è stato concepito col fine di promuovere la trasparenza fiscale in relazione ai conti finanziari detenuti all'estero e prevede la raccolta e lo scambio automatico di informazioni sull'identità dei titolari dei conti, nonché sul saldo e sui redditi versati o accreditati sui conti. Nei sette anni trascorsi dall'adozione del CRS nel 2014 oltre 100 giurisdizioni hanno attuato tale standard.

2. Pertanto, sia gli Stati che le istituzioni finanziarie hanno accumulato una solida esperienza con il CRS. L'OCSE ha quindi condotto la prima revisione completa del CRS, con l'obiettivo di migliorarne il funzionamento. A tal fine, l'OCSE ha recepito i suggerimenti delle giurisdizioni che hanno attuato il CRS, nonché delle istituzioni finanziarie con obbligo di comunicazione che hanno effettuato dette comunicazioni conformemente al CRS, al fine di determinare gli ambiti che meritano una revisione. Ciò ha portato a modifiche in due aree chiave.

3. In primo luogo, i nuovi prodotti finanziari digitali sono inclusi nell'ambito di applicazione del CRS, in quanto possono costituire un'alternativa credibile alla detenzione di denaro o di attività finanziarie in un conto attualmente oggetto di comunicazione secondo il CRS. A questo proposito, il CRS contempla ora i prodotti specificati di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale. Alla luce dello sviluppo del CARF, sono state apportate modifiche anche alle definizioni di attività finanziaria e di entità di investimento, per garantire che i derivati che fanno riferimento a cripto-attività e sono detenuti in conti di custodia nonché le entità di investimento che investono in cripto-attività siano contemplati dal CRS. Il CRS contiene ora anche disposizioni volte a garantire un'interazione efficiente tra il CRS e il CARF, in particolare per limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, mantenendo al contempo la massima flessibilità operativa delle istituzioni finanziarie con obbligo di comunicazione che sono anche soggette agli obblighi previsti dal CARF.

4. In secondo luogo, le modifiche migliorano i risultati rispetto alla comunicazione di informazioni in virtù del CRS, anche attraverso l'introduzione di requisiti di comunicazione più dettagliati, il rafforzamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, l'introduzione di una nuova categoria opzionale di istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione per le entità di investimento che si configurano come organizzazioni senza scopo di lucro effettive e la creazione di una nuova categoria di conti esclusi per i conti di conferimento di capitale. Inoltre, sono stati inseriti ulteriori dettagli nel Commentario al CRS in una serie di punti per consolidare la coerenza nell'applicazione del CRS e per integrare le domande frequenti e la guida interpretativa pubblicate in precedenza.

5. Al fine di soddisfare gli ampliati obblighi di comunicazione previsti dal CRS modificato, è stato elaborato un Addendum al CRS MCAA che fornisce una base giuridica aggiornata per le giurisdizioni partecipanti che scambiano informazioni CRS nell'ambito del CRS MCAA.

Copertura dei nuovi prodotti finanziari digitali

Prodotti di moneta digitale

6. Alcuni prodotti di moneta elettronica, così come le valute digitali della banca centrale (*Central Bank Digital Currency* - CBDC) che costituiscono una moneta fiduciaria emessa da una banca centrale, possono

essere considerati dal punto di vista funzionale simili a un conto bancario tradizionale e possono quindi comportare criticità nell'adempimento fiscale simili a quelle associate ai conti bancari attualmente contemplati dal CRS. Per garantire condizioni di parità tra i prodotti di moneta digitale e i conti bancari tradizionali e per assicurare risultati di comunicazione coerenti, sono state apportate le seguenti modifiche al CRS:

- è introdotto il termine "prodotto specificato di moneta elettronica", che comprende le rappresentazioni digitali di una singola moneta fiduciaria che sono emesse al ricevimento di fondi allo scopo di effettuare operazioni di pagamento, rappresentate da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria, che sono accettate da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente e che, in virtù dei requisiti normativi a cui l'emittente è soggetto, sono rimborsabili al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del titolare del prodotto. È prevista un'esclusione per i prodotti creati esclusivamente per facilitare il trasferimento di fondi su istruzioni di un cliente e che non possono essere utilizzati per immagazzinare valore;
- è introdotto il termine valuta digitale della banca centrale (CBDC), che comprende qualsiasi valuta ufficiale di una giurisdizione, emessa in forma digitale da una banca centrale;
- la definizione di istituzione di deposito e il relativo Commentario sono modificati per includere quei fornitori di moneta elettronica che non sono già istituzioni di deposito ai sensi della definizione attuale e che sono pertinenti dal punto di vista del CRS in virtù della detenzione di prodotti di moneta elettronica specificati o di CBDC;
- la definizione di conto di deposito è modificata per includere i conti che rappresentano i prodotti specificati di moneta elettronica e i CBDC detenuti per i clienti;
- è aggiunta una nuova categoria di conto escluso per escludere dall'ambito di applicazione i prodotti di moneta digitale a basso rischio alla luce del limitato valore monetario immagazzinato, ossia i prodotti specificati di moneta elettronica; la cui media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata non ha superato i 10 000 dollari USA durante un qualsiasi periodo consecutivo di 90 giorni; e
- è stata inserita una formulazione aggiuntiva nella definizione di istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione per chiarire che una banca centrale non si configura come tale quando detiene CBDC per conto di entità non finanziarie o persone fisiche.

Copertura dei derivati collegati alle cripto-attività e delle entità di investimento che investono in cripto-attività

7. Al fine di garantire la coerenza tra i derivati collegati alle cripto-attività e i derivati collegati a (altre) attività finanziarie, queste ultime già contemplate dal CRS, i contratti derivati su cripto-attività sono inclusi nella definizione di attività finanziarie, consentendo così alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di applicare le stesse procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione ai prodotti derivati collegati a diversi tipi di attività.

8. Oltre alla transazione e alla detenzione diretta di cripto-attività, gli investitori possono anche investire in cripto-attività attraverso fondi e altri veicoli di gestione patrimoniale, il cui scopo è acquisire e detenere cripto-attività pertinenti a fini di investimento. In questo modo, gli investitori possono ottenere un'esposizione alle fluttuazioni di prezzo delle cripto-attività sottostanti al fondo, senza possedere direttamente alcuna cripto-attività.

9. Le partecipazioni in fondi e veicoli di gestione patrimoniale sono già soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi del CRS, sia come quote nel capitale di rischio o di debito in entità di investimento, sia come attività finanziarie detenute in conti di custodia. Tuttavia, la definizione di entità d'investimento non contiene attualmente le cripto-attività come categoria di investimenti ammissibili che includerebbero

l'entità nell'ambito di applicazione del CRS, in quanto la definizione attualmente contempla esclusivamente attività finanziarie e denaro. La definizione di entità d'investimento viene quindi ampliata per includere l'attività di investimento in crypto-attività.

Ulteriori modifiche per migliorare la comunicazione ai sensi del CRS

10. Come indicato in precedenza, sono state apportate una serie di ulteriori modifiche al CRS e al Commentario al fine di migliorare la qualità e la fruibilità della comunicazione ai sensi del CRS. Ciascuna delle modifiche è brevemente illustrata di seguito.

Ampliamento degli obblighi di comunicazione relativi ai titolari di conti, alle persone che esercitano il controllo e ai conti finanziari di loro proprietà (Sezione I - Obblighi di comunicazione)

11. Quando il CRS è stato concepito, gli obblighi di comunicazione di cui alla Sezione I si concentravano principalmente sulla trasmissione di elementi chiave di identificazione relativi ai titolari di conti e alle persone che esercitano il controllo, nonché sulle informazioni relative ai redditi percepiti e ai saldi presenti sui conti finanziari.

12. Al contempo, le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono essere a conoscenza di una serie di altri fatti e circostanze che riguardano i titolari dei conti, le persone che esercitano il controllo e i conti finanziari che possiedono e che, se comunicati, consentirebbero alle amministrazioni fiscali di contestualizzare meglio le informazioni ricevute nell'ambito del CRS e di facilitare l'uso dei dati ai fini dell'adempimento fiscale. Gli obblighi di comunicazione previsti dal CRS sono pertanto estesi a quanto segue:

- il ruolo delle persone che esercitano il controllo in relazione al titolare del conto dell'entità e il ruolo dei detentori di quote nel capitale di rischio in un'entità d'investimento: ciò garantisce che le amministrazioni fiscali abbiano visibilità sul ruolo svolto da una persona che esercita il controllo/un detentore di quote nel capitale di rischio svolge rispetto all'entità, consentendo di distinguere tra persone che esercitano il controllo / detentori di quote nel capitale di rischio che detengono quote attraverso la proprietà, il controllo o in veste di beneficiari, rispetto a chi ha un ruolo di gestione (ad esempio, funzionari di alto livello, protettori, *trustee*);
- se il conto si configura come un conto preesistente o un nuovo conto e se è stata ottenuta un'autocertificazione valida: queste informazioni offrono alle amministrazioni fiscali visibilità sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale applicate e pertanto forniscono indicazioni sull'affidabilità delle informazioni;
- se il conto è un conto congiunto, nonché il numero dei cointestatari del conto: queste informazioni consentono alle amministrazioni fiscali di considerare che il reddito e il saldo dei conti congiunti potrebbero non essere interamente attribuibili a ciascun cointestatario del conto, ma dovrebbero piuttosto essere ripartiti, a seconda dei casi, tra i cointestatari del conto; e
- il tipo di conto finanziario: questa distinzione tra conti di deposito, conti di custodia, quote nel capitale di rischio e di debito e contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato consente alle amministrazioni fiscali di comprendere meglio gli investimenti finanziari detenuti dai contribuenti.

Ricorso alle procedure AML/KYC per la determinazione delle persone che esercitano il controllo (sezione VI - Requisiti di adeguata verifica in materia fiscale)

13. Le condizioni in base alle quali un'istituzione finanziaria con obbligo di comunicazione può fare ricorso alle procedure AML/KYC per determinare le persone che esercitano il controllo di un titolare di un conto di una nuova entità sono state integrate nel testo del CRS stesso. In particolare, per i conti di nuova entità viene specificato che le procedure AML/KYC devono essere conformi alle Raccomandazioni del GAFI del 2012. Inoltre, viene chiarito che, se le procedure AML/KYC non seguono le Raccomandazioni del GAFI del 2012, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente simili.

Procedura di adeguata verifica in materia fiscale eccezionale per i casi in cui non è stata ottenuta un'autocertificazione valida, al fine di garantire la comunicazione di informazioni rispetto a tali conti (sezioni II - VII - Requisiti di adeguata verifica in materia fiscale)

14. Poiché in virtù del CRS le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono ottenere e convalidare le autocertificazioni per tutti i nuovi conti, il CRS non prevede alcuna procedura emergenziale di adeguata verifica in materia fiscale da applicare in casi eccezionali in cui un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non abbia rispettato l'obbligo di ottenere un'autocertificazione valida.

15. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono pertanto determinare temporaneamente la residenza dei titolari dei conti e/o delle persone che esercitano il controllo sulla base delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti. Si noti che non si tratta di una procedura standard e nemmeno di un'alternativa all'obbligo di ottenere un'autocertificazione valida.

Qualificazione di alcuni conti di conferimento di capitale come conti esclusi (sezione VIII, parte C, punto 17, lettera e) - Definizione di conto escluso)

16. I cosiddetti conti di conferimento di capitale, il cui scopo è bloccare i fondi per un periodo di tempo limitato in vista della costituzione di una nuova società o di un aumento di capitale in corso, sono ora considerati conti esclusi, a condizione che siano previste adeguate garanzie per evitare un uso improprio di tali conti. È il caso in cui tali operazioni sono soggette a regolamentazione e, per legge, devono avvenire tramite un conto bancario dedicato, in cui i fondi sottostanti sono congelati fino al conferimento del capitale e, nel caso di una costituzione, quando la società è stata legalmente costituita e iscritta nel registro delle imprese della giurisdizione. Non appena la società è legalmente costituita e registrata, il conto di conferimento di capitale viene trasformato in un normale conto di deposito o l'importo del capitale viene trasferito a un conto di deposito e il conto di conferimento di capitale iniziale viene chiuso. Al contrario, se la società non viene costituita, i contributi vengono rimborsati al sottoscrittore o ai sottoscrittori.

17. Al fine di garantire che tali conti siano utilizzati solo per il completamento di un'imminente operazione di conferimento di capitale, tali conti sono trattati come conti esclusi solo laddove l'uso di tali conti è previsto dalla legge e per un periodo massimo di 12 mesi.

Categoria di istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione per enti di beneficenza effettivi

18. Sebbene la maggior parte delle entità non finanziarie attive non siano trattate come entità di investimento benché ne soddisfino la definizione, tale esclusione non si applica alle entità che sono entità non finanziarie attive in quanto entità senza scopo di lucro come definito nella sezione VIII, parte D, punto 9, lettera h). I rappresentanti del settore filantropico hanno evidenziato che ciò può portare a ripercussioni estremamente indesiderate, obbligando le fondazioni di pubblica utilità effettive ad applicare procedure di

adeguata verifica in materia fiscale nei confronti di tutti i beneficiari delle sovvenzioni e di comunicare i versamenti delle sovvenzioni effettuate nei confronti di beneficiari non residenti, quali ad esempio gli studenti svantaggiati che ricevono borse di studio. Al contempo, i governi hanno espresso il timore che la semplice estensione dell'esclusione dalla definizione di entità d'investimento a tutte le entità senza scopo di lucro descritte nella sezione VIII, parte D, punto 9, lettera h), possa dare adito a situazioni in cui le entità d'investimento eluderebbero i loro obblighi di comunicazione ai sensi del CRS rivendicando impropriamente lo status di entità senza scopo di lucro.

19. Alla luce di tali considerazioni, il CRS contiene ora una nuova categoria opzionale di istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione per le entità senza scopo di lucro effettive che i) ricalca le condizioni sostanziali delle entità non finanziarie attive ai sensi della sezione VIII, parte D, punto 9, lettera h), e ii) subordina l'esclusione ad adeguate procedure di verifica da parte dell'amministrazione fiscale della giurisdizione in cui l'entità sarebbe altrimenti soggetta a comunicazione quale entità di investimento.

20. Il Commentario alla parte B della sezione VIII include ora una formulazione che delinea le condizioni atte a escludere le entità senza scopo di lucro qualificate dagli obblighi di comunicazione previsti dal CRS. Il Commentario descrive anche la conferma che un'amministrazione fiscale o un'altra autorità governativa deve ottenere prima di trattare un'entità quale entità senza scopo di lucro qualificata.

Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituzione di deposito (Commentario alla definizione di istituzione di deposito)

21. Il Commentario al termine "istituzione di deposito" è stato modificato per ampliare l'ambito di applicazione, includendo altresì le entità che sono semplicemente autorizzate a svolgere determinate attività bancarie senza tuttavia effettivamente eseguirle.

Nozioni di cliente e di attività economiche nel contesto delle entità di investimento (Commentario alla definizione di entità di investimento)

22. Per quanto concerne le entità di investimento ai sensi della lettera a) della definizione, sono emersi dubbi circa l'interpretazione del termine "cliente", nonché sulla condizione che prevede che le attività elencate nella lettera a) debbano essere condotte quali "attività economiche". La questione assume particolare rilevanza in relazione ai fondi.

23. L'ambito di applicazione della definizione viene chiarito attraverso i termini "cliente" e "attività economica", confermando esplicitamente nel Commentario che gli investitori in fondi possono essere considerati "clienti" e che l'attività dei fondi stessi può essere considerata "come attività economica". Ciò è coerente con l'interpretazione della definizione di istituzione finanziaria contenuta nelle Raccomandazioni del GAFI, su cui si basa la lettera a).

Comunicazione in relazione ai titolari di conti con doppia residenza (punti 4 e 7 del Commentario alle sezioni IV e VI, rispettivamente)

24. Il Commentario al CRS riconosce che un'entità o un singolo titolare del conto può essere residente a fini fiscali in due o più giurisdizioni. Il Commentario specifica inoltre che, nel contesto del processo di autocertificazione, detti titolari con doppia residenza possono utilizzare le regole dirimenti (*tie-breaker*) contenute nelle convenzioni fiscali applicabili per determinare la loro residenza fiscale.

25. Ciò può comportare il trattamento prematuro del titolare del conto quale residente fiscale in un'unica giurisdizione ai fini del CRS, con la conseguenza che le informazioni CRS relative al titolare del conto non vengano comunicate alle altre giurisdizioni.

26. Il Commentario viene quindi rivisto per garantire che, negli scenari in cui sono applicabili le regole dirimenti, tutte le giurisdizioni di residenza fiscale debbano essere autocertificate dal titolare del conto e il titolare del conto debba essere trattato come residente fiscale in tutte le giurisdizioni identificate. Il Commentario chiarisce inoltre che il ricorso alle regole dirimenti per determinare la giurisdizione di residenza ai fini dell'autocertificazione non è più consentito in chiave prospettica, una volta entrate in vigore le modifiche al CRS.

Inclusione dei servizi di verifica governativi nel quadro delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale del CRS

27. Attualmente, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale del CRS si basano sulla documentazione AML/KYC, su autocertificazioni e altre informazioni relative al conto raccolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. Al contempo, la tecnologia si sta evolvendo in una direzione che può potenzialmente semplificare drasticamente la documentazione dei contribuenti in modo decisamente affidabile. In particolare, i servizi di verifica governativi possono consentire a un fornitore di informazioni terzo, come un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, di ottenere una conferma diretta sotto forma di *token* informatico o altro identificativo unico predisposto dall'amministrazione fiscale della giurisdizione di residenza del contribuente in relazione alla sua identità e residenza fiscale.

28. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione potranno affidarsi a una procedura di verifica governativa per documentare un titolare di conto o una persona che esercita il controllo nelle procedure di adeguata verifica in materia fiscale del CRS, con l'obiettivo di rendere il CRS adeguato ai futuri sviluppi informatici. A tal proposito, la conferma dell'identità e della residenza fiscale di un titolare del conto o di una persona che esercita il controllo tramite servizi di verifica governativi o analoghi processi informatici è riconosciuta come un equivalente funzionale di un NIF.

Requisiti di trasparenza in relazione alle persone che esercitano il controllo di entità quotate in borsa (punti 21 e 19 del Commentario alle sezioni V e VI, rispettivamente)

29. Le procedure di adeguata verifica in materia fiscale del CRS, sia per i conti preesistenti che per i nuovi conti di entità, prevedono che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione esaminino le entità non finanziarie passive per determinare le persone che vi esercitano il controllo. Così facendo, le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono basarsi sulle informazioni raccolte e conservate ai sensi delle procedure AML/KYC. A questo proposito, la nota interpretativa della Raccomandazione 10 del GAFI (adeguata verifica del cliente) prevede che le istituzioni finanziarie non siano tenute a richiedere informazioni sui titolari effettivi di società quotate in borsa se queste ultime sono già soggette a obblighi di comunicazione che garantiscono un'adeguata trasparenza delle informazioni circa l'effettiva titolarità. Tale esclusione è ora inclusa nel CRS al fine di conservare la conformità con le Raccomandazioni del GAFI e alla luce della limitata utilità di tali informazioni ai fini della valutazione del rischio fiscale.

Integrazione delle linee guida CBI/RBI nel CRS (punto 3bis del Commentario alla sezione VII)

30. Nell'ottobre 2018, l'OCSE ha pubblicato una guida esplicativa per le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione volta a contrastare l'uso improprio di alcuni programmi di cittadinanza e residenza a fronte di investimento (*Citizenship by Investment/Residence by Investment - CBI/RBI*), che consentono a persone straniere di ottenere la cittadinanza o i diritti di residenza temporanea o permanente sulla base di investimenti locali o a fronte di una tariffa forfettaria, col fine di aggirare il CRS.

31. La guida esplicativa ribadisce che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può fare affidamento su un'autocertificazione o su riscontri giustificativi se è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che queste sono errate o inaffidabili. Nell'effettuare questa determinazione, le istituzioni

finanziarie tenute alla comunicazione devono tenere conto delle informazioni pubblicate dall'OCSE sui programmi CBI/RBI potenzialmente ad alto rischio. La guida include anche una serie di domande aggiuntive che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono sollevare per determinare la giurisdizione o le giurisdizioni appropriate ai fini della comunicazione in virtù del CRS. La guida esplicativa è ora inclusa nel Commentario.

Integrazione delle domande frequenti (FAQ)

32. Da quando il CRS è stato adottato nel 2014, l'OCSE ha ricevuto regolarmente richieste di indicazioni circa l'interpretazione dello Standard. Ciò è avvenuto tipicamente attraverso l'elaborazione di domande frequenti (FAQ) pubblicate sul sito web dell'OCSE. Al fine di rispecchiare gli orientamenti sostanziali forniti nelle FAQ nell'ambito dello stesso CRS, sono state aggiunte formulazioni al Commentario in diversi punti. Le FAQ non esplicitamente incorporate nel Commentario forniscono comunque una guida preziosa per l'interpretazione del CRS.

2 Modifiche alle norme

Sezione I: Obblighi generali di comunicazione

A. Fatte salve le parti da C a F, ciascuna istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve comunicare le seguenti informazioni in relazione a ciascun conto con obbligo di comunicazione di detta istituzione:

1.
 - a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è titolare di conto e se il titolare di conto ha presentato un'autocertificazione valida;
 - b) nel caso di un'entità che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona oggetto di comunicazione nonché il ruolo o i ruoli in virtù del quale ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità e se per ciascuna persona oggetto di comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida; e
 - c) se il conto è un conto congiunto, compreso il numero dei titolari del conto congiunto.
2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un conto preesistente o di un nuovo conto;
3. il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
5. nel caso di un conto di custodia;
 - a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 - b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

6. nel caso di un conto di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione;
- 6 bis. nel caso di quote nel capitale di rischio detenute in un'entità d'investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la persona oggetto di comunicazione è un detentore di quote nel capitale di rischio; e*
7. nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punto 5) o 6), l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
- B. Le informazioni scambiate devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
- C. Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione che corrisponda a un conto preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e il diritto nazionale non ne impone la raccolta da parte della suddetta istituzione. Tuttavia, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a conti preesistenti entro la fine del secondo anno civile che segue l'anno in cui i conti preesistenti sono stati individuati come conti oggetto di comunicazione e ogniquale volta tali dati siano necessari per aggiornare le informazioni relative al conto preesistente in conformità delle procedure AML/KYC nazionali.
- D. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se i) quest'ultimo non è rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione, o se ii) il diritto nazionale di detta giurisdizione oggetto di comunicazione non contempla la raccolta del NIF rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione.
- E. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo non sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.
- F. Fatta salva la parte A, le informazioni oggetto di comunicazione in relazione a [xxxx] sono quelle descritte nella detta parte, ad eccezione degli introiti totali lordi descritti nella parte A, punto 5), lettera b).
- G. Fatta salva la parte A, punto 5), lettera b), e a meno che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione decida diversamente in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'attività finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui tali introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di tale attività finanziaria sono comunicati dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.

[...]

Sezione V: Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di entità

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei conti oggetto di comunicazione tra i conti preesistenti.

[...]

D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.

[...]

2. Determinare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione

[...]

b) **Determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare del conto.** Ai fini della determinazione delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le procedure AML/KYC.

[...]

Sezione VI: Adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei conti oggetto di comunicazione tra i nuovi conti di entità.

[...]

Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione

[...]

2. Determinare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione

[...]

b) **Determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare del conto.** Ai fini della determinazione delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle Raccomandazioni del GAFI del 2012. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare procedure AML/KYC conformi alle Raccomandazioni del GAFI del 2012, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le persone che esercitano il controllo.

[...]

Sezione VII: Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari:

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle prove documentali

Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o prove documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili.

A bis. Mancanza temporanea di autocertificazione

In circostanze eccezionali in cui un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione in relazione a un nuovo conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione applica le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.

[...]

Sezione VIII: Definizioni

A. Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione

[...]

5. Per "istituzione di deposito" si intende ogni entità che:

- a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o
- b) detiene prodotti specificati di moneta elettronica, o valute digitali della banca centrale a beneficio dei clienti.

[...]

6. Per "entità di investimento" si intende ogni entità:

- a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività od operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
 - i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di *futures* su merci quotate;
 - ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - iii. altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, o denaro, o crypto-attività pertinenti per conto di terzi;
- b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o crypto-attività pertinenti, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie o crypto-attività pertinenti ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a), punto iii), il termine "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o crypto-attività pertinenti per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "entità di investimento" non include un'entità che è un'entità non finanziaria attiva perché tale entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle Raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

[...]

7. Il termine "**attività finanziaria**" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, *swap* (ad esempio *swap* su tassi di interesse, *swap* di valute, *swap* di basi, *cap* di tasso di interesse, *floor* di tasso di interesse, *swap* su merci quotate, *swap* su titoli azionari, *swap* su indici azionari e accordi analoghi), contratti assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su *future* o *forward* od opzioni) in valori mobiliari, in cripto-attività pertinenti, società di persone, in merci quotate, in *swap*, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Il termine "attività finanziaria" non include interessi diretti non debitori su bene immobili.

[...]

9. Il termine "**prodotto specificato di moneta elettronica**" indica qualsiasi prodotto che sia:

- a) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria;
- b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
- c) rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria;
- d) accettato in pagamento da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica; e
- e) in virtù di obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

Il termine "prodotto specificato di moneta elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

10. Per "**valuta digitale della banca centrale**" si intende qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale.

11. Per "**moneta fiduciaria**" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le valute digitali della banca centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (inclusi i prodotti specificati di moneta elettronica).

12. Per "**cripto-attività**" si intende una rappresentazione digitale del valore che utilizza un registro distribuito crittograficamente protetto o una tecnologia analoga per convalidare e proteggere le transazioni.

13. Per "**cripto-attività pertinenti**" si intende qualsiasi cripto-attività che non sia una valuta digitale della banca centrale, un prodotto specificato di moneta elettronica o qualsiasi cripto-attività per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

14. Per "**operazione di scambio**" si intende qualsiasi:

- a) scambio tra cripto-attività pertinenti e monete fiduciarie; e
- b) scambio tra una o più forme di cripto-attività pertinenti.

[...]

B. Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione

1. Per "istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione" si intende qualsiasi istituzione finanziaria che è:

- a) un'entità statale, un'organizzazione internazionale o una banca centrale, tranne per quanto riguarda:
 - i) un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito; o
 - ii) l'attività di mantenimento di valute digitali della banca centrale per titolari di conti che non sono istituzioni finanziarie, entità statali, organizzazioni internazionali o banche centrali.

[...]

C. Conto finanziario

[...]

2. L'espressione "**conto di deposito**" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione di deposito ~~istituzione finanziaria nel corso di una normale attività bancaria o simile.~~ Un conto di deposito include anche:

- a) un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;
- b) un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i prodotti specificati di moneta elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e
- b) un conto che detiene una o più valute digitali della banca centrale a beneficio dei clienti.

[...]

9. Per "**conto preesistente**" si intende un conto finanziario detenuto presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione a partire dal [xx/xx/xxxx] o, se il conto è considerato un conto finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni, a partire dal [data effettiva del CRS modificato - 1 giorno];

10. Per "**nuovo conto**" si intende un conto finanziario detenuto presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione aperto dal [xx/xx/xxxx] o successivamente, o, se il conto è considerato un conto finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni, a partire dal [data effettiva del CRS modificato];

[...]

17. Per "**conto escluso**" si intende uno dei seguenti conti:

[...]

e) un conto aperto in relazione a:

[...]

v) la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

- i) il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;

ii) gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;

iii) il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l'aumento di capitale;

iv) eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e

v) il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.

e bis) un conto di deposito che rappresenta tutti i prodotti specificati di moneta elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD in nessun giorno dell'anno civile o di altro adeguato periodo di riferimento.

D. Conto oggetto di comunicazione

[...]

2. Per "**persona oggetto di comunicazione**" si intende una persona residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da: i) ~~una società di capitali~~ un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) ~~una società di capitali~~ un'entità che è un'entità collegata di ~~una società di capitali~~ un'entità di cui al punto i)...

[...]

E. Varie

[...]

7. Per "**servizio di verifica governativo**" si intende un processo elettronico messo a disposizione da una giurisdizione oggetto di comunicazione a un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un titolare di conto o di una persona che esercita il controllo.

[...]

Sezione X: Misure transitorie

A. Le modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) sono valide dal [data effettiva del CRS modificato].

B. Fatta salva la parte A, a norma della sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e della parte A, punto 6 bis, in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione detenuto da un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione al [data effettiva del CRS-1 modificato] e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo o un detentore di una quota nel capitale di rischio dell'entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

3 Modifiche al Commentario alle norme

Commentario alla Sezione I

[...]

Parte A - Informazioni oggetto di comunicazione

3. Ai sensi della parte A, ogni istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve comunicare le seguenti informazioni in relazione a ciascun conto con obbligo di comunicazione di detta istituzione:

- a) nel caso di una persona fisica che è titolare di conto e persona oggetto di comunicazione: il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita, se il titolare di conto ha fornito un'autocertificazione valida e se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di titolari del conto congiunto;
- b) nel caso di un'entità che è titolare di conto e persona oggetto di comunicazione: il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF, se il titolare di conto ha fornito un'autocertificazione valida e se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di titolari del conto congiunto;
- c) nel caso di un'entità che è titolare di conto e che sia identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono una persona oggetto di comunicazione:
 1. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF dell'entità:
e
 2. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF, la data e il luogo di nascita di ciascuna persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione; il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità; nonché la conferma, o meno, del fatto che sia stata fornita un'autocertificazione valida per detta persona oggetto di comunicazione;
- d) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un conto preesistente o di un nuovo conto;
- e) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
- f) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto.

4. Inoltre, devono essere comunicate le seguenti informazioni:

[...]

b bis) nel caso di quote nel capitale di rischio detenute in un'entità d'investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la persona oggetto di comunicazione è un detentore di quote nel capitale di rischio.

[...]

Parte A, punto 1 - Ruolo o ruoli della persona che esercita il controllo

7 bis È fatto obbligo di comunicare il ruolo o i ruoli di ciascuna persona oggetto di comunicazione che è una persona che esercita il controllo in relazione a un'entità. I requisiti per l'identificazione delle persone che esercitano il controllo, così come i loro ruoli in relazione all'entità, sono disciplinati dalle procedure AML/KYC, come indicato nel punto 132 e seguenti del Commentario alla sezione VIII. Nel caso in cui una persona oggetto di comunicazione sia una persona che esercita il controllo in virtù di più ruoli in relazione a un'entità diversa da un trust o da analogo dispositivo giuridico, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve effettuare la comunicazione rispettando la gerarchia dei ruoli indicata nel punto 133 del Commentario alla sezione VIII (ossia partecipazioni, controllo tramite altri mezzi, posizione dirigenziale di alto livello), a condizione che l'identificazione del ruolo sia richiesta dalle procedure AML/KYC. Ciò è illustrato nel seguente esempio:

- Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione detiene un conto finanziario a nome di un titolare di conto dell'entità che è una società di capitali. L'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione constata che una persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo di tale titolare di conto dell'entità in virtù del fatto che possiede il 51% della proprietà e i diritti di voto di tale entità, oltre a ricoprire una posizione dirigenziale di alto livello presso la stessa. L'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve indicare che la persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo solo in virtù dei suoi interessi proprietari, poiché tale ruolo è il primo nella gerarchia specificata nel punto 7bis del Commentario alla sezione I.

7 ter Laddove una persona oggetto di comunicazione sia una persona che esercita il controllo di un trust o di un analogo dispositivo giuridico in virtù di più di un ruolo, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve comunicare ciascun ruolo, purché l'identificazione dei ruoli sia prevista dalle procedure AML/KYC. Tale obbligo si applica anche all'identificazione dei ruoli dei detentori di quote nel capitale di rischio, ai sensi della parte A, punto 6 bis), di un trust o di un dispositivo giuridico analogo.

[...]

Parte A, punto 2 – Numero di conto, tipo di conto, conto preesistente o nuovo conto

8 bis L'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve inoltre comunicare se un conto è un conto preesistente o un nuovo conto, come definito rispettivamente nella sezione VIII, parte C, punto 9 e 10.

8 ter Il tipo di conto oggetto di comunicazione in relazione a un conto è il tipo di conto finanziario gestito dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione per il titolare di conto, come descritto nella sezione VIII, parte C, punto 1).

[...]

Parte A, punto 4 – Saldo o valore del conto

[...]

14. In caso di chiusura del conto, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non è soggetto all'obbligo di comunicare il saldo o il valore del conto prima o al momento della chiusura, ma deve comunicare che il conto è stato chiuso. Per determinare quando un conto è "chiuso", occorre fare riferimento alla legge applicabile in una determinata giurisdizione. Se la legge applicabile non disciplina la chiusura dei conti, un conto sarà considerato chiuso secondo le normali procedure operative dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, applicate in maniera coerente a tutti i conti gestiti da tale istituzione. Ad esempio, nel caso delle quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito in un'istituzione finanziaria è generalmente considerato chiuso in caso di cessazione, trasferimento, riscatto, rimborso, cancellazione o liquidazione. Un conto con un saldo o un valore pari a zero o negativo non sarà un conto chiuso solo a causa di tale saldo o valore. Analogamente, se un beneficiario discrezionale di un trust che è un'istituzione finanziaria riceve una distribuzione dal trust in un determinato anno, ma non nell'anno successivo, l'assenza di distribuzione non costituisce una chiusura del conto, a condizione che il beneficiario non sia permanentemente escluso dal ricevere future distribuzioni dal trust.

[...]

Parte A, punto b, lettera c) – Introiti lordi

17. Nel caso di un conto di custodia, le informazioni oggetto di comunicazione includono gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul o relativamente al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto. Per "vendita o riscatto" s'intende qualsiasi vendita o riscatto di attività finanziarie, a prescindere dal fatto che il proprietario di tali attività finanziarie sia soggetto a imposte in relazione a detta vendita o rimborso.

[...]

19. Con riferimento a una vendita effettuata da un intermediario che comporta il pagamento di introiti lordi, la data in cui gli introiti lordi di tale vendita sono considerati pagati è la data in cui questi sono accreditati sul, o relativamente al conto della persona avente diritto al pagamento o resi disponibili in altro modo.

20. Per introiti lordi totali di una vendita o di un riscatto si intende l'importo totale realizzato a seguito di una vendita o di un riscatto di attività finanziarie. Nel caso di una vendita effettuata da un intermediario, per introiti lordi totali di una vendita o di un riscatto si intende l'importo totale pagato o accreditato sul, o relativamente al conto della persona avente diritto al pagamento, aumentato dell'importo non pagato a causa del rimborso dei prestiti di margine; l'intermediario può (ma non è tenuto a) tenere conto delle commissioni relative alla vendita nel determinare gli introiti lordi totali. Nel caso di vendita di un titolo di debito fruttifero, gli introiti lordi includono gli interessi maturati tra le date di pagamento degli interessi.

[...]

Parte C a G - Eccezioni

Numero di identificazione fiscale e data di nascita del contribuente

[...]

25. La parte C contempla un'eccezione applicabile ai conti preesistenti: non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o la data di nascita se i) l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e ii) tale istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non deve raccogliere dette informazioni ai sensi della legislazione interna. Pertanto, l'obbligo di comunicare il NIF o la data di nascita sussiste allorché:

- il NIF o la data di nascita figurano negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione (indipendentemente dall'eventuale obbligo di conservarli); oppure
- il NIF o la data di nascita non figurano negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, ma l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è soggetta all'obbligo di raccogliarli ai sensi del diritto nazionale (ad es. procedure AML/KYC).

26. Gli "archivi" di un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione includono l'anagrafica principale del cliente e i dati rintracciabili elettronicamente (cfr. punto 34 più sotto). L'"anagrafica principale del cliente" include i dati principali di un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione atti alla gestione delle informazioni sul titolare di conto, quali informazioni necessarie per contattare il titolare di conto e per soddisfare le procedure AML/KYC. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione godrebbero in linea di principio di un periodo di due anni per completare le procedure di verifica per l'identificazione dei conti oggetto di comunicazione tra i conti di importo non rilevante (cfr. punto 51 del Commentario alla sezione III) e, pertanto, potrebbero prima esaminare i propri archivi elettronici (o ottenere il NIF o la data di nascita dal titolare del conto) e in seguito esaminare gli archivi cartacei.

27. Inoltre, anche laddove un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non sia in possesso nei propri archivi del NIF o della data di nascita in relazione a un conto preesistente né il diritto nazionale ne impone la raccolta, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a conti preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i conti preesistenti sono stati individuati come conti oggetto di comunicazione e ogniqualvolta sia necessario aggiornare le informazioni relative al conto preesistente ai sensi delle procedure AML/KYC nazionali, fatte salve le eccezioni illustrate nella parte D relative al NIF che non ne prevedano la comunicazione.

28. Per "in misura ragionevole" si intendono gli sforzi effettivi volti ad acquisire il NIF e la data di nascita del titolare di un conto oggetto di comunicazione. Tali sforzi devono essere compiuti, almeno una volta all'anno, nel periodo compreso tra l'identificazione del conto preesistente quale conto oggetto di comunicazione e la fine del secondo anno civile successivo all'anno di tale identificazione e ogniqualvolta sia necessario aggiornare le informazioni relative al conto preesistente in conformità delle procedure nazionali AML/KYC. Tra gli esempi di sforzi effettivi figurano la presa di contatto con il titolare di conto (ad esempio per posta, di persona o per telefono), compresa una richiesta eseguita come parte di un'altra documentazione o per via elettronica (ad esempio per fax o per e-mail); e la revisione delle informazioni consultabili elettronicamente detenute da un'entità collegata dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, in conformità con i principi di aggregazione di cui alla sezione VII, parte C. Tuttavia, gli sforzi effettivi non prevedono necessariamente la chiusura, il blocco o il trasferimento del conto, né il condizionamento o la limitazione del suo utilizzo. Tuttavia, gli sforzi effettivi possono continuare ad essere compiuti ~~dopo il periodo summenzionato~~ in qualsiasi momento.

[...]

Attività finanziarie soggette a comunicazione ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività

36. La parte G prevede un'eccezione opzionale per la comunicazione da parte dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione per quanto riguarda gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'attività finanziaria nella misura in cui tali introiti sono comunicati dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, come illustrato nel seguente esempio:

Una persona fisica, A, detiene un conto di custodia presso C, uno scambio di cripto-attività di custodia che è un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. All'inizio dell'anno, A detiene 5 unità di token di sicurezza X nel conto di custodia presso C. Nel corso dell'anno, A acquista altre 3 unità di token di

sicurezza X e cede 2 unità. C comunica il saldo del conto di custodia ai sensi della parte A, punto 4. C comunica le cessioni e le acquisizioni di token di sicurezza X ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di crypto-attività e non è pertanto tenuta a comunicare gli introiti lordi derivanti dalle cessioni di token di sicurezza X ai sensi della parte A, punto 5, lettera b).

[...]

Commentario alla sezione IV

1. La presente sezione definisce le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di persone fisiche.

2. Ai sensi della parte A, all'atto di apertura del conto, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve:

- acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta istituzione finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto; e
- confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle procedure AML/KYC.

2 bis Sebbene, in linea di principio, l'autocertificazione debba essere ottenuta il giorno dell'apertura del conto, vi può essere un numero limitato di circostanze in cui, a causa delle specificità di un settore commerciale, non è possibile ottenere un'autocertificazione il "primo giorno" del processo di apertura del conto. Ad esempio, può accadere che un contratto assicurativo sia stato ceduto da una persona a un'altra, che il titolare del conto cambi a seguito di un'ordinanza giudiziaria, che una società di nuova costituzione sia in procinto di ottenere un NIF o che un investitore acquisti azioni di un trust di investimento sul mercato secondario. Inoltre, è noto che, anche quando si ottiene un'autocertificazione all'apertura del conto, la convalida dell'autocertificazione potrebbe non essere sempre completata il giorno dell'apertura del conto (ad esempio, nei casi in cui la convalida è un processo svolto da una funzione di back-office all'interno dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione). In tali circostanze, l'autocertificazione deve essere ottenuta e convalidata dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione il più rapidamente possibile, e comunque entro un periodo di 90 giorni e in tempo utile per poter adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di rendicontazione durante il quale il conto è stato aperto. A questo proposito, è previsto che le giurisdizioni dispongano di misure rigorose volte a garantire che vengano sempre ottenute autocertificazioni valide per i nuovi conti (come descritto al punto 18 del Commentario alla sezione IX).

[...]

4. L'autocertificazione deve consentire di determinare la residenza o le residenze del titolare di conto ai fini fiscali. In linea di principio, una persona fisica avrà una sola giurisdizione di residenza. Tuttavia, una persona fisica può essere residente a fini fiscali in due o più giurisdizioni in base alle leggi nazionali di tali giurisdizioni. In tali circostanze, è previsto che tutte le giurisdizioni di residenza debbano essere dichiarate in un'autocertificazione e che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione debba trattare il conto come un conto oggetto di comunicazione in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione. Le leggi nazionali delle varie giurisdizioni stabiliscono le condizioni in base alle quali una persona fisica deve essere considerata "residente" ai fini fiscali. Esse prevedono i vari criteri di collegamento con una giurisdizione che, nelle leggi fiscali nazionali, costituiscono la base per una tassazione comprensiva (assoggettamento illimitato ad imposta). Tali leggi disciplinano altresì i casi in cui una persona fisica è considerata, secondo le leggi fiscali di una giurisdizione, residente in detta giurisdizione (ad esempio, diplomatici o altre persone al servizio del governo). Per risolvere i casi di doppia residenza, le convenzioni

~~in materia fiscale contengono regole speciali che prediligono un legame con una giurisdizione rispetto al legame con un'altra giurisdizione ai fini di tali convenzioni. In linea di principio, una persona fisica sarà residente ai fini fiscali in una giurisdizione se, in base alle leggi di tale giurisdizione (comprese le convenzioni in materia fiscale), paga o dovrebbe pagare le imposte in tale giurisdizione in virtù del suo domicilio, della sua residenza o di qualsiasi altro criterio di natura analoga, e non solo da fonti in tale giurisdizione. Le persone fisiche con doppia residenza possono fare ricorso alle regole dirimenti contenute nelle convenzioni fiscali (se applicabili) per risolvere i casi di doppia residenza ai fini della determinazione della loro residenza fiscale (cfr. punto 23), fino al [data effettiva del CRS modificato]. Dopo il [data effettiva del CRS modificato], le persone fisiche con doppia residenza che sono (ri)documentate non possono fare ricorso alle regole dirimenti e dovranno dichiarare tutte le loro giurisdizioni di residenza.~~

[...]

Requisiti per la validità dell'autocertificazione

7. Un'"autocertificazione" è una certificazione fornita da un titolare di conto che riporta lo stato del titolare del conto o qualsiasi altra informazione suscettibile di essere ragionevolmente richiesta dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione per adempiere ai propri obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione, ad esempio se il titolare di conto è residente ai fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione. Rispetto ai nuovi conti di persone fisiche un'autocertificazione è valida solo se è firmata (o altrimenti esplicitamente confermata) dal titolare di conto, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative al titolare di conto:

- a) nome;
- b) indirizzo di residenza;
- c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza ai fini fiscali;
- d) NIF in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione (cfr. punto 8); e
- e) data di nascita (cfr. punto 8).

L'autocertificazione può essere precompilata dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione così da includere le informazioni sul titolare di conto, ad eccezione della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza ai fini fiscali, se sono già disponibili nei suoi registri.

[...]

11. L'autocertificazione può essere firmata (o altrimenti esplicitamente confermata) da qualsiasi persona autorizzata a firmare per conto del titolare di conto ai sensi della legislazione nazionale. Per persona autorizzata a firmare un'autocertificazione si intende generalmente l'esecutore di una successione ereditaria, una persona con un titolo equivalente nonché qualsiasi altra persona autorizzata per iscritto dal titolare di conto a firmare la documentazione per conto di quest'ultimo.

11 bis Un'autocertificazione è considerata come esplicitamente confermata laddove la persona che la produce dichiara all'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione che riconosce in modo inequivocabile di confermare le dichiarazioni rese per il tramite dell'autocertificazione. In tutti i casi, è previsto che l'autocertificazione venga acquisita dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in una maniera che dimostri in modo credibile che l'autocertificazione è stata confermata esplicitamente (ad es. registrazione vocale, impronta digitale, ecc.). L'approccio adottato dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione per ottenere l'autocertificazione dovrebbe essere conforme alle procedure seguite dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione per l'apertura del conto. Oltre all'autocertificazione stessa, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve conservare una registrazione di questo processo a fini di audit.

[...]

Ragionevolezza delle autocertificazioni

[...]

25. Nel caso di un'autocertificazione che altrimenti non supererebbe il test di ragionevolezza, è previsto che nel corso delle procedure di apertura del conto l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ottenga i) un'autocertificazione valida, oppure ii) una spiegazione ragionevole e la documentazione (a seconda dei casi) a sostegno della ragionevolezza dell'autocertificazione (conservando una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione). Esempi di tali "spiegazioni ragionevoli" includono una dichiarazione da parte della persona fisica che attesti che 1) è uno studente presso un istituto di istruzione nella giurisdizione pertinente ed è in possesso del relativo visto (se applicabile); 2) è un insegnante, un tirocinante o uno stagista presso un istituto di istruzione nella giurisdizione pertinente o un partecipante a un programma di scambio educativo o culturale, ed è in possesso del relativo visto (se applicabile); 3) è una persona fisica straniera assegnata a una rappresentanza diplomatica o a una posizione in un consolato o in un'ambasciata nella giurisdizione interessata; oppure 4) è un lavoratore frontaliero o un dipendente che lavora su un camion o un treno che viaggia tra diverse giurisdizioni. I seguenti esempi illustrano l'applicazione del presente punto: al momento dell'apertura del conto, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ottiene un'autocertificazione per il titolare di conto. La giurisdizione di residenza a fini fiscali contenuta nell'autocertificazione non coincide con l'indirizzo di residenza contenuto nella documentazione raccolta ai sensi delle procedure AML/KYC. Il titolare del conto spiega di essere un diplomatico di una determinata giurisdizione e che, di conseguenza, è residente in tale giurisdizione; presenta inoltre il passaporto diplomatico. Poiché l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha ottenuto una spiegazione ragionevole e una documentazione a sostegno della ragionevolezza dell'autocertificazione, quest'ultima supera il test di ragionevolezza.

25 bis Analogamente, se un titolare di conto indica in un'autocertificazione di non avere una residenza a fini fiscali, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve confermare la ragionevolezza dell'autocertificazione sulla base di altra documentazione, compresa quella raccolta ai sensi delle procedure AML/KYC di cui dispone. Ad esempio, il fatto che l'autocertificazione indichi che il titolare di conto non ha una residenza a fini fiscali, ma che l'altra documentazione in archivio contiene un indirizzo, costituisce un motivo per dubitare della validità dell'autocertificazione. In questi casi, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve assicurarsi di ottenere una spiegazione ragionevole e una documentazione, se del caso, che supporti la ragionevolezza dell'autocertificazione. Se l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non ottiene una spiegazione convincente circa la ragionevolezza dell'autocertificazione, non può avvalersi dell'autocertificazione e deve ottenere una nuova autocertificazione valida dal titolare di conto.

[...]

Commentario alla sezione V

[...]

Parte D – Procedure di verifica

[...]

Parte D, punto 2 – Procedura di verifica delle persone che esercitano il controllo

[...]

20. Ai sensi della parte D, punto 2, lettera a), al fine di determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione

dal titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili (cfr. precedente punto 12), non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento gestita professionalmente che risiede in una giurisdizione non partecipante di cui alla sezione VIII, parte A, punto 6, lettera b), che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante. Ad esempio, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva laddove al titolare del conto è fatto divieto di condurre attività od operazioni, o detenere attività, per la produzione di reddito passivo (cfr. punto 126 del Commentario alla sezione VIII). L'autocertificazione atta a stabilire lo status del titolare del conto deve essere conforme ai requisiti per la validità dell'autocertificazione relativi ai conti preesistenti di entità (cfr. precedenti punti 13-17). Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione che non sia in grado di determinare lo status del titolare del conto quale entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento gestita professionalmente non partecipante deve presumere che si tratti di un'entità non finanziaria passiva.

21. Ai sensi della parte D, punto 2, lettera b), al fine di determinare le persone che esercitano il controllo di un titolare del conto, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure AML/KYC a norma della Raccomandazione n. 10 del GAFI, nel caso in cui una società quotata in borsa eserciti il controllo su un titolare del conto che è un'entità non finanziaria passiva non è necessario determinare le persone che esercitano il controllo di tale società, se quest'ultima è già soggetta a obblighi di comunicazione che garantiscono un'adeguata trasparenza delle informazioni sul beneficiario effettivo.

[...]

Commentario alla sezione VI

[...]

4 bis In un numero limitato di circostanze in cui non sia possibile ottenere o convalidare un'autocertificazione all'atto di apertura del conto, l'autocertificazione deve essere ottenuta e convalidata dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione il più rapidamente possibile, e comunque entro un periodo di 90 giorni e in tempo utile per poter adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di rendicontazione durante il quale il conto è stato aperto (cfr. punto 2bis del Commentario alla sezione IV).

[...]

7. L'autocertificazione deve consentire di determinare la residenza o le residenze del titolare di conto ai fini fiscali. Nella prassi può essere raro che un'entità sia soggetta a imposizione fiscale quale residente in più di una giurisdizione, sebbene ovviamente possibile. In tali circostanze, è previsto che tutte le giurisdizioni di residenza debbano essere dichiarate in un'autocertificazione e che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione debba trattare il conto come un conto oggetto di comunicazione in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione. Le leggi nazionali delle varie giurisdizioni stabiliscono le condizioni in base alle quali un'entità deve essere considerata "residente" ai fini fiscali. Sono contemplate vari criteri di collegamento con una giurisdizione che, nelle leggi fiscali nazionali, costituiscono la base di una tassazione comprensiva (assoggettamento illimitato all'imposta). Per risolvere i casi di doppia residenza, le convenzioni in materia fiscale contengono regole speciali che prioritizzano un collegamento con una giurisdizione rispetto al collegamento con un'altra giurisdizione ai fini di tali convenzioni. In linea di principio, un'entità sarà residente ai fini fiscali in una giurisdizione se, in base alle leggi di tale giurisdizione (comprese le convenzioni in materia fiscale), paga o dovrebbe pagare le imposte in tale giurisdizione in virtù del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di gestione o costituzione, o di

qualsiasi altro criterio di natura analoga, e non solo derivante da fonti in tale giurisdizione. Le entità con doppia residenza possono fare ricorso alle regole dirimenti contenute nelle convenzioni fiscali (se applicabili) per risolvere i casi di doppia residenza ai fini della determinazione della loro residenza fiscale (cfr. punto 13), fino al [data effettiva del CRS modificato]. Dopo il [data effettiva del CRS modificato], le entità con doppia residenza che sono (ri)documentate non possono fare ricorso alle regole dirimenti e dovranno dichiarare tutte le loro giurisdizioni di residenza.

[...]

Parte A, punto 2 – Procedura di verifica delle persone che esercitano il controllo

[...]

19. Ai sensi della parte A, punto 2, paragrafo b), ai fini della determinazione delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle Raccomandazioni del GAFI nn. 10 e 25 (adottate nel febbraio 2012). Se l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non è tenuta per legge ad applicare procedure AML/KYC conformi alle Raccomandazioni del GAFI del 2012, deve applicare procedure sostanzialmente simili ai fini della determinazione delle persone che esercitano il controllo. A norma della Raccomandazione n. 10 del GAFI, nel caso in cui una società quotata in borsa eserciti il controllo su un titolare del conto che è una entità non finanziaria passiva non è necessario determinare le persone che esercitano il controllo di tale società, se quest'ultima è già soggetta a obblighi di comunicazione che garantiscono un'adeguata trasparenza delle informazioni sul beneficiario effettivo.

[...]

Commentario alla sezione VII

[...]

Parte A – Attendibilità delle autocertificazioni e delle prove documentali

2. La parte A descrive gli standard di conoscenza applicabili a un'autocertificazione o a una prova documentale. Essa stabilisce che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o prove documentali qualora essa sia a conoscenza (ovvero conoscenza effettiva) o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili.

3. Si ritiene che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che un'autocertificazione o una prova documentale è inaffidabile o non corretta se la sua conoscenza dei fatti o delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione o in altra documentazione, compresa la conoscenza degli eventuali responsabili del rapporto (cfr. punti 38-42 e 50 del Commentario alla sezione III), è tale che una persona ragionevolmente prudente nella stessa posizione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione metterebbe in dubbio quanto in essa contenuto. Inoltre, si considera che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un'autocertificazione o una prova documentale è inaffidabile o non corretta se nella documentazione o nei fascicoli del conto dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sono contenute informazioni incompatibili con la dichiarazione della persona in merito al suo status.

3 bis Nel confermare la ragionevolezza di un'autocertificazione, le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono trovarsi di fronte a casi in cui un titolare del conto o una persona che esercita il controllo abbia fornito una documentazione rilasciata nell'ambito di programmi per la concessione della

cittadinanza o della residenza a fronte di investimenti (programma CBI/RBI), che consente a una persona fisica straniera di ottenere la cittadinanza o i diritti di residenza temporanea o permanente a fronte di investimenti locali o dietro versamento di un pagamento forfettario. Alcuni programmi CBI/RBI ad alto rischio potrebbero essere utilizzati impropriamente per eludere gli obblighi di comunicazione ai sensi del CRS. Tali programmi CBI/RBI potenzialmente ad alto rischio consentono al contribuente di accedere a una bassa aliquota dell'imposta sul reddito personale relativamente ad attività finanziarie offshore e non richiedono una presenza fisica significativa nella giurisdizione che offre il programma CBI/RBI. L'OCSE si impegna a pubblicare sul proprio sito web informazioni su tali programmi CBI/RBI potenzialmente ad alto rischio. Ci si attende che le istituzioni finanziarie dichiaranti si basino sulle informazioni pubblicate dall'OCSE per stabilire se hanno motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione è errata o inaffidabile. In particolare, se l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nutre dubbi sulla residenza fiscale di un titolare del conto o di una persona che esercita il controllo in relazione al fatto che tale persona dichiara di risiedere in una giurisdizione che offre un programma CBI/RBI potenzialmente ad alto rischio, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non dovrebbe considerare attendibile tale autocertificazione fino a quando non avrà adottato ulteriori misure per accertare la residenza fiscale o le residenze fiscali di tali persone, anche ponendo ulteriori domande. Esempi di tali domande possono includere se il titolare del conto 1) ha ottenuto diritti di residenza nel quadro di un programma CBI/RBI; 2), detiene diritti di residenza in una o più giurisdizioni; 3) ha trascorso più di 90 giorni in una o più giurisdizioni nel corso dell'anno precedente, nonché 4) le giurisdizioni in cui il titolare del conto ha presentato la dichiarazione dei redditi personali nel corso dell'anno precedente. Le risposte a queste domande, accompagnate dalla relativa documentazione di supporto, se del caso, dovrebbero aiutare l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ad accertare se l'autocertificazione supera il test di ragionevolezza.

Standard di conoscenza applicabili alle autocertificazioni

4. Si ritiene che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione abbia motivo di essere a conoscenza che un'autocertificazione fornita da una persona è inaffidabile o non corretta se l'autocertificazione è incompleta in relazione a qualsiasi voce dell'autocertificazione relativa alle dichiarazioni rese dalla persona, se l'autocertificazione contiene informazioni che non sono coerenti con le dichiarazioni fornite da detta persona o se l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione dispone di altre informazioni sul conto che non coincidono con quanto dichiarato da tale persona. Si suppone che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione che si avvale di un fornitore di servizi per la verifica e la gestione di un'autocertificazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza dei fatti di cui è a conoscenza il fornitore di servizi.

4 bis Si ritiene che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione abbia motivo di essere a conoscenza che un'autocertificazione è inaffidabile o non corretta se l'autocertificazione non presenta un NIF e se le informazioni diffuse dall'OCSE indicano che la giurisdizione oggetto di dichiarazione rilascia NIF a tutti i residenti fiscali. Lo Standard comune di comunicazione di informazioni non richiede che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione confermi il formato e le altre specifiche di un NIF con le informazioni diffuse dall'OCSE. Tuttavia, le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione potrebbero voler agire in tal senso al fine di migliorare la qualità delle informazioni raccolte e ridurre al minimo l'onere amministrativo associato a qualsiasi controllo successivo relativo alla comunicazione di un NIF errato. In questo caso, dette istituzioni possono anche utilizzare i siti web regionali e nazionali che forniscono un modulo di controllo del NIF per verificare ulteriormente l'accuratezza del NIF fornito nell'autocertificazione.

4 ter Può verificarsi che cambino le procedure AML/KYC da applicare da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. A questo proposito, la sezione VIII, parte E, punto 2) stabilisce che per "procedure AML/KYC" si intendono le procedure di adeguata verifica in materia fiscale della clientela di un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è soggetta. Di conseguenza, per l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni III-VII, le procedure AML/KYC

applicabili sono quelle a cui l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è soggetta in un determinato momento, a condizione che, per i nuovi conti, tali procedure siano conformi alle Raccomandazioni del GAFI del 2012. In caso di modifica delle procedure AML/KYC applicabili (ad esempio, in seguito all'attuazione di nuove Raccomandazioni del GAFI da parte di una giurisdizione), alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione potrebbe essere richiesto di raccogliere e conservare informazioni aggiuntive ai fini delle procedure AML/KYC in tale giurisdizione. Ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni III-VII e in linea con il punto 17 del Commentario alla sezione III, le informazioni aggiuntive ottenute nell'ambito di tali procedure AML/KYC modificate devono essere utilizzate per determinare se è occorso un cambiamento di circostanze in relazione all'identità e/o allo status di soggetto all'obbligo di comunicazione per i titolari del conto e/o per le persone che esercitano il controllo. Come spiegato nel precedente punto 4, se le informazioni aggiuntive ottenute non coincidono con le dichiarazioni formulate da una persona in un'autocertificazione, allora è occorso un cambiamento di circostanze e l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione avrà motivo di essere a conoscenza che un'autocertificazione è inaffidabile o non corretta.

[...]

Parte A bis– Mancanza temporanea di autocertificazione

10 bis La parte A bis descrive la procedura speciale di adeguata verifica che deve essere temporaneamente applicata nelle circostanze eccezionali in cui un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa ottenere e convalidare un'autocertificazione in relazione a un nuovo conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto. Laddove non è possibile ottenere o convalidare l'autocertificazione in relazione a un nuovo conto di persona fisica, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare in misura temporanea le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di persone fisiche a norma della sezione III. Analogamente, laddove non è possibile ottenere o convalidare l'autocertificazione in relazione a un nuovo conto di entità, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare in misura temporanea le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di entità a norma della sezione V.

10 ter In deroga alle disposizioni che precedono, ai fini della sezione I, parte A, punto 2, tali conti devono essere comunicati quali nuovi conti.

[...]

Commentario alla sezione VIII

[...]

Parte A – Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione

[...]

Parte A, punti da 3) a (§11) – Istituzione finanziaria

[...]

Istituzione di custodia

9. Nella parte A, punto 4), si definisce "istituzione di custodia" ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi.

10. Si definisce inoltre il significato di "parte sostanziale". Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra:

- il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o
- il periodo nel corso del quale l'entità è esistita

Per "reddito dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati" si intendono le commissioni di custodia, di tenuta del conto e di trasferimento; le commissioni e gli onorari derivanti dall'esecuzione e dalla determinazione del prezzo delle operazioni in titoli in relazione alle attività finanziarie detenute in custodia; il reddito derivante dall'estensione del credito ai clienti in relazione alle attività finanziarie detenute in custodia (o acquisite tramite tale estensione del credito); il reddito derivante dal differenziale *bid-ask* delle attività finanziarie detenute in custodia; e le commissioni per la fornitura di consulenza finanziaria in relazione alle attività finanziarie detenute (o potenzialmente da detenere) in custodia dall'entità; e per i servizi di compensazione e di regolamento.

10 bis Il reddito attribuibile alla detenzione di servizi finanziari correlati comprende anche le commissioni e gli onorari derivanti dalla detenzione, dal trasferimento e dallo scambio di cripto-attività pertinenti detenute in custodia.

10 ter Ai fini del test del reddito lordo, occorre tenere conto di tutti i compensi per le attività pertinenti di un'entità, indipendentemente dal fatto che questi siano corrisposti direttamente all'entità a cui si applica il test o a un'altra entità. Ad esempio, in alcuni casi, uno studio contabile o uno studio legale istituisce un trust per un cliente e, nell'ambito di tale processo, nomina un amministratore fiduciario. Il cliente paga quindi tale studio contabile o studio legale per tutti i servizi resi in relazione alla costituzione del trust, compresa la nomina dell'amministratore fiduciario e altri servizi fiduciari. Di conseguenza, l'amministratore fiduciario non riceve un compenso diretto per i suoi servizi, in quanto questi vengono corrisposti allo studio contabile o legale come parte del pacchetto complessivo. Tale dinamica può sorgere anche nel contesto delle entità che forniscono servizi di custodia, se le commissioni per tali servizi sono pagate a un'altra entità. In entrambi i casi, tali compensi devono essere presi in considerazione ai fini del test del reddito lordo.

11. Le entità che custodiscono attività finanziarie per conto di altri, come le banche di custodia, gli intermediari e i depositari centrali di titoli, sono generalmente considerate istituzioni di custodia. Le entità che non custodiscono attività finanziarie per conto di altri, come gli intermediari di assicurazione, non saranno considerate istituzioni di custodia.

11 bis Per le attività finanziarie emesse sotto forma di cripto-attività pertinenti, con "custodia" si intende anche la custodia o l'amministrazione di strumenti che consentono il controllo su tali attività (ad esempio, le chiavi private), nella misura in cui l'entità ha la capacità di gestire, negoziare o trasferire a terzi le attività finanziarie sottostanti per conto dell'utente. Di conseguenza, un'entità che offra esclusivamente servizi di custodia o di sicurezza per le chiavi private di tali attività finanziarie non sarebbe considerata un'istituzione di custodia.

Istituzione di deposito

12. Nella parte A, punto 5), per "istituzione di deposito" si intende un'entità che a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o simile; o b) detiene prodotti specificati di moneta elettronica o valute digitali della banca centrale a beneficio dei clienti.

13. Si considera che un'entità è impegnata in accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria "attività bancaria o simile" se, nell'ambito della propria ordinaria attività con i clienti, l'entità accetta

depositi o altri investimenti simili in fondi e svolge regolarmente, o è autorizzata a svolgere, una o più tra le seguenti attività:

- a) emettere prestiti personali, ipotecari, industriali o di altro tipo o concedere altre estensioni di credito;
- b) acquistare, vendere, scontare o negoziare crediti, obbligazioni rateali, cambiali, tratte, assegni, titoli cambiari, accettazioni o altri titoli di credito;
- c) emettere lettere di credito e negoziazione di tratte emesse in base ad esse;
- d) fornire servizi di trust o fiduciari;
- e) finanziare operazioni in valuta estera; o
- f) stipulare, acquistare o cedere leasing finanziari o beni in leasing.

Si considera che un'entità non ~~svolge~~ accetta depositi nell'ambito della propria attività bancaria ordinaria o simile se l'entità accetta esclusivamente depositi da persone come garanzia o collaterale in virtù di una vendita o di un leasing di proprietà o in virtù di un accordo di finanziamento simile tra tale entità e la persona che detiene il deposito presso l'entità.

~~14. Le casse di risparmio, le banche commerciali, le associazioni di risparmio e prestito e le cooperative di credito sono generalmente considerate istituti di deposito. Tuttavia, il fatto che un'entità svolga un'attività bancaria o simile viene determinato in base al carattere delle attività effettive di tale entità.~~

14. Si considera altresì che un'entità è un'istituzione di deposito se detiene prodotti specificati di moneta elettronica, o valute digitali della banca centrale a beneficio dei clienti. Nella maggior parte dei casi, detta entità sarà l'emittente dei prodotti specificati di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale. L'istituzione di deposito che detiene prodotti specificati di moneta elettronica emessi sotto forma di cripto-attività è comunemente un prestatore di servizi di scambio di cripto-attività di custodia o prestatore di portafoglio digitale.

[...]

Entità di investimento

[...]

16. Nella parte A, punto 6), lettera a) è definito il primo tipo di "entità di investimento" quale entità che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività od operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

- a) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;
- b) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
- c) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, e-denaro (includere valute digitali della banca centrale), o cripto-attività pertinenti per conto di terzi.

Tali attività od operazioni non contemplano la prestazione di consulenza non vincolante in materia di investimenti a un cliente. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a), il termine "cliente" include il detentore di quote nel capitale di rischio di un veicolo di investimento collettivo, per cui si ritiene che il veicolo di investimento collettivo svolga le proprie attività od operazioni come un'impresa. Ai fini della parte A, lettera a), punto iii), il termine "investimento, amministrazione o gestione" non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per i clienti o per conto di clienti.

17. Nella parte A, punto 6), lettera b) si definisce il secondo tipo di "entità di investimento" un'entità il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie

o cripto-attività pertinenti, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a). Si considera che un'entità "è gestita da" un'altra entità se l'entità che la gestisce svolge, direttamente o tramite un altro fornitore di servizi, una qualsiasi delle attività od operazioni descritte nella parte A, punto 6), lettera a) per conto dell'entità gestita. Tuttavia, un'entità non gestisce un'altra entità se non possiede l'autorità discrezionale di gestire le attività dell'entità (in tutto o in parte). Qualora sia gestita da un insieme di istituzioni finanziarie, entità non finanziarie o persone fisiche, l'entità è considerata gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento descritta nella parte A, punto 6), lettera a), se una qualsiasi delle entità di gestione corrisponda a tale altra entità. Ad esempio, una società fiduciaria privata che funge da sede legale, agisce come agente registrato o svolge servizi amministrativi non correlati con le attività finanziarie, alle cripto-attività pertinenti o al denaro del trust, non svolge le attività e le operazioni descritte nella parte A, numero 6) lettera a) per conto del trust e quindi il trust non è "gestito dalla" società fiduciaria privata ai sensi della parte A, punto 6), lettera b). Inoltre, un'entità che investe tutte le proprie attività, o una parte di esse, in un fondo comune di investimento, in un fondo indicizzato quotato o in un veicolo simile non sarà considerata "gestita dal" fondo comune di investimento, dal fondo indicizzato quotato o da un veicolo simile. In entrambi questi esempi, è necessario determinare se l'entità è gestita da un'altra entità al fine di accertare se la prima entità rientra nella definizione di entità d'investimento, come indicato nella parte A, punto 6, lettera b).

18. Un'entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie o cripto-attività pertinenti ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra:

- il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o
- il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.

Come chiarito nel precedente punto 10 ter, ai fini del test del reddito lordo, occorre tenere conto di tutti i compensi per le attività pertinenti di un'entità, indipendentemente dal fatto che tali compensi siano corrisposti direttamente all'entità a cui si applica il test o a un'altra entità.

19. Il termine "entità d'investimento", come definito nella parte A, punto 6), non include un'entità che è un'entità non finanziaria attiva perché tale entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9), lettera d) (ossia entità non finanziaria attiva e centri di tesoreria che sono membri di un gruppo non finanziario; entità non finanziarie attive di start-up; entità non finanziarie attive in fase di liquidazione o di uscita da bancarotta).

20. Un'entità è generalmente considerata un'entità di investimento se opera o si presenta come un veicolo di investimento collettivo, un fondo comune, un fondo indicizzato quotato, un fondo di *private equity*, un fondo di *hedge fund*, un fondo di *venture capital*, un fondo di *leveraged buy-out* o qualsiasi altro veicolo di investimento simile costituito con una strategia di investimento che prevede l'investimento, il reinvestimento o la negoziazione di attività finanziarie o cripto-attività pertinenti. Un'entità che svolge principalmente attività di investimento, amministrazione o gestione di interessi diretti non debitori in proprietà immobiliari per conto di terzi, come ad esempio un tipo di trust di investimento immobiliare, non è considerata un'entità di investimento.

[...]

Attività finanziaria

[...]

24. In tale contesto, nella parte A, punto 7), il termine "attività finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, *swap* (ad esempio *swap* su tassi di interesse, *swap* di valute, *swap* di basi, *cap* di tasso di interesse, *floor* di tasso di interesse, *swap* su merci quotate, *swap* su titoli azionari, *swap* su indici azionari e accordi analoghi), contratti assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su *futures* o *forward* od opzioni) in valori mobiliari, cripto-attività pertinenti, in società di persone, in merci quotate, in *swap*, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Tuttavia, il termine "attività finanziaria" non include interessi diretti non debitori su beni immobili; o una merce che sia un bene fisico, come il grano.

[...]

25 bis In ogni caso, la determinazione del fatto che un'attività può essere considerata un'attività finanziaria è indipendente dalla forma in cui tale attività è emessa. Pertanto, un'attività emessa sotto forma di cripto-attività può essere al contempo un'attività finanziaria.

[...]

Prodotto specificato di moneta elettronica

29 bis Nella parte A, punto 9, il termine "prodotto specificato di moneta elettronica" indica qualsiasi prodotto che sia:

- a) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria;
- b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
- c) rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria;
- d) accettato in pagamento da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica; e
- e) in virtù di obblighi normativi a cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

Il termine "prodotto specificato di moneta elettronica" non include un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità che effettua il trasferimento, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

29 ter A norma della parte A, punto 9), lettera a), al fine di essere considerato un prodotto specificato di moneta elettronica, un prodotto deve essere una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria. Si ritiene che un prodotto rappresenti e rifletta digitalmente il valore della moneta fiduciaria in cui è denominato. Di conseguenza, un prodotto che riflette il valore di più valute o attività non è un prodotto specificato di moneta elettronica.

29 quater La parte A, punto 9), lettera b) stabilisce che il prodotto deve essere emesso al ricevimento di fondi. Questa parte della definizione indica che un prodotto specificato di moneta elettronica è un prodotto prepagato. L'atto di "emettere" è interpretato in senso lato, in modo da includere l'attività di messa a disposizione del valore memorizzato prepagato e dei mezzi di pagamento in cambio di fondi. A questo proposito, possono essere "emessi" sia prodotti memorizzati elettronicamente che magneticamente, compresi i conti di pagamento online e le carte fisiche che utilizzano la tecnologia a banda magnetica. Inoltre, questa lettera stabilisce che il prodotto deve essere emesso allo scopo di effettuare operazioni di pagamento.

29 quinquies Nella parte A, punto 9), lettera c), è previsto che per essere un prodotto specificato di moneta elettronica un prodotto deve essere rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria. A questo proposito, un "credito" include qualsiasi credito monetario nei confronti dell'emittente, che riflette il valore della moneta fiduciaria rappresentata dal prodotto di moneta elettronica emesso al cliente.

29 sexies La parte A, punto 9), lettera d) stabilisce che per essere considerato un prodotto specificato un prodotto deve essere accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica, laddove tali terzi devono accettare il prodotto di moneta elettronica quale mezzo di pagamento. Di conseguenza, non costituiscono prodotti specificati di moneta elettronica specifici strumenti prepagati su cui è memorizzato il valore monetario, sviluppati per rispondere a particolari esigenze e che possono essere utilizzati solo in modo limitato, perché permettono al detentore di moneta elettronica di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente di moneta elettronica o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale con un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi.

29 septies La parte A, punto 9), lettera e), dispone che l'emittente del prodotto deve essere soggetto a vigilanza per garantire che il prodotto sia rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto, per essere considerato un prodotto specificato di moneta elettronica. A questo proposito, la "medesima" moneta fiduciaria si riferisce alla moneta fiduciaria di cui il prodotto di moneta elettronica è una rappresentazione digitale. Nel procedere a un riscatto, si riconosce che l'emittente può detrarre dall'importo del riscatto eventuali commissioni o costi di transazione.

29 octies La definizione esclude i prodotti creati esclusivamente per facilitare il trasferimento di fondi secondo le istruzioni di un cliente e che non possono essere utilizzati per memorizzare valore. Ad esempio, tali prodotti possono essere utilizzati per consentire a un datore di lavoro di trasferire lo stipendio mensile ai propri dipendenti o per consentire a un lavoratore migrante di trasferire fondi a parenti che vivono in un altro Paese. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità che effettua il trasferimento, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

Valuta digitale della banca centrale, moneta fiduciaria, cripto-attività, cripto-attività pertinente e operazione di scambio

I termini "valuta digitale della banca centrale", "moneta fiduciaria", "cripto-attività", "cripto-attività pertinente" e "operazione di scambio" dovrebbero essere interpretati in conformità con il Commentario al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.

[...]

Parte B – Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione

[...]

Parte B, punto 1 – In generale

30. La parte B, punto 1), elenca le varie categorie di istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione (ovvero istituzioni finanziarie che sono esentate dall'obbligo di comunicazione). Per "istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione" si intende qualsiasi istituzione finanziaria che è:

- a) un'entità statale, un'organizzazione internazionale o una banca centrale, tranne per quanto riguarda:

- i. un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito; o
- ii. l'attività di mantenimento di valute digitali della banca centrale per titolari di conti che non sono istituzioni finanziarie, entità statali, organizzazioni internazionali o banche centrali.

[...]

Paragrafi B, punti da 2) a 4) – Entità governativa, organizzazione internazionale e banca centrale

31. ~~Un'istituzione finanziaria che sia un'entità governativa, un'organizzazione internazionale o una banca centrale è un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione, ai sensi della parte B, punto 1), lettera a), tranne che per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito. A norma della parte B, punto 1), lettera a), punto i), un'istituzione finanziaria che è un'entità governativa, un'organizzazione internazionale o una banca centrale è un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. Tuttavia, ai sensi della parte B, punto 1), lettera a), punto i) tale esclusione non si applica rispetto a un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito. Analogamente, ai sensi della parte B, punto 1), lettera a), punto ii), l'esclusione non si applica all'attività di mantenimento di valute digitali della banca centrale per titolari di conti che non sono istituzioni finanziarie, entità statali, organizzazioni internazionali o banche centrali.~~ Pertanto, ad esempio, una banca centrale che svolge un'attività finanziaria, ad esempio agendo come intermediario per conto di terzi in una funzione diversa da quella di banca centrale, non è un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione ai sensi della parte B, punto 1), lettera a), punto i) per quanto riguarda i pagamenti ricevuti in relazione a un conto detenuto relativamente a tale attività. Analogamente, ai sensi della parte B, punto 1), lettera a), punto ii), l'attività di mantenimento di valute digitali della banca centrale per titolari di conti che non sono istituzioni finanziarie, entità statali, organizzazioni internazionali o banche centrali è altresì un'attività in relazione alla quale la banca centrale non è da considerarsi un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione.

[...]

Parte B, punti da 5) a 7) - Fondi

36. A norma della parte B, punto 5), per "fondo pensione ad ampia partecipazione" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:

- a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo;
- b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e
- c) soddisfi almeno uno dei requisiti elencati nella parte B, punto 5), lettera c) (ovvero il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale; il fondo riceve la maggior parte dei propri contributi dai datori di lavoro che lo finanziano; le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici; i contributi al fondo da parte dei dipendenti sono limitati nell'importo).

36 bis La sezione VIII, parte B), punto 5), lettera a) prevede che, affinché un'istituzione finanziaria possa qualificarsi come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione nell'ambito della categoria dei fondi pensione ad ampia partecipazione, l'istituzione finanziaria deve, tra l'altro, garantire di non possedere un

beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo. Nel caso in cui il fondo sia suddiviso in comparti che funzionano in pratica come prodotti pensionistici separati, anche attraverso la segregazione delle attività, dei rischi e dei redditi attribuiti a tali comparti, il test per verificare se un singolo beneficiario ha diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo deve essere applicato a livello di ciascun comparto.

Entità qualificata senza scopo di lucro

36 ter La parte B, dal punto 2) al 9) elenca le categorie di istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione: un'entità statale, un'organizzazione internazionale o una banca centrale, un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un'entità statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale o un emittente qualificato di carte di credito, nonché un veicolo di investimento collettivo esente.

36 quater Oltre a queste categorie, le giurisdizioni possono voler trattare le entità qualificate senza scopo di lucro come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione. Le giurisdizioni che adottano questa disposizione facoltativa devono disporre di adeguati meccanismi giuridici e amministrativi per garantire che qualsiasi entità che rivendichi lo status di entità qualificata senza scopo di lucro soddisfi le condizioni descritte nella sezione VIII, parte D, punto 9), lettera h), prima che tale entità sia trattata come un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione.

36 quinquies Tra gli esempi di meccanismi appropriati figura un regime normativo dettagliato che indichi le condizioni in base alle quali un'entità può essere trattata come entità qualificata senza scopo di lucro, laddove un'autorità statale verifichi che l'entità soddisfi tali condizioni. Un meccanismo potrebbe essere appropriato anche nel caso in cui un'entità qualificata senza scopo di lucro debba ottenere una decisione favorevole da parte di un'autorità governativa o giudiziaria in merito al fatto che l'entità sia un'entità qualificata senza scopo di lucro; e, analogamente, un meccanismo di inserimento in un registro gestito dallo Stato, in base al quale le entità qualificate senza scopo di lucro devono richiedere di essere inserite in un registro pubblico (ad esempio, nel quadro di procedure volte a ottenere una qualifica nazionale come entità esente da imposte o per confermare la deducibilità fiscale delle donazioni effettuate nei confronti dell'ente di beneficenza). In ogni caso, prima di poter essere considerata un'entità qualificata senza scopo di lucro e, pertanto, un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione, è necessario ottenere la conferma, in base a tale meccanismo, che un'entità soddisfa le condizioni di cui alla sezione VIII, parte D, punto 9), lettera h).

36 sexies A condizione che la giurisdizione di attuazione desideri includere la categoria delle entità qualificate senza scopo di lucro e disponga, o preveda di disporre, dei necessari meccanismi di verifica giuridici e amministrativi, tale giurisdizione può modificare la sezione relativa alle istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione aggiungendo un termine supplementare, "entità qualificata senza scopo di lucro", nella parte B, punto 1), lettera f) e nella parte B, punto 10), che contenga un elenco delle categorie di entità nazionali che soddisfano le condizioni della parte B, punto 10) o che enunci genericamente le condizioni, come segue:

B. Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione

1. Per "istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione" si intende qualsiasi istituzione finanziaria che è:

[...]

f) un'entità qualificata senza scopo di lucro.

[...]

10. Per "entità qualificata senza scopo di lucro" s'intende un'entità residente in [giurisdizione] che ha ottenuto una conferma dall'amministrazione fiscale [o altra autorità statale] di [giurisdizione] circa il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

i) è costituita e gestita in [giurisdizione] esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative, oppure è stata costituita ed è gestita in [giurisdizione] ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

ii) è esente dall'imposta sul reddito in [giurisdizione];

iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

iv) le leggi applicabili di [giurisdizione] o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e

v) le leggi applicabili di [giurisdizione] o gli atti costitutivi dell'entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entità statale o altra entità che soddisfi le condizioni stabilite da i) a v), o sia devoluto al governo di [giurisdizione] o a una sua suddivisione politica.

Parte C – Conto finanziario

[...]

Parte C, punto 2) – Conto di deposito

66. Per "conto di deposito" s'intende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione di deposito ~~istituzione finanziaria nel corso di una normale attività bancaria o simile.~~ Un conto di deposito include anche:

a) un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;

b) un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i prodotti specificati di moneta elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e

b) un conto che detiene una o più valute digitali della banca centrale a beneficio dei clienti.

[...]

67 bis Tutti i prodotti specificati di moneta elettronica che un'entità detiene a beneficio di un cliente sono considerati nel loro insieme come conto di deposito di tale cliente. Ai fini della determinazione del valore di tale conto di deposito, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve aggregare il valore di tutti i prodotti specificati di moneta elettronica che il titolare del conto detiene presso l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. Analogamente, qualsiasi accordo attraverso il quale l'entità detiene la valuta digitale della banca centrale a beneficio di un cliente sarà considerato come un conto di deposito. Nei casi in cui un prodotto specificato di moneta elettronica o una valuta digitale della banca centrale sia stata emessa come crypto-attività, si ritiene che un'entità detenga tale attività a beneficio di un cliente nella misura in cui custodisce o amministra gli strumenti che consentono il controllo sull'attività (ad esempio, le chiavi private) e l'entità ha la capacità di gestire, negoziare o trasferire a terzi l'attività sottostante per conto di tale cliente.

[...]

Parte C, punto 3) – Conto di custodia

68. La parte C, punto 3), definisce il termine "conto di custodia" come conto (diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto di rendita) che detiene una o più attività finanziarie a beneficio di un'altra persona.

68 bis Un accordo per la custodia o l'amministrazione dello strumento che consente il controllo di una o più attività finanziarie emesse sotto forma di cripto-attività a beneficio di un'altra persona è altresì considerato come un conto di deposito, nella misura in cui l'entità ha la capacità di gestire, negoziare o trasferire a terzi le attività finanziarie sottostanti per conto della persona.

Parte C, punto 4) – Quote nel capitale di rischio

69. La definizione del termine "quote nel capitale di rischio" riguarda specificamente le quote nelle società di persone e nei trust. Nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, il termine "quote nel capitale di rischio" indica una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che è un'istituzione finanziaria, una "quota nel capitale di rischio" si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Quanto applicato a un trust che è un'istituzione finanziaria si applica a un dispositivo giuridico equivalente o simile a un trust o a una fondazione che è un'istituzione finanziaria.

70. A norma della parte C, punto 4), una persona oggetto di comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale. Le distribuzioni indirette da parte di un trust possono verificarsi quando il trust effettua pagamenti a terzi a beneficio di un'altra persona. Ad esempio, i casi in cui un trust paga le tasse universitarie o rimborsa un prestito contratto da un'altra persona sono da considerarsi distribuzioni indirette da parte del trust. Le distribuzioni indirette comprendono anche i casi in cui il trust concede un prestito senza interessi o a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato o ad altre condizioni non di mercato. Inoltre, la cancellazione di un prestito concesso da un trust al suo beneficiario costituisce una distribuzione indiretta nell'anno in cui il prestito viene cancellato. In tutti i casi sopra descritti, la persona oggetto di comunicazione sarà la persona beneficiaria del trust che riceve la distribuzione indiretta (ad esempio, nei casi precedenti, il debitore delle tasse universitarie o il beneficiario delle condizioni di prestito favorevoli). A tali fini, Un beneficiario che abbia titolo a ricevere una distribuzione discrezionale dal trust sarà trattato come un beneficiario di un trust unicamente nel caso in cui riceva una distribuzione nell'anno civile o in un altro periodo di rendicontazione appropriato (ossia se la distribuzione è stata pagata o resa pagabile). Lo stesso vale per il trattamento di una persona oggetto di comunicazione quale beneficiario di un dispositivo giuridico equivalente o simile a un trust o a una fondazione.

71. Nel caso in cui le quote nel capitale di rischio siano detenute tramite un'istituzione di custodia, la responsabilità della comunicazione ricade sull'istituzione di custodia e non sull'entità d'investimento. Il seguente esempio illustra come deve essere effettuata la comunicazione: la persona oggetto di comunicazione A detiene azioni del fondo d'investimento L. A detiene le azioni in custodia presso il depositario Y. Il fondo d'investimento L è un'entità d'investimento e, dal suo punto di vista, le sue azioni sono conti finanziari (cioè quote nel capitale di rischio in un'entità d'investimento). L deve trattare il depositario Y come suo titolare del conto. Poiché Y è un'istituzione finanziaria (cioè un'istituzione di custodia) e le istituzioni di custodia non sono persone oggetto di comunicazione, tali azioni non sono oggetto di comunicazione da parte del fondo di investimento L. Per il depositario Y, le azioni detenute per A sono attività finanziarie detenute in un conto di custodia. In quanto istituzione di deposito, è Y che ha la responsabilità di dichiarare le azioni che detiene per conto di A.

[...]

Parte C, punti da 9) a 16) – Conti preesistenti, nuovi conti, conti di persone fisiche e conti di entità

81. La parte C, nei punti da 9) a 15), stabilisce le varie categorie di conti finanziari classificati in base alla data di apertura, al titolare del conto e al saldo o valore: "conto preesistente", "nuovo conto", "conto preesistente di persona fisica", "nuovo conto di persona fisica", "conto preesistente di entità", "conto di importo non rilevante", "conto di importo rilevante" e "nuovo conto di entità".

82. In primo luogo, un conto finanziario viene classificato in base alla data di apertura. Pertanto, un conto finanziario può essere un "conto preesistente" o un "nuovo conto". La parte C, punti 9) e 10) definisce tali termini come un conto finanziario detenuto presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in data [xx/xx/xxxx] e aperto dal [xx/xx/xxxx] o data successiva, o, se il conto è considerato un conto finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni, a partire dal [data effettiva del CRS-1 modificato] o aperto dal [data effettiva del CRS modificato] o data successiva. Tuttavia, nell'attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni, le giurisdizioni sono libere di modificare la parte C, punto 9) al fine di includere anche alcuni nuovi conti di clienti preesistenti. In tal caso, la parte C, punto 9) deve essere modificata come segue:

9. Per "conto preesistente" si intende:

- a) *un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione a partire dal [xx/xx/xxxx] o, se il conto è considerato un conto finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni, a partire dal [data effettiva del CRS-1 modificato]:*
- b) *tutti i conti finanziari del titolare di un conto, a prescindere dalla data in cui tale conto finanziario è stato aperto, se:*
 - i. *il titolare del conto detiene altresì presso l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione (o presso un'entità collegata nella stessa giurisdizione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione) un conto finanziario che è un conto preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);*
 - ii. *l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione (e, se del caso, l'entità collegata nella stessa giurisdizione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione) considera entrambi i suddetti conti finanziari, nonché tutti gli altri conti finanziari del titolare del conto che sono considerati come conti preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico conto finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti conti finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;*
 - iii. *relativamente a un conto finanziario che è oggetto di procedure AML/KYC, all'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è permesso ottemperare a tali procedure per il conto finanziario basandosi sulle procedure AML/KYC espletate per il conto preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e*
 - iv. *l'apertura del conto finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del titolare del conto se non ai fini dello Standard comune di comunicazione di informazioni.*

Parte C, punto 17) – Conto escluso

86. La parte C, punto 17) stabilisce le varie categorie di conti esclusi (ovvero conti che non sono conti finanziari e che sono pertanto esclusi dall'obbligo di comunicazione), che sono:

- a) conti pensionistici;
- b) conti che beneficiano di agevolazioni fiscali diversi dai conti pensionistici;

- c) contratti di assicurazione vita a termine;
- d) conti patrimoniali;
- e) conti di garanzia vincolati;
- e bis) prodotti specificati di moneta elettronica di importo non rilevante
- f) conti di deposito su pagamenti in eccesso non restituiti; e
- g) conti esclusi a rischio ridotto.

[...]

93. La parte C, punto 17), lettera e) generalmente si riferisce a conti in cui il denaro è detenuto ~~da una terza parte~~ per conto delle parti dell'operazione (ovvero conti di garanzia vincolati). I conti possono essere conti esclusi quando sono costituiti in relazione a uno dei seguenti elementi:

[...]

e) la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi tutti i requisiti di cui alla parte C, punto 17), lettera e), punto v).

94. Un conto escluso, come descritto nella parte C, punto 17, lettera e), punto ii), deve essere costituito in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione di beni immobili o personali. La definizione del concetto di bene immobile o di bene personale in riferimento alle leggi della giurisdizione in cui il conto è gestito aiuterà a evitare difficoltà di interpretazione sulla questione se un bene o un diritto debbano essere considerati un bene immobile, una proprietà personale o nessuna delle due.

94 bis Per "conferma indipendente" si intende, ai fini della parte C, punto 17), lettera e), punto v), punto ii), una conferma scritta che attesti la costituzione o l'aumento di capitale della società, come un estratto del registro delle imprese o una conferma dell'avvocato, del notaio o di un altro fornitore di servizi che facilita la transazione ai sensi della legge pertinente.

94 ter La parte C, punto 17), lettera e), punto v), punto iv) riconosce che in alcuni casi in cui la costituzione di una società fallisca, un conto istituito a tale scopo può essere utilizzato anche per effettuare pagamenti a vari fornitori di servizi coinvolti nel processo di costituzione. Di conseguenza, i rimborsi effettuati alle persone che hanno conferito gli importi possono essere effettuati al netto delle commissioni per i fornitori di servizi e simili, che ai fini della parte C, punto 17), lettera e), punto v), punto iv) comprendono gli importi pagati ad avvocati, notai, conservatori del registro delle imprese e altri pagamenti necessari per facilitare la costituzione o il conferimento di capitale.

Prodotti specificati di moneta elettronica di importo non rilevante

94 quater La parte C, punto 17) lettera e bis) stabilisce che un conto di deposito che rappresenta tutta la moneta elettronica di un titolare del conto, con la media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi che non ha superato i 10 000 USD in nessun giorno dell'anno civile o di altro adeguato periodo di riferimento, è un conto escluso. La media mobile del saldo o del valore del conto a fine giornata di 90 giorni durante un periodo di 90 giorni consecutivi deve essere determinata per ogni giorno e si ottiene in un determinato giorno sommando il saldo del conto a fine giornata di ciascuno degli ultimi 90 giorni consecutivi e dividendo poi la somma ottenuta per 90, come illustrato nell'esempio seguente:

- Il 12 ottobre dell'anno N viene creato un conto di deposito che rappresenta tutti i prodotti specifici di moneta elettronica di un titolare di conto. Il saldo o il valore del conto di fine giornata è pari a 10 USD negli ultimi 81 giorni dell'anno N (ossia dal 12 ottobre al 31 dicembre) e 100 000 USD nei primi 9 giorni dell'anno N+ 1 (ossia dal 1° gennaio al 9 gennaio), mentre la media mobile del saldo o del valore mobile a 90 giorni del conto di fine giornata su un periodo di 90 giorni consecutivi è $(10 \times 81) + (100\,000 \times 9) = 900,810/90$, ossia 10 009 USD. Pertanto, la soglia è superata il 9 gennaio N+1 e il conto di deposito non è un conto escluso a partire da

quel giorno. Sarà quindi soggetto alla segnalazione CRS per l'anno N+1. Il conto di deposito è un conto escluso in relazione all'anno N.

[...]

Conti esclusi a rischio ridotto

[...]

103. I seguenti esempi illustrano l'applicazione della parte C, punto 17, lettera g):

[...]

- Esempio 7 (conto di una cooperativa edilizia): un tipo di conto tenuto da o per conto di un gruppo di proprietari o dall'azienda condominiale allo scopo di pagare le spese del condominio o della cooperativa edilizia che soddisfa i seguenti requisiti: i) è disciplinato dal diritto nazionale come conto specifico per la copertura delle spese di un condominio o di una cooperativa edilizia, ii) il conto o gli importi conferiti e/o conservati nel conto sono fiscalmente agevolati, iii) gli importi del conto possono essere utilizzati solo per pagare le spese del condominio o della cooperativa edilizia e iv) nessun singolo proprietario può contribuire annualmente con un importo superiore a 50 000 USD. Se alcuni dei requisiti di cui sopra (come il fatto che il conto finanziario benefici di agevolazioni fiscali o che i contributi siano limitati a 50 000 dollari) non sono soddisfatti, si possono prendere in considerazione caratteristiche o restrizioni sostitutive che garantiscano un livello equivalente di basso rischio, tenendo conto delle specificità nazionali. Ciò può includere caratteristiche quali: i) non più del 20% dei contributi annuali e totali dovuti nell'anno sia attribuibile a una singola persona, ii) il conto sia gestito da un professionista indipendente, iii) gli importi dei contributi e l'uso del denaro siano decisi di comune accordo dai proprietari in conformità con i documenti costitutivi del condominio o della cooperativa edilizia o iv) è imposto il divieto di prelevare dal conto per scopi diversi dalle spese del condominio o della cooperativa edilizia. Poiché esistono ulteriori requisiti generali che forniscono una garanzia equivalente che il conto presenti un rischio ridotto di evasione fiscale, questo tipo di conto potrebbe essere definito nel diritto nazionale come conto escluso.

Parte D – Conto oggetto di comunicazione

[...]

Parte D, punti 2) e 3) – Persona oggetto di comunicazione e persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione

[...]

Persona oggetto di comunicazione

[...]

111. La parte D, punto 2) definisce una "Persona oggetto di comunicazione" come persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione:

- a) un'entità ~~società di capitali~~ i cui titoli sono regolarmente scambiati su mercati dei valori mobiliari regolamentati;
- b) un'entità che è un'entità collegata di un'entità ~~società di capitali~~ di cui prima;

[...]

112. Il fatto che *un'entità che è una società di capitali e una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione sia una persona oggetto di comunicazione ai sensi della parte D, punto 2), punto i)*, può dipendere dal fatto che i titoli di tale società siano regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati. I titoli si intendono "regolarmente scambiati" quando si registra un volume notevole di scambi su base continuativa, mentre per "mercato di valori mobiliari regolamentato" si intende una borsa valori ufficialmente riconosciuta e supervisionata da un'autorità governativa in cui lo stesso è localizzato e che ha un valore annuale significativo di titoli scambiati in borsa.

113. Con riferimento a ciascuna classe di titoli della società di capitali, esiste un "volume notevole di scambi su base continuativa" se i) gli scambi di ciascuna classe sono effettuati, in quantità non minime, su uno o più mercati mobiliari regolamentati in un periodo di almeno 60 giorni lavorativi durante l'anno civile precedente; e ii) il numero aggregato di titoli di ciascuna classe scambiati su tale mercato o mercati durante l'anno precedente è pari ad almeno il 10 % del numero medio di titoli in circolazione di tale classe durante l'anno civile precedente. *Ai fini dello Standard, per "ciascuna classe di titoli della società di capitali" si intende una o più classi di titoli della società di capitali che i) sono state quotate su uno o più mercati mobiliari regolamentati durante l'anno civile precedente e ii) rappresentano complessivamente più del 50 % del (a) potere di voto totale combinato di tutte le classi di titoli della società di capitali aventi diritto di voto e (b) del valore totale dei titoli di detta società.*

[...]

Parte D, punti da 6) a 9) – Entità non finanziaria e persone che esercitano il controllo

[...]

125. La parte D, punto 9), lettera a), descrive il criterio per qualificarsi come entità non finanziaria attiva per le "entità non finanziarie attive in ragione del reddito e delle attività" come segue: meno del 50 % del reddito lordo dell'entità non finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è considerato reddito passivo, mentre meno del 50 % delle attività detenute dall'entità non finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo. *Per verificare se un'attività è detenuta per la produzione di reddito passivo non è necessario che il reddito passivo sia effettivamente prodotto nel periodo in questione. L'attività deve invece produrre o poter produrre reddito passivo. Ad esempio, la liquidità dovrebbe essere considerata come produttrice o detenuta per la produzione di reddito passivo (interessi) anche laddove non produce effettivamente tale reddito.*

126. Per determinare cosa si intende per "reddito passivo", occorre fare riferimento alle norme specifiche di ciascuna giurisdizione. In genere si considera reddito passivo la parte del reddito lordo costituita da:

- a) dividendi;
- b) interessi;
- c) reddito equivalente a interessi o dividendi;
- d) affitti e canoni, diversi da quelli derivanti dall'esercizio attivo di un'attività commerciale svolta, almeno in parte, da dipendenti dell'entità non finanziaria.
- e) rendite;
- f) reddito derivante da crypto-attività pertinenti;*
- fg) l'eccedenza delle plusvalenze rispetto alle minusvalenze derivanti dalla vendita o dallo scambio di attività finanziarie o *cripto-attività pertinenti;*
- fh) l'eccedenza delle plusvalenze rispetto alle minusvalenze derivanti da operazioni (inclusi *futures, forward*, opzioni e operazioni simili) in qualsiasi attività finanziaria o crypto-attività pertinente;
- hi) l'eccedenza delle plusvalenze in valuta estera rispetto alle minusvalenze in valuta estera;*

- ij*) reddito netto da swap; o
- jk*) importi ricevuti nell'ambito di contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato.

Fatto salvo quanto descritto precedentemente, il reddito passivo non includerà, nel caso di un'entità non finanziaria che agisce regolarmente come operatore di attività finanziarie o di cripto-attività pertinenti, qualsiasi reddito derivante da qualsivoglia operazione effettuata nel corso ordinario dell'attività di tale operatore. Inoltre, il reddito percepito sulle attività di investimento del capitale di un'attività assicurativa può essere trattato come reddito attivo.

126 bis Per facilitare l'effettiva applicazione del principio, la definizione di reddito passivo di una giurisdizione dovrebbe essere sostanzialmente coerente con l'elenco fornito al punto 126. Ogni giurisdizione può definire nelle proprie norme specifiche le voci contenute nell'elenco dei redditi passivi (ad esempio, i redditi equivalenti a interessi e dividendi) in conformità alle norme nazionali.

[...]

Parte E – Varie

Parte E, punto 1) – Titolare del conto

140. Per quanto riguarda un conto detenuto congiuntamente, ogni contitolare è trattato come un titolare del conto al fine di determinare se il conto è un conto oggetto di comunicazione. Pertanto, un conto è oggetto di comunicazione se uno dei titolari del conto è una persona oggetto di comunicazione o un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che esercitano il controllo sono persone oggetto di comunicazione. Quando più di una persona oggetto di comunicazione è contitolare, ogni persona oggetto di comunicazione è trattata come un titolare del conto e le viene attribuito l'intero saldo del conto detenuto congiuntamente, anche ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui alla sezione VII, parte C, punti da 1) a 3). Nel caso di un conto per il quale i diritti di proprietà sono suddivisi tra il mero proprietario e un usufruttuario, sia il nudo proprietario che l'usufruttuario possono essere considerati come titolari del conto congiunto o come persone che esercitano il controllo di un trust ai fini degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione.

141. Nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il titolare del conto è qualsiasi persona che abbia il diritto di accedere al valore in contanti o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al valore in contanti o cambiare il beneficiario, il titolare del conto è qualsiasi persona nominata quale titolare del contratto e qualsiasi persona che abbia legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita (ossia quando sorge l'obbligo di pagare un importo ai sensi del contratto), ogni persona avente diritto a ricevere un pagamento ai sensi del contratto è considerata titolare del conto. Le persone che hanno il diritto di accedere al valore maturato o il diritto di modificare i beneficiari del contratto sono considerate titolari del conto in relazione al contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato in tutti i casi, a meno che non abbiano rinunciato definitivamente, completamente e irrevocabilmente sia al diritto di accedere al valore maturato sia al diritto di modificare i beneficiari di detto contratto.

142. I seguenti esempi illustrano l'applicazione della parte E, punto 1):

- Esempio 1 (Conto detenuto da un agente): F è in possesso di una procura rilasciata da U, una persona oggetto di comunicazione che autorizza F ad aprire e detenere un conto di deposito ed effettuare depositi e prelievi per conto di U. Il saldo del conto per l'anno solare è di 100 000 USD. F è indicato come titolare del conto di deposito presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, ma poiché F detiene il conto come agente a beneficio di U, F non ha in definitiva diritto ai fondi presenti sul conto. Poiché il conto di deposito è trattato come

detenuto da U, una persona oggetto di comunicazione, il conto è un conto oggetto di comunicazione.

- Esempio 2 (conti congiunti): U, persona oggetto di comunicazione, detiene un conto di deposito presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. Il saldo del conto per l'anno solare è di 100 000 dollari USA. Il conto è detenuto congiuntamente con A, una persona fisica che non è una persona oggetto di comunicazione. Poiché uno dei cointestatari è una persona oggetto di comunicazione, il conto è un conto oggetto di comunicazione.
- Esempio 3 (conti congiunti): U e Q, entrambe persone oggetto di comunicazione, detengono un conto di deposito presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. Il saldo del conto per l'anno solare è di 100 000 dollari USA. Il conto è un conto oggetto di comunicazione ed entrambi U e Q sono trattati come titolari del conto.

[...]

Parte E, punti 3) e 4) – Entità ed entità collegata

144. La parte E, punto 3, definisce il termine "entità" come una persona giuridica o un dispositivo giuridico. Con questo termine si intende qualsiasi persona diversa da una persona fisica, oltre a qualsiasi dispositivo giuridico. Pertanto, ad esempio, una società di capitali, una partecipazione, un trust, un fideicomiso, una fondazione (*foundation, Stiftung*), una società, una cooperativa, un'associazione o un'*asociación en participación* rientrano nel significato del termine "entità".

145. A norma della parte E, punto 4), un'entità è un'"entità collegata" di un'altra entità se una delle due entità controlla l'altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'entità. A questo proposito, le entità sono considerate entità collegate se sono connesse attraverso una o più catene di controllo da un'entità controllante comune e se l'entità controllante comune possiede direttamente più del 50 % dei titoli o di altre quote nel capitale di rischio in almeno una delle altre entità. Per catena di controllo si intende il possesso da parte di una o più entità di oltre il 50 % dei diritti di voto complessivi connessi ai titoli di un'entità e di oltre il 50 % del valore totale dei titoli di un'entità, come illustrato dal seguente esempio:

L'entità A possiede il 51 % dei diritti di voto complessivi e il 51 % del valore totale dei titoli dell'entità B. L'entità B, a sua volta, detiene il 51 % dei diritti di voto complessivi e il 51 % del valore totale dei titoli dell'entità C. Le entità A e C sono considerate "entità collegate" ai sensi della sezione VII, parte E, punto 4) perché l'entità A possiede direttamente più del 50 % dei diritti di voto complessivi connessi ai titoli e oltre il 50 % del valore totale dei titoli dell'entità B, e perché l'entità B possiede direttamente più del 50 % dei diritti di voto complessivi connessi ai titoli e più del 50 % del valore totale dei titoli dell'entità C. Le Entità A e C sono, quindi, collegate attraverso catene di proprietà. Nonostante l'entità A possieda in proporzione solo il 26 % del valore totale dei titoli e dei diritti di voto dell'entità C, l'entità A e l'entità C sono entità collegate.

Il fatto che un'entità sia un'entità collegata di un'altra entità è rilevante per le regole di aggregazione dei saldi dei conti di cui alla sezione VII, parte C, per l'ambito di applicazione del termine "persona oggetto di comunicazione" descritto nella parte D, punto 2), punto ii) e per il criterio descritto nella parte D, punto 9), lettera b) che un'entità non finanziaria può soddisfare per essere considerata come un'entità non finanziaria attiva.

Parte E, punto 5) – Numero di identificazione fiscale

146. Ai sensi della parte E, punto 5), per NIF si intende un codice di identificazione fiscale (o in assenza di tale codice, un equivalente funzionale). Il numero di identificazione fiscale è una combinazione unica di lettere o numeri, che, indipendentemente dalla sua designazione, è assegnato da una giurisdizione a una

persona fisica o a un'entità e utilizzata per identificare la persona fisica o l'entità ai fini dell'amministrazione delle leggi fiscali di tale giurisdizione.

147. I NIF sono altresì utili per identificare i contribuenti che investono in altre giurisdizioni. Le specifiche del NIF (ossia, struttura, sintassi, ecc.) sono stabilite dalle amministrazioni fiscali di ciascuna giurisdizione. Alcune giurisdizioni hanno addirittura una struttura di NIF diversa per le diverse imposte o per le diverse categorie di contribuenti (ad esempio, residenti e non residenti).

148. Sebbene molte giurisdizioni utilizzino un NIF ai fini della tassazione delle persone fisiche o delle società, alcune giurisdizioni non ne rilasciano alcuno. Tuttavia, queste giurisdizioni spesso utilizzano un altro numero ad alta integrità con un livello di identificazione equivalente (un "equivalente funzionale"). Esempi di questo tipo di numeri sono, per le persone fisiche, il numero di previdenza sociale/assicurazione, il codice/numero di identificazione personale/di servizio/del cittadino e il numero di registrazione dei residenti; e per le entità, il codice/numero di iscrizione al registro delle imprese/società. Inoltre, alcune giurisdizioni possono offrire servizi di verifica governativi per accertare l'identità e la residenza fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo. A tal proposito, anche un numero di riferimento unico, un codice o un'altra conferma ricevuta da un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in relazione a un titolare del conto o a una persona che esercita il controllo tramite un servizio di verifica governativo costituisce un equivalente funzionale di un NIF.

149. Le giurisdizioni partecipanti sono tenute a fornire alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione le informazioni relative al rilascio, all'acquisizione e, nella misura in cui ciò sia possibile e fattibile, alla struttura e alle altre specifiche dei numeri di identificazione dei contribuenti e dei loro equivalenti funzionali ai fini del CRS. L'OCSE si adopererà per facilitarne la diffusione. Tali informazioni faciliteranno la raccolta di NIF corretti da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.

[...]

Parte E, punto 7) – Servizio di verifica governativo

163. Ai sensi della parte E, punto 7), per "servizio di verifica governativo" si intende una procedura elettronica messa a disposizione da una giurisdizione oggetto di comunicazione a un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un titolare di conto o di una persona che esercita il controllo.

164. Tali servizi possono includere l'uso di interfacce di programmazione delle applicazioni (API) e qualsiasi altra soluzione autorizzata dal governo che consenta alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di confermare l'identità e la residenza fiscale di un titolare del conto o di una persona che esercita il controllo.

165. Qualora opti per l'identificazione dei titolari di conto o delle persone che esercitano il controllo sulla base di una soluzione API, di norma un'amministrazione fiscale rende accessibile un portale API alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. Successivamente, se dall'autocertificazione del titolare del conto o della persona che esercita il controllo emerge che la residenza è nella giurisdizione in questione, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può indirizzare il titolare del conto o la persona che esercita il controllo al portale API che consentirà alla giurisdizione di identificare il titolare del conto o la persona che esercita il controllo in base ai propri requisiti nazionali di identificazione del contribuente (ad esempio un numero d'identificazione governativo o un nome utente). Una volta identificati con successo il titolare del conto o la persona che esercita il controllo come contribuenti di quella giurisdizione, la giurisdizione, tramite il portale API, fornirà all'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione un numero o un codice di riferimento univoco che consentirà alla giurisdizione di associare il titolare del conto o la persona che esercita il controllo a un contribuente all'interno della propria banca dati. Qualora successivamente l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione comunica informazioni relative al titolare del conto o alla persona che esercita il controllo, detta istituzione includerà il numero o il codice di

riferimento univoco per consentire alla giurisdizione che riceve le informazioni di associarle al titolare del conto o alla persona che esercita il controllo.

166. Ai sensi della parte E, punto 5) anche un numero di riferimento unico, un codice o un'altra conferma ricevuta da un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in relazione a un titolare del conto o a una persona che esercita il controllo tramite un servizio di verifica governativo costituisce un equivalente di un NIF.

167. Le giurisdizioni partecipanti sono tenute a fornire alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione le informazioni relative ai servizi di verifica governativi che tali giurisdizioni hanno reso disponibili. L'OCSE si adopererà per facilitarne la diffusione.

Commentario alla sezione IX

[...]

2. A norma della sezione IX, una giurisdizione è tenuta ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale stabilite nello Standard comune di comunicazione di informazioni. Lo Standard non sarà considerato attuato efficacemente se non sarà adottato in buona fede tenendo conto del suo Commentario volto a promuoverne l'applicazione coerente in tutte le giurisdizioni. Si riconosce pertanto che l'efficace attuazione dello Standard comune di comunicazione di informazioni potrebbe in alcuni casi richiedere il recepimento di parti del Commentario in norme vincolanti. Poiché l'applicazione del CRS necessita della sua trasposizione nel diritto nazionale, è possibile che si verifichino discrepanze nell'attuazione a livello nazionale. Pertanto, nel contesto transfrontaliero, è necessario fare riferimento alla legge della giurisdizione di attuazione. Ad esempio, possono sorgere dubbi circa il soddisfacimento della definizione di "istituzione finanziaria" da parte di una determinata entità che risiede in una giurisdizione partecipante e che è titolare di un conto finanziario in un'altra giurisdizione partecipante. L'entità può soddisfare il test della "parte sostanziale" per essere considerata un'istituzione di custodia in una giurisdizione partecipante, ma le diverse tecniche di misurazione del reddito lordo possono significare che l'entità non soddisfa tale test in un'altra giurisdizione partecipante. In tal caso, la classificazione dell'entità dovrebbe essere risolta in base alla legge della giurisdizione partecipante in cui l'entità è residente. Se un'entità è residente in una giurisdizione che non ha attuato lo Standard comune di comunicazione di informazioni, le norme della giurisdizione in cui è gestito il conto determinano lo status dell'entità quale istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione o entità non finanziaria, poiché non sono disponibili altre norme. Inoltre, per determinare lo status di un'entità quale entità non finanziaria attiva o passiva, le norme della giurisdizione in cui è gestito il conto determinano lo status dell'entità. Tuttavia, la giurisdizione in cui è tenuto il conto può consentire (ad esempio, nelle linee-guida nazionali all'attuazione) a un'entità di determinare il proprio status di entità non finanziaria attiva o passiva in base alle norme della giurisdizione in cui l'entità è residente, a condizione che la giurisdizione in cui l'entità è residente abbia attuato lo Standard comune di comunicazione di informazioni.

[...]

18. La parte A, punto 5) stabilisce che una giurisdizione deve disporre di disposizioni efficaci per l'applicazione della legge in caso di inadempienza. In alcuni casi, la norma antielusione descritta nella parte A, punto 1) può essere abbastanza ampia da contemplare l'applicazione delle norme. In altri casi, possono esistere norme separate o più specifiche che contemplano alcune questioni di applicazione su base più ristretta. Ad esempio, una giurisdizione può disporre di norme che prevedono l'imposizione di multe o altre sanzioni nel caso in cui un soggetto non fornisca le informazioni richieste dall'autorità fiscale. Inoltre, dato che l'ottenimento di un'autocertificazione per i nuovi conti è un aspetto critico per garantire l'efficacia del CRS, è previsto che le giurisdizioni dispongano di misure incisive per garantire che vengano

sempre ottenute autocertificazioni valide per i nuovi conti, compresi i nuovi conti documentati a norma della sezione VII, parte A. Ciò che costituisce una "misura incisiva" in questo contesto può variare da giurisdizione a giurisdizione e deve essere valutato alla luce dei risultati effettivi della misura. Il test cruciale per determinare quali misure possono essere considerate "misure incisive" è se dette misure hanno un impatto sufficientemente incisivo sui titolari dei conti e/o sulle Istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione da garantire effettivamente che le autocertificazioni siano ottenute e convalidate in conformità alle regole stabilite nello Standard comune di comunicazione di informazioni. Un modo efficace per ottenere tale risultato sarebbe quello di introdurre una normativa che subordini l'apertura di un nuovo conto alla ricezione di un'autocertificazione valida nel corso delle procedure di apertura del conto. Altre giurisdizioni possono scegliere metodi diversi, tenendo conto del loro diritto interno. Ciò potrebbe includere, ad esempio, l'imposizione di sanzioni significative ai titolari del conto che non forniscono un'autocertificazione, o alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione che non adottano misure adeguate al fine di ottenere un'autocertificazione all'apertura del conto, o la chiusura o il congelamento del conto dopo la scadenza dei 90 giorni.

Commentario alla sezione X

1. La sezione X, alla parte A, stabilisce la data generale effettiva in relazione alle modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni, ad esempio [xx/xx/xxxx].

2. La parte B contiene un'eccezione limitata alla data di entrata in vigore generale per la comunicazione del ruolo (o dei ruoli) in virtù del quale ogni persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo o un detentore di quote nel capitale di rischio dell'entità in relazione ai conti finanziari aperti prima della data di entrata in vigore dello Standard comune di comunicazione di informazioni modificato: in relazione ai periodi di rendicontazione che terminano entro il secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore del CRS modificato, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve trasmettere tali informazioni solo se sono disponibili nei suoi dati ricercabili elettronicamente.

4 Addendum all'Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari

DICHIARAZIONE

Io, [NOME e TITOLO], [per conto] dell'Autorità competente di [GIURISDIZIONE], dichiaro con la presente che quest'ultima si impegna a rispettare le disposizioni dell'

*Addendum all'Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo
scambio automatico di informazioni sui conti finanziari*

di seguito denominato "Addendum" e allegato alla presente dichiarazione.

Con la presente dichiarazione, l'Autorità competente di [GIURISDIZIONE] deve essere considerata firmataria dell'Addendum a partire dal [DATA]. L'Addendum sarà applicabile nei confronti dell'Autorità competente di [GIURISDIZIONE] in conformità alla sezione 2, punto 1 dello stesso.

Firmato a [LUOGO] il [DATA]

ADDENDUM ALL'ACCORDO MULTILATERALE TRA AUTORITÀ COMPETENTI PER LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI SUI CONTI FINANZIARI

Considerando che le Autorità competenti sono firmatarie dell'Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (il "CRS MCAA");

considerando che le Autorità competenti intendono migliorare costantemente l'adempimento fiscale internazionale rafforzando ulteriormente le loro relazioni di assistenza reciproca in materia fiscale, come dimostrato dai già esistenti scambi automatici di informazioni nell'ambito del CRS MCAA;

considerando che il CRS MCAA prevede che le leggi delle giurisdizioni vengano modificate periodicamente alla luce degli aggiornamenti dello Standard comune di comunicazione di informazioni e che, una volta che tali modifiche siano state promulgate da una giurisdizione, il CRS MCAA sarà inteso come facente riferimento alla versione aggiornata in relazione a tale giurisdizione;

considerando che lo Standard comune di comunicazione di informazioni è stato aggiornato nel 2023 per modificarne l'ambito di applicazione e migliorare gli obblighi di comunicazione e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale;

considerando che il presente Addendum mira ad aggiungere alcuni elementi informativi da scambiare nell'ambito del CRS MCAA alla luce degli obblighi di comunicazione aggiuntivi introdotti dall'aggiornamento 2023 dello Standard comune di comunicazione di informazioni;

le Autorità competenti hanno convenuto quanto segue:

SEZIONE 1

Aggiunte alle informazioni da scambiare in relazione ai conti oggetto di comunicazione

Fatta salva la notifica ai sensi della sezione 2, punto 2, lettera a), punto i) del presente Addendum, le informazioni aggiuntive da scambiare ai sensi della sezione 2, punto 2 del CRS MCAA, in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione di un'altra giurisdizione, concernono:

1. l'eventuale presentazione di un'autocertificazione valida per ciascun titolare del conto;
2. il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione che è una persona che esercita il controllo del titolare del conto dell'entità è una persona che esercita il controllo dell'entità e se è stata fornita un'autocertificazione valida per detta persona oggetto di comunicazione;
3. il tipo di conto, se il conto è un conto preesistente o un nuovo conto e se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di titolari del conto congiunto; e
4. nel caso di una quota nel capitale di rischio detenuta in un'entità d'investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la persona oggetto di comunicazione è titolare di una quota nel capitale di rischio.

SEZIONE 2

Termini generali

1. Il presente Addendum entrerà in vigore nei confronti delle Autorità competenti che sono anche firmatarie dell'Addendum. Esso formerà parte integrante del CRS MCAA e le disposizioni del CRS MCAA saranno applicate mutatis mutandis al presente Addendum.

2. L'Autorità competente deve inviare al Segretariato dell'organo di coordinamento, al momento della firma del presente Addendum o appena possibile successivamente:

- a) una notifica aggiornata a norma della sezione 7, punto 1, lettera a) del CRS MCAA:
 - i) confermando che la propria giurisdizione dispone delle leggi necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella versione aggiornata del 2023 e specificando le relative date di entrata in vigore conformemente alla sezione 1 del presente Addendum e all'applicazione o al completamento delle procedure migliorate di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione, o qualsiasi periodo di applicazione provvisoria del presente Addendum in ragione di procedure legislative nazionali pendenti (se del caso); oppure
 - ii) indicando che la propria giurisdizione non dispone ancora delle leggi necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella versione aggiornata del 2023 e, pertanto, richiedendo il consenso a proseguire l'invio di informazioni senza l'applicazione o il completamento delle procedure migliorate di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione dello Standard comune di comunicazione di informazioni nella sua versione aggiornata nel 2023 durante un periodo di transizione specificato; e
- b) una notifica aggiornata ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera f) del CRS MCAA, specificando le giurisdizioni delle Autorità competenti da parte delle quali accetta la richiesta specificata nella notifica fornita a norma del punto 2, lettera a), punto ii) del presente Addendum.

Redatto in inglese e francese; entrambe le versioni fanno fede.

5 Commentario all'Addendum

1. L'Addendum all'Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ("Addendum") consiste di:

- una dichiarazione che deve essere sottoscritta dai firmatari del CRS MCAA, atta a confermare la loro intenzione di dare attuazione al CRS modificato e di scambiare informazioni in base agli ampliati obblighi di comunicazione. Per diventare firmatari dell'Addendum, l'Autorità competente della giurisdizione o il suo rappresentante designato deve firmare la dichiarazione e trasmetterla, insieme al testo dell'Addendum, al Segretariato dell'organo di coordinamento.
- un preambolo, che illustra lo scopo dell'Addendum; e
- due sezioni contenenti le disposizioni concordate dell'Addendum. La sezione 1 specifica le informazioni aggiuntive da scambiare che derivano dal CRS modificato. Il primo punto della sezione 2 chiarisce che l'Addendum entrerà in vigore tra i firmatari dello stesso, che formerà parte integrante del CRS MCAA e che le disposizioni di quest'ultimo si applicano mutatis mutandis all'Addendum. Il secondo punto della sezione 2 prevede la procedura di notifica per le Autorità competenti ai sensi dell'Addendum, che viene ulteriormente illustrata di seguito.

2. Il punto 2, lettera a), punto i), prevede che le Autorità competenti inviino una notifica volta a informare reciprocamente che le rispettive giurisdizioni hanno adottato le leggi necessarie per l'attuazione dell'Addendum, ossia presentando una notifica aggiornata ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera a) del CRS MCAA al momento della firma del presente Addendum o appena possibile successivamente, e specificando le relative date di entrata in vigore. Ciò potrebbe altresì includere la specificazione di eventuali condizioni nelle procedure legislative nazionali che potrebbero richiedere l'applicazione provvisoria dell'Addendum per un periodo limitato.

3. Si riconosce che per alcune giurisdizioni, in particolare quelle che hanno recentemente attuato, o stanno attuando lo Standard comune di comunicazione di informazioni, potrebbe non essere possibile dare attuazione agli obblighi di comunicazione aggiuntivi di cui alla sezione 1 dell'Addendum alla medesima data. In tali casi la notifica ai sensi del punto 2, lettera a), punto ii) permette a un'Autorità competente di indicare che la propria giurisdizione non dispone ancora delle leggi necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella versione aggiornata del 2023 e, pertanto, di richiedere il consenso a proseguire l'invio di informazioni senza l'applicazione o il completamento delle procedure migliorate di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione dello Standard comune di comunicazione di informazioni nella sua versione aggiornata nel 2023 durante un periodo di transizione specificato. Come controparte della notifica a norma del punto 2, lettera a), punto ii), la notifica ai sensi del punto 2, lettera b), consente alle Autorità competenti di accettare le richieste di altre Autorità competenti per i periodi transitori specificati nelle loro notifiche fornite ai sensi del punto 2, lettera a), punto ii), fornendo una notifica aggiornata ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera f) del CRS MCAA.

4. Nei casi in cui non sia stato fornito il consenso per un periodo transitorio in conformità al meccanismo di cui sopra o tale periodo sia scaduto, l'Autorità competente la cui giurisdizione dispone delle leggi necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella versione aggiornata del 2023 può, a seconda dei casi e in applicazione della sezione 2, punto 1, del presente Addendum, avvalersi delle disposizioni esistenti ai sensi della sezione 3, punto 3 e della sezione 7, punti 3 e 4 del CRS MCAA, al fine di non inviare più le informazioni o di sospendere o disattivare il rapporto di scambio con un'altra Autorità competente che non ha attuato lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella sua versione aggiornata del 2023.

Allegato A. Raccomandazione riveduta del Consiglio relativa agli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali¹ (adottata l'8 giugno 2023)

IL CONSIGLIO,

VISTO l'articolo 5, lettera b) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 14 dicembre 1960;

VISTI gli standard sviluppati dall'OCSE nei settori della mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale, dell'elusione e dell'evasione fiscale, dell'uso dei numeri di identificazione fiscale in un contesto internazionale e dell'esecuzione di verifiche fiscali simultanee;

VISTI i significativi progressi compiuti dal Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (*Global Forum on Transparency and Exchange of Information on Tax Purposes – "GFTEI"*) nel garantire che lo Standard internazionale di trasparenza e scambio di informazioni su richiesta e lo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali siano pienamente attuati in tutto il mondo;

CONSIDERANDO che la cooperazione internazionale è fondamentale nel contrasto alla frode e all'evasione fiscale e nel garantire l'adempimento fiscale, e che un aspetto fondamentale di tale cooperazione è l'effettivo scambio di informazioni su base automatica, soggetto ad adeguate garanzie;

CONSIDERANDO che l'attuazione dello Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali ha scongiurato la proliferazione di standard nazionali o regionali divergenti che avrebbero aumentato la complessità e i costi sia per i governi che per le istituzioni finanziarie;

CONSIDERANDO che l'attuazione degli standard internazionali da parte di tutte le giurisdizioni rilevanti su base reciproca consente di garantire condizioni di parità, osservando che dette giurisdizioni possono utilizzare accordi multilaterali o bilaterali per dare attuazione a tali standard;

CONSIDERANDO la necessità di incoraggiare l'applicazione e l'interpretazione coerente degli standard internazionali nei vari Paesi;

RICONOSCENDO la necessità di rivedere lo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali alla luce dell'esperienza acquisita, dell'evoluzione e della digitalizzazione dei mercati finanziari e dell'affermarsi di nuove prassi di investimento e di pagamento, anche in relazione alle crypto-attività;

CONSIDERANDO che i mercati delle crypto-attività sono di natura globale ed è quindi opportuno garantire l'attuazione diffusa e coerente del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di crypto-attività quale standard internazionale da parte di tutte le giurisdizioni che ospitano prestatori di servizi per le crypto-attività;

CONSIDERANDO che gli standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali sono composti da: i) lo Standard comune di comunicazione di informazioni, il modello di Accordo tra Autorità Competenti, i relativi Commentari, nonché le guide relative alle soluzioni tecniche comuni; e ii) il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, l'Accordo multilaterale tra Autorità competenti (o gli accordi o le intese bilaterali con l'Autorità competente), i relativi Commentari, nonché le guide relative alle soluzioni tecniche comuni, e che possono essere modificati, se del caso, dal Comitato per gli Affari fiscali;

Su proposta del Comitato per gli Affari fiscali:

I. RACCOMANDA che i Paesi membri e quelli non Membri che hanno aderito alla presente Raccomandazione (di seguito gli "Aderenti") attuino rapidamente e su base reciproca gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.

A tale fine, gli Aderenti dovrebbero:

- a) recepire nell'ordinamento nazionale gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, con le eventuali modifiche successive;
- b) seguire i Commentari più recenti nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni di diritto interno pertinenti; e
- c) predisporre garanzie adeguate al fine di proteggere la riservatezza delle informazioni scambiate e rispettare il requisito secondo cui le informazioni possono essere utilizzate solo per gli scopi previsti dallo strumento giuridico in virtù del quale vengono scambiate.

II. INVITA gli Aderenti e il Segretario generale a divulgare la presente raccomandazione.

III. INVITA i Paesi non membri a recepire gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.

IV. INVITA gli Aderenti a sostenere gli sforzi per lo sviluppo delle capacità e l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo affinché possano essere in grado di partecipare pienamente a questa forma di cooperazione e di coglierne i benefici.

V. INVITA il GFTEI a:

- a) continuare a monitorare l'attuazione degli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali; e
- b) individuare le giurisdizioni in cui i prestatori di servizi per le cripto-attività presentano un collegamento pertinente ai fini dell'attuazione diffusa e coerente del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, e definire le giurisdizioni interessate e appropriate per la ricezione di informazioni ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività tra gli Aderenti, con l'obiettivo primario di ricevere tali informazioni per l'amministrazione delle imposte e con la dovuta considerazione degli obblighi concernenti la riservatezza e la protezione dei dati.

VI. INCARICA il Comitato per gli Affari fiscali di:

- a) rivedere gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali alla luce dell'esperienza acquisita dagli Aderenti e in consultazione con le parti interessate; e
- b) aggiornare gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali per garantirne la futura pertinenza.

Nota

¹ La Raccomandazione dell'OCSE sugli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali [OECD/LEGAL/0407] è stata adottata dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014 e rivista l'8 giugno 2023. Il testo ufficiale e aggiornato della Raccomandazione, nonché le relative informazioni, sono consultabili nel compendio degli strumenti giuridici dell'OCSE all'indirizzo: <http://legalinstruments.oecd.org>.

Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali

QUADRO PER LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ E AGGIORNAMENTO 2023 DELLO STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

Fin dalla sua approvazione nel 2014, lo Standard Internazionale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali è stato attuato dalle giurisdizioni e dalle istituzioni finanziarie di tutto il mondo. Alla luce dell'esperienza acquisita e della crescente digitalizzazione dei mercati finanziari, è stata eseguita una revisione approfondita dello Standard. Di conseguenza, la presente pubblicazione comprende il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF) nonché le modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni (CRS), insieme ai relativi Commentari e ai quadri di riferimento per lo scambio di informazioni, quali approvati dal Comitato per gli Affari fiscali dell'OCSE, che ora costituiscono collettivamente gli standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.

Il CARF prevede lo scambio automatico di informazioni fiscalmente pertinenti sulle cripto-attività ed è stato sviluppato per far fronte ai rapidi processi di sviluppo e crescita del mercato in tale ambito e per garantire che i recenti progressi in termini di trasparenza fiscale su scala mondiale non siano gradualmente compromessi.

Il CRS è stato modificato affinché taluni strumenti di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale rientrino nell'ambito di applicazione dello stesso. Sono state inoltre apportate modifiche per garantire che gli investimenti indiretti in cripto-attività tramite strumenti derivati e veicoli di investimento siano ora contemplati dal CRS. Sono state altresì apportate modifiche per rafforzare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione e per prevedere un'esclusione per le organizzazioni che siano effettivamente senza scopo di lucro.

La presente pubblicazione include altresì la Raccomandazione dell'OCSE relativa agli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, che comprende sia il CARF che il CRS emendato.

Per accedere al testo ufficiale e aggiornato della Raccomandazione, nonché alle relative informazioni, consultare il Compendio degli strumenti giuridici dell'OCSE all'indirizzo: <https://legalinstruments.oecd.org>.



STAMPA ISBN 978-92-64-55389-7
PDF ISBN 978-92-64-62218-0



9 789264 553897